

Bruxelles, 19 maggio 2017
(OR. en)

9272/17

**Fascicolo interistituzionale:
2016/0014 (COD)**

ENT 129
MI 426
CODEC 831

NOTA

Origine:	presidenza
Destinatario:	Consiglio
n. doc. prec.:	8647/17 ENT 110 MI 362 CODEC 685
n. doc. Comm.:	5712/16 ENT 20 MI 45 CODEC 103
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli - Compromesso della presidenza

Si allega per le delegazioni il testo di compromesso per il Consiglio "Competitività" del 29 maggio 2017.

Le modifiche rispetto alla proposta della Commissione figurano in **grassetto sottolineato** e le soppressioni sono indicate con [...].

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi,
nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Il mercato interno è costituito da uno spazio senza frontiere interne in cui deve essere garantita la libera circolazione di merci, persone, servizi e capitali. Le norme del mercato interno dovrebbero essere trasparenti, semplici e coerenti, in modo da offrire chiarezza e certezza del diritto a beneficio delle imprese e dei consumatori.

¹ GU C del , pag. .

- (2) A tal fine la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ha istituito un quadro globale di omologazione UE dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli².
- (3) Una valutazione del quadro giuridico dell'Unione per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli, effettuata nel 2013³, ha evidenziato che il quadro istituito dalla direttiva 2007/46/CE è appropriato per raggiungere gli obiettivi principali dell'armonizzazione, del funzionamento efficace del mercato interno e della concorrenza equa e, pertanto, dovrebbe continuare ad applicarsi.
- (4) Tale valutazione concludeva tuttavia che è necessario introdurre disposizioni in materia di vigilanza del mercato ad integrazione delle prescrizioni di omologazione, chiarire le procedure di richiamo e di salvaguardia e le condizioni per il rilascio delle estensioni delle omologazioni dei tipi di veicoli esistenti, migliorare l'applicazione del quadro di omologazione tramite l'armonizzazione e il miglioramento delle procedure di omologazione e di controllo della conformità della produzione applicate dalle autorità e dai servizi tecnici degli Stati membri, chiarire i ruoli e le responsabilità degli operatori economici nella catena di fornitura e delle autorità e delle parti coinvolte nell'applicazione del quadro, nonché migliorare l'idoneità dei regimi di omologazione alternativi (omologazioni nazionali di piccole serie e omologazioni individuali) e della procedura di omologazione in più fasi al fine di garantire una flessibilità adeguata per i mercati di nicchia e le PMI, senza tuttavia alterare le condizioni di parità.

² Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli ("direttiva quadro") (GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1).

³ Documento di lavoro dei servizi della Commissione intitolato "Fitness Check of the EU legal framework for the type-approval of motor vehicles" (SWD (2013) 466 final).

- (5) Inoltre, i recenti problemi incontrati nell'attuazione del quadro di omologazione hanno fatto emergere carenze specifiche e dimostrano la necessità di una revisione sostanziale per garantire un quadro normativo solido, trasparente, prevedibile e sostenibile che garantisca un livello elevato di sicurezza e di protezione della salute e dell'ambiente.
- (6) Il presente regolamento stabilisce le norme e i principi armonizzati per l'omologazione dei tipi di veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche destinati a tali veicoli, e per l'omologazione individuale, al fine di garantire il funzionamento corretto del mercato interno a beneficio delle imprese e dei consumatori e di offrire un livello elevato di sicurezza e di protezione della salute e dell'ambiente.
- (7) Il presente regolamento stabilisce le prescrizioni tecniche e amministrative sostanziali per l'omologazione dei veicoli a motore delle categorie M ed N e dei loro rimorchi (categoria O), nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche destinati a tali veicoli, al fine di garantire un adeguato livello di sicurezza e di prestazioni ambientali. Tali categorie comprendono, rispettivamente, i veicoli a motore per il trasporto di passeggeri, i veicoli a motore per il trasporto di merci e i loro rimorchi.
- (8) Il presente regolamento dovrebbe rafforzare il quadro di omologazione vigente, in particolare mediante l'introduzione di disposizioni in materia di vigilanza del mercato. La vigilanza del mercato nel settore automobilistico dovrebbe essere introdotta specificando gli obblighi degli operatori economici nella catena di fornitura, le responsabilità delle autorità preposte all'applicazione della legge negli Stati membri e le misure da adottare quando si rilevano sul mercato prodotti dell'industria automobilistica che costituiscono gravi rischi per la sicurezza o l'ambiente, o che non sono conformi alle prescrizioni di omologazione.

- (9) Si dovrebbe garantire un'efficace attuazione delle prescrizioni di omologazione rafforzando le disposizioni sulla conformità della produzione, tra l'altro, prevedendo audit periodici obbligatori dei metodi di controllo della conformità e della conformità costante dei prodotti interessati e rafforzando le prescrizioni relative alla competenza, agli obblighi e alle prestazioni dei servizi tecnici che eseguono le prove di omologazione globale di un tipo di veicolo sotto la responsabilità delle autorità di omologazione. Il funzionamento corretto dei servizi tecnici è fondamentale per garantire un livello elevato di sicurezza e di tutela dell'ambiente e affinché i cittadini abbiano fiducia nel sistema. I criteri di designazione dei servizi tecnici di cui alla direttiva 2007/46/CE dovrebbero essere specificati in modo più dettagliato per garantire coerenza nella loro applicazione. I metodi di valutazione dei servizi tecnici negli Stati membri tendono a divergere progressivamente alla luce dell'accresciuta complessità del loro lavoro. È pertanto necessario prevedere obblighi procedurali che assicurino uno scambio di informazioni e il monitoraggio delle prassi degli Stati membri per la valutazione, la designazione, la notifica e il monitoraggio dei servizi tecnici. Tali obblighi procedurali dovrebbero eliminare le eventuali discrepanze esistenti nei metodi usati e nell'interpretazione dei criteri per la designazione dei servizi tecnici.

- (10) L'esigenza delle autorità designanti di controllare e monitorare i servizi tecnici è aumentata dal momento che il progresso tecnico ha accresciuto il rischio che essi non dispongano delle competenze necessarie per sottoporre a prova i nuovi dispositivi o le nuove tecnologie che emergono nel loro ambito di attività. Poiché il progresso tecnico riduce la durata dei cicli dei prodotti e gli intervalli delle valutazioni in loco di sorveglianza e del monitoraggio variano, [...] **la validità della designazione dei servizi tecnici dovrebbe essere limitata nel tempo, il che dovrebbe garantire una valutazione periodica della competenza dei servizi tecnici.**
- (11) La designazione e il monitoraggio dei servizi tecnici da parte degli Stati membri, secondo criteri rigorosi e dettagliati, dovrebbero quindi essere oggetto di controlli di supervisione a livello dell'Unione, compresi audit indipendenti, quale condizione per il rinnovo della loro notifica [...]. La posizione dei servizi tecnici nei confronti dei costruttori dovrebbe essere rafforzata, anche per quanto riguarda il loro diritto e dovere di effettuare ispezioni senza preavviso negli stabilimenti e di condurre prove fisiche o di laboratorio sui prodotti oggetto del presente regolamento, per garantire che i costruttori mantengano la conformità dopo aver ottenuto un'omologazione dei loro prodotti.
- (12) Al fine di aumentare la trasparenza e la fiducia reciproca e di allineare e sviluppare ulteriormente i criteri di valutazione, designazione e notifica dei servizi tecnici, nonché le procedure di estensione e di rinnovo, gli Stati membri dovrebbero cooperare tra loro e con la Commissione. Essi dovrebbero consultarsi reciprocamente e con la Commissione su questioni di rilevanza generale per l'attuazione del presente regolamento e fornire informazioni alla Commissione e agli altri Stati membri [...].

- (13) In caso di designazione di un servizio tecnico basata sull'accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴, gli organismi di accreditamento e le autorità designanti dovrebbero scambiarsi informazioni pertinenti per la valutazione della competenza dei servizi tecnici.
- (14) Gli Stati membri dovrebbero riscuotere diritti per la designazione e il monitoraggio dei servizi tecnici per garantire la sostenibilità del monitoraggio di tali servizi tecnici da parte degli Stati membri e stabilire condizioni di parità per i servizi tecnici. [...]
- (15) Laddove, nonostante le misure adottate per garantire un'applicazione e un follow-up coerenti dei requisiti da parte degli Stati membri, la competenza di un servizio tecnico sia in dubbio, la Commissione dovrebbe avere la possibilità di esaminare i singoli casi.
- (16) Per garantire che le prove e i verbali dei servizi tecnici non siano influenzati da circostanze illegittime, l'organizzazione e il funzionamento dei servizi tecnici dovrebbero assicurarne la piena imparzialità **e indipendenza**. Per essere in grado di svolgere i propri compiti in modo coerente e sistematico, i servizi tecnici dovrebbero possedere un sistema di gestione soddisfacente che comprenda disposizioni in materia di segreto professionale. Al fine di consentire ai servizi tecnici di espletare correttamente le proprie mansioni, il livello di conoscenze, [...] competenza e [...] indipendenza del loro personale dovrebbe [...] essere garantito [...] in ogni circostanza.

⁴ Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).

(17) [...]

(18) È necessario un solido meccanismo di applicazione delle regole in materia di conformità al fine di garantire il soddisfacimento delle prescrizioni del presente regolamento. Garantire la conformità ai requisiti di omologazione e di conformità della produzione della normativa che disciplina il settore automobilistico dovrebbe rimanere la principale responsabilità delle autorità di omologazione, in quanto si tratta di un obbligo strettamente legato al rilascio dell'omologazione e richiede un'approfondita conoscenza del suo contenuto. È quindi importante che la performance delle autorità di omologazione sia regolarmente verificata [...]. **Il sistema di verifica della conformità è rafforzato dal riconoscimento di un processo formale di accreditamento dei servizi tecnici o tramite l'introduzione di una valutazione periodica inter pares in relazione alla valutazione e al monitoraggio dei servizi tecnici da parte delle autorità di omologazione. S'intende in tal modo** garantire che nel far rispettare le prescrizioni di omologazione tutte le autorità di omologazione applichino un livello uniforme di qualità e rigore. [...]

- (19) Un maggiore coordinamento delle autorità nazionali tramite lo scambio di informazioni e valutazioni coordinate sotto la direzione di un'autorità di coordinamento è fondamentale per garantire un livello costantemente elevato di sicurezza e di tutela della salute e dell'ambiente nel mercato interno. Questo coordinamento dovrebbe anche consentire un uso più efficiente delle limitate risorse nazionali. A tal fine dovrebbe essere istituito un forum **consultivo** per gli Stati membri e la Commissione **con l'obiettivo di promuovere le buone pratiche**, di scambiare informazioni [...] e di coordinare [...] le attività connesse all'applicazione della normativa in materia di omologazione. La cooperazione tra gli Stati membri in questo campo, che attualmente ha un carattere informale, verrebbe rafforzata da un quadro più formale. **Il forum dovrebbe essere composto da rappresentanti delle autorità di omologazione e di vigilanza del mercato nominati dagli Stati membri. I rappresentanti partecipanti a una determinata riunione dovrebbero essere selezionati sulla base delle questioni discusse dal forum.**
- (20) Le norme sulla vigilanza del mercato dell'Unione e sul controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione stabilite nel regolamento (CE) n. 765/2008 si applicano ai veicoli a motore e ai loro rimorchi, nonché ai sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli, senza impedire agli Stati membri di scegliere le autorità competenti incaricate dello svolgimento di tali compiti. La vigilanza del mercato può essere una competenza condivisa tra diverse autorità nazionali per tener conto dei sistemi nazionali di vigilanza del mercato degli Stati membri istituiti ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008. [...]
- (21) [...]
- (22) Al fine di aumentare la trasparenza del processo di omologazione e di agevolare lo scambio di informazioni e la verifica indipendente da parte delle autorità di vigilanza del mercato, delle autorità di omologazione e della Commissione, la documentazione relativa all'omologazione dovrebbe essere fornita [...] ferme restando le deroghe dovute alla tutela degli interessi commerciali e alla protezione dei dati personali.

(23) Gli obblighi delle autorità nazionali in materia di vigilanza del mercato di cui al presente regolamento sono più specifici di quelli stabiliti all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 765/2008 per tenere conto delle specificità del quadro di omologazione e della necessità di integrarlo con un meccanismo di vigilanza del mercato efficace che garantisca una rigorosa verifica [...] della conformità dei prodotti oggetto del presente regolamento.

(23 bis) La verifica della conformità dei veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche sul mercato sulla base di una robusta valutazione del rischio è essenziale per il corretto funzionamento della vigilanza del mercato. Ciò, completato dalla definizione di un numero minimo di controlli all'anno sui veicoli [...] dovrebbe contribuire a un'attuazione efficace a livello dell'Unione degli obblighi di vigilanza del mercato.

(23 ter) Nel tempo il numero minimo di controlli dovrebbe coprire tutte le prove e i controlli necessari per verificare la conformità. I controlli effettuati sui componenti originali, laddove possano riprodurre i controlli effettuati sui veicoli senza compromettere l'integrità dei controlli, potrebbero essere considerati parte di questo numero minimo di controlli.

(23 quater) Le prove effettuate su un veicolo in uno Stato membro possono essere utilizzate ai fini dell'adozione di misure correttive e restrittive in un altro Stato membro. I risultati dei controlli effettuati sui veicoli all'interno di uno Stato membro dovrebbero essere considerati idonei per sollecitare misure correttive e restrittive in un altro Stato membro. Il trasporto fisico dei veicoli, pertanto, non dovrebbe essere richiesto ai fini di eventuali controlli effettuati per conto di un altro Stato membro.

24) **Le autorità nazionali, nell'ambito della loro verifica della conformità, dovrebbero prendere in considerazione prove e ispezioni relative alla conformità in servizio dei veicoli.** [...] La scelta dei veicoli da sottoporre a tale verifica [...] della conformità dovrebbe essere basata su un'adeguata valutazione del rischio che tenga conto della gravità dell'eventuale non conformità e della probabilità che si verifichi.

- (25) Inoltre, la Commissione dovrebbe organizzare e svolgere o richiedere l'esecuzione di ispezioni e prove [...] di verifica della conformità indipendenti da quelle condotte dagli Stati membri nel quadro dei loro obblighi di vigilanza del mercato nazionale. Qualora tali prove e ispezioni stabiliscano una non conformità o si accerti che un'omologazione è stata rilasciata sulla base di dati inesatti, la Commissione dovrebbe essere autorizzata ad avviare a livello di Unione misure correttive volte a ripristinare la conformità dei veicoli interessati e ad esaminare le ragioni della non correttezza dell'omologazione. Occorrerebbe garantire un finanziamento adeguato a titolo del bilancio generale dell'Unione per consentire l'esecuzione di tali prove e ispezioni di verifica della conformità. In considerazione dei vincoli di bilancio imposti dal quadro finanziario pluriennale 2014-2020, l'attuazione della proposta legislativa dovrà basarsi sulle risorse esistenti ed essere concepita in modo tale da non generare ulteriori [...] **oneri** finanziari. [...]
- (26) Per garantire un livello elevato di sicurezza funzionale del veicolo, di protezione degli occupanti del veicolo e degli altri utenti della strada e di tutela dell'ambiente, è opportuno continuare ad armonizzare le prescrizioni tecniche e le norme ambientali applicabili ai veicoli, ai sistemi, ai componenti e alle entità tecniche e ad adeguarle ai progressi tecnici e scientifici.

- (27) Il fatto che alcuni sistemi, componenti, entità tecniche o parti e accessori possano essere montati su un veicolo successivamente alla sua immissione sul mercato, alla sua immatricolazione o alla sua entrata in circolazione non dovrebbe pregiudicare gli obiettivi del presente regolamento. Occorrerebbe quindi adottare misure adeguate per garantire che i sistemi, i componenti, le entità tecniche o le parti e gli accessori che possono essere montati sui veicoli e che potrebbero pregiudicare in modo significativo il funzionamento di sistemi essenziali per la sicurezza funzionale o la protezione ambientale, siano oggetto di controlli da parte di un'autorità di omologazione prima di essere immessi sul mercato, immatricolati o di entrare in circolazione.
- (28) Il sistema di omologazione UE deve consentire a ciascuno Stato membro di confermare che ogni tipo di veicolo e ogni tipo di sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tale tipo di veicolo sono stati sottoposti alle prove e alle ispezioni di cui al presente regolamento per verificarne la conformità alle prescrizioni di omologazione del presente regolamento e che il relativo costruttore ha ottenuto per essi una scheda di omologazione. Il sistema di omologazione UE impone al costruttore di produrre veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche conformi al tipo omologato. Tale conformità è certificata dal costruttore di veicoli mediante il rilascio di un certificato di conformità per ogni veicolo. Ciascun veicolo accompagnato da un certificato di conformità valido dovrebbe poter essere messo a disposizione sul mercato e immatricolato per essere utilizzato in tutta l'Unione.

- (29) La conformità della produzione è uno dei fondamenti del sistema di omologazione UE e pertanto le disposizioni adottate dal costruttore per garantire tale conformità dovrebbero essere approvate dall'autorità competente o da un servizio tecnico in possesso delle qualifiche necessarie designato a tal fine, oltre ad essere oggetto di regolari verifiche tramite audit periodici indipendenti. Inoltre, le autorità di omologazione dovrebbero garantire la verifica della conformità costante dei prodotti in questione.
- (30) [...]
- (31) La valutazione dei presunti gravi rischi per la sicurezza e di danni alla salute pubblica e all'ambiente dovrebbe essere svolta a livello nazionale, ma occorrerebbe garantire un coordinamento a livello di Unione in caso di presunto rischio o danno che si estenda oltre il territorio di uno Stato membro, al fine di condividere le risorse e di garantire la coerenza delle azioni correttive da adottare per attenuare il rischio e il danno individuati.

- (32) Al fine di garantire che tutti i veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche immessi sul mercato offrano un livello elevato di sicurezza e di protezione dell'ambiente, il costruttore o qualsiasi altro operatore economico della catena di fornitura dovrebbe adottare misure correttive efficaci, compreso il richiamo dei veicoli, qualora un veicolo, un sistema, un componente o un'entità tecnica presenti un rischio grave per gli utilizzatori o per l'ambiente ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 765/2008. Le autorità di omologazione dovrebbero essere abilitate a valutare e verificare se tali misure siano sufficienti. Le autorità degli altri Stati membri dovrebbero avere il diritto di adottare misure di salvaguardia nel caso in cui ritengano che le misure correttive adottate dal costruttore non siano sufficienti.
- (33) È opportuno garantire un'adeguata flessibilità, tramite regimi di omologazione alternativi, ai costruttori che producono veicoli in piccole serie. Essi dovrebbero poter beneficiare dei vantaggi del mercato interno dell'Unione a condizione che i loro veicoli siano conformi alle specifiche prescrizioni di omologazione UE dei veicoli prodotti in piccole serie. In un ristretto numero di casi è opportuno consentire l'omologazione nazionale di piccole serie. Per evitare abusi, qualsiasi procedura semplificata per i veicoli prodotti in piccole serie dovrebbe applicarsi solo nei casi in cui la produzione è molto limitata. È quindi necessario definire in modo preciso il concetto di veicoli prodotti in piccole serie, in termini di numero di veicoli prodotti, di prescrizioni da rispettare e di condizioni per l'immissione sul mercato di tali veicoli. È altrettanto importante specificare un regime di omologazione individuale alternativo, in particolare per garantire una flessibilità sufficiente per l'omologazione dei veicoli costruiti in più fasi.

- (34) L'Unione è parte contraente dell'Accordo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni ("accordo del 1958 riveduto")⁵. L'Unione ha accettato un numero rilevante di regolamenti allegati all'accordo del 1958 riveduto e ha pertanto l'obbligo di accettare le omologazioni rilasciate a norma di tali regolamenti, in quanto conformi alle prescrizioni equivalenti dell'Unione. Al fine di semplificare il proprio quadro di omologazione e di allinearlo al quadro internazionale dell'UNECE, con il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶ l'Unione ha abrogato le sue direttive specifiche in materia di omologazione e le ha sostituite con l'applicazione obbligatoria dei regolamenti UNECE pertinenti. Per ridurre gli oneri amministrativi della procedura di omologazione, è opportuno consentire ai costruttori di veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche di ottenere l'omologazione a norma del presente regolamento, se del caso, direttamente tramite l'ottenimento dell'omologazione a norma dei pertinenti regolamenti UNECE elencati negli allegati del presente regolamento.
- (35) Di conseguenza, è opportuno incorporare nella legislazione in materia di omologazione UE i regolamenti UNECE e le relative modifiche che l'Unione ha approvato o che applica in conformità della decisione 97/836/CE del Consiglio⁷. È dunque opportuno delegare alla Commissione il potere di modificare gli allegati del presente regolamento e di adottare atti delegati al fine di garantire che i riferimenti ai regolamenti UNECE e alle rispettive modifiche nell'elenco degli atti normativi pertinenti siano tenuti aggiornati.

⁵ Decisione 97/836/CE del Consiglio, del 27 novembre 1997, ai fini dell'adesione della Comunità europea all'accordo della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni ("Accordo del 1958 riveduto") (GU L 346 del 17.12.1997, pag. 81).

⁶ Regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1).

⁷ Decisione 97/836/CE del Consiglio, del 27 novembre 1997 (GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78).

- (36) Per migliorare il funzionamento del mercato interno, in particolare per quanto riguarda la libera circolazione delle merci, la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi, sono necessari un accesso illimitato alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione dei veicoli, attraverso una funzione di ricerca standardizzata che consenta di reperire le informazioni tecniche, e una concorrenza effettiva sul mercato dei servizi che forniscono tali informazioni. Finora le prescrizioni relative alla messa a disposizione delle informazioni sulla riparazione e la manutenzione sono state stabilite nel regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio⁸, nel regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio⁹, nel regolamento (UE) n. 692/2008 della Commissione¹⁰ e nel regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione¹¹. Tali prescrizioni dovrebbero essere consolidate nel presente regolamento e i regolamenti (CE) n. 715/2007, (CE) n. 595/2009, (UE) n. 692/2008 e (UE) n. 582/2011 dovrebbero essere modificati di conseguenza.
- (37) Il progresso tecnico, che introduce nuovi metodi o nuove tecniche per la diagnosi e la riparazione dei veicoli, come l'accesso remoto alle informazioni e al software del veicolo, non dovrebbe indebolire gli obiettivi del presente regolamento per quanto concerne l'accesso alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione da parte degli operatori indipendenti.

⁸ Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo (GU L 171 del 29.6.2007, pag. 1).

⁹ Regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, relativo all'omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) e all'accesso alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 e la direttiva 2007/46/CE e che abroga le direttive 80/1269/CEE, 2005/55/CE e 2005/78/CE (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 1).

¹⁰ Regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione, del 18 luglio 2008, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo (GU L 199 del 28.7.2008, pag. 1).

¹¹ Regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le emissioni dei veicoli pesanti (Euro VI) e recante modifica degli allegati I e III della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 167 del 25.6.2011, pag. 1).

(37 bis) Al fine di garantire una concorrenza effettiva sul mercato dei servizi relativi alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione dei veicoli e di precisare che tra le informazioni in questione rientrano anche quelle che devono essere fornite agli operatori indipendenti, in modo da assicurare che il mercato della riparazione e della manutenzione indipendenti nel suo complesso possa competere con i concessionari autorizzati, indipendentemente dal fatto che il costruttore del veicolo fornisca tali informazioni direttamente ai riparatori e concessionari autorizzati, è necessario stabilire i dettagli delle informazioni da fornire ai fini dell'accesso alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione dei veicoli.

(37 ter) Poiché attualmente non esiste una procedura strutturata comune per lo scambio di dati relativi ai componenti dei veicoli tra i costruttori di veicoli e gli operatori indipendenti, è opportuno elaborare principi per tale scambio di dati. Il Comitato europeo di normazione (CEN) dovrebbe sviluppare formalmente una futura procedura strutturata comune relativa al formato standardizzato dei dati scambiati senza che il mandato ad esso conferito predetermini il livello di dettaglio della norma. In particolare, il lavoro del CEN dovrebbe riflettere allo stesso modo gli interessi e le necessità dei costruttori di veicoli e degli operatori indipendenti e avere ad oggetto anche l'esame di soluzioni quali formati di dati aperti descritti da metadati ben definiti per consentire l'adattamento delle infrastrutture informatiche esistenti.

- (38) Al fine di garantire condizioni uniformi di applicazione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio¹².
- (39) Al fine di integrare il presente regolamento con ulteriori dettagli tecnici, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alle prescrizioni di omologazione concernenti le prestazioni ambientali e di sicurezza dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche destinati a tali veicoli. È particolarmente importante che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati, la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
- (40) Gli Stati membri dovrebbero stabilire regole sulle sanzioni da irrogare in caso di violazione del presente regolamento e assicurarne l'applicazione. Tali sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri devono comunicare annualmente alla Commissione le sanzioni irrogate per monitorare la coerenza dell'attuazione delle disposizioni in questione.
- (41) Per motivi di chiarezza, razionalità e semplificazione, è opportuno abrogare la direttiva 2007/46/CE e sostituirla con il presente regolamento. L'adozione di un regolamento garantisce che le disposizioni siano direttamente applicabili e che possano essere aggiornate in modo tempestivo e più efficiente per tener meglio conto del progresso tecnico e degli sviluppi normativi nel quadro dell'accordo del 1958 riveduto.

¹² Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(42) Al fine di **sostenere misure correttive e restrittive a livello dell'UE**[...], dovrebbe spettare alla Commissione l'irrogazione di sanzioni amministrative armonizzate agli operatori economici che hanno violato il presente regolamento, indipendentemente dal luogo in cui il veicolo, il sistema, il componente o l'entità tecnica sono stati inizialmente omologati.

Mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura d'esame, la Commissione dovrebbe definire la procedura, i metodi per il calcolo e la riscossione delle sanzioni amministrative sulla base dei principi definiti.

(43) Ogniqualvolta le misure previste dal presente regolamento comportino il trattamento di dati personali, tale trattamento dovrebbe essere effettuato in conformità della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹³ e del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁴ nonché delle relative misure nazionali di esecuzione.

¹³ Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

¹⁴ Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

- (44) Al fine di consentire agli Stati membri, alle autorità nazionali e agli operatori economici di prepararsi all'applicazione delle nuove norme introdotte dal presente atto, è opportuno fissare una data di applicazione successiva all'entrata in vigore.
- (45) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire l'adozione di regole armonizzate relative alle prescrizioni amministrative e tecniche per l'omologazione dei veicoli delle categorie M, N e O e dei loro sistemi, componenti ed entità tecniche nonché alla vigilanza del mercato di tali veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono invece, a motivo della loro portata e dei loro effetti, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1 *Oggetto*

1. Il presente regolamento stabilisce le disposizioni amministrative e le prescrizioni tecniche per l'omologazione e l'immissione sul mercato di tutti i nuovi tipi di veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche [...] di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e si applica anche alle omologazioni individuali.

Il presente regolamento stabilisce inoltre le disposizioni relative all'immissione sul mercato e all'entrata in circolazione di parti e accessori che possono comportare gravi rischi per il corretto funzionamento di sistemi essenziali dei veicoli di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

2. Il presente regolamento stabilisce le prescrizioni di vigilanza del mercato dei veicoli, dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche che sono soggetti ad omologazione conformemente al presente regolamento, nonché delle parti e degli accessori destinati a tali veicoli.

Articolo 2
Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai veicoli a motore delle categorie M e N e ai loro rimorchi della categoria O destinati ad essere utilizzati su strade pubbliche, compresi quelli progettati e costruiti in una o più fasi, e ai sistemi, ai componenti e alle entità tecniche nonché alle parti e agli accessori progettati e costruiti per tali veicoli e rimorchi.

2. Il presente regolamento non si applica ai seguenti veicoli:
 - a) veicoli agricoli o forestali [...] come definiti nel regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁵;
 - b) veicoli a motore a due o tre ruote e quadricicli come definiti nel regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁶;
 - c) veicoli [...] **cingolati**;
 - d) veicoli progettati e costruiti o adattati per essere utilizzati esclusivamente dalle forze armate.**

¹⁵ Regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 febbraio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali (GU L 60 del 2.3.2013, pag. 1).

¹⁶ Regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli (GU L 60 del 2.3.2013, pag. 52).

3. Per i seguenti veicoli [...] il costruttore può chiedere l'omologazione del tipo o l'omologazione individuale a norma del presente regolamento, a condizione che tali veicoli soddisfino le prescrizioni [...] del presente regolamento:

- a) veicoli progettati e costruiti per essere essenzialmente utilizzati in cantieri edili, cave, installazioni portuali o aeroportuali;
- b) veicoli progettati e costruiti **o adattati** per essere utilizzati [...] dalla protezione civile, dai servizi antincendio e dai servizi responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico;
- c) veicoli semoventi specificamente progettati e costruiti per eseguire lavori e che, per le loro caratteristiche costruttive, non sono idonei al trasporto di passeggeri o di merci **e che non sono macchine montate su un telaio di veicolo a motore.**

Tali omologazioni non pregiudicano l'applicazione della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine.

4. Per i veicoli seguenti il costruttore può chiedere l'omologazione individuale a norma del presente regolamento:

- a) veicoli destinati esclusivamente alle corse automobilistiche su strada;
- b) prototipi di veicoli utilizzati su strada sotto la responsabilità di un costruttore per lo svolgimento di specifici programmi di prove, purché siano stati progettati e costruiti specificamente a tal fine.

Articolo 3
Definizioni

Ai fini del presente regolamento **e degli atti normativi [...] elencati nell'allegato IV, salvo disposizioni contrarie ivi contenute**, si intende per:

- 1) "omologazione", la procedura con cui un'autorità di omologazione certifica che un tipo di veicolo, di sistema, di componente o di entità tecnica è conforme alle disposizioni amministrative e alle prescrizioni tecniche pertinenti;
- 2) "vigilanza del mercato", le attività svolte e le misure adottate dalle autorità di vigilanza del mercato per garantire che veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche nonché parti e accessori messi a disposizione sul mercato siano conformi alle prescrizioni fissate nella pertinente normativa **di armonizzazione** dell'Unione e non presentino rischi per la salute, la sicurezza o qualsiasi altro aspetto di tutela del pubblico interesse;
- 3) "veicolo", ogni veicolo a motore o il suo rimorchio quali definiti ai punti 10 e 11;
- 4) "sistema", un insieme di dispositivi che, combinati, svolgono una o più funzioni specifiche in un veicolo e che è soggetto alle prescrizioni del presente regolamento o di qualsivoglia degli atti normativi elencati nell'allegato IV;
- 5) "componente", un dispositivo destinato a far parte di un veicolo che può essere omologato indipendentemente da tale veicolo e che è soggetto alle prescrizioni del presente regolamento o di qualsivoglia degli atti normativi elencati nell'allegato IV, **qualora l'atto normativo lo preveda espressamente**;

- 6) "entità tecnica", un dispositivo destinato a far parte di un veicolo che può essere omologato separatamente, ma soltanto in relazione ad uno o più tipi di veicoli determinati, e che è soggetto alle prescrizioni del presente regolamento o di qualsivoglia degli atti normativi elencati nell'allegato IV, **qualora l'atto normativo lo preveda espressamente**;
- 7) "parti", i prodotti usati per l'assemblaggio, la riparazione e la manutenzione di un veicolo nonché i pezzi di ricambio;
- 8) "accessori", i prodotti diversi dalle parti che possono essere aggiunti a un veicolo o montati su di esso;
- 9) "costruttore", una persona fisica o giuridica che è responsabile di tutti gli aspetti dell'omologazione di un tipo di veicolo, di sistema, di componente o di entità tecnica o dell'omologazione individuale o della procedura di autorizzazione di parti e accessori, della garanzia di conformità della produzione e delle questioni di vigilanza del mercato concernenti i veicoli, i sistemi, i componenti, le entità tecniche, le parti e gli accessori prodotti, indipendentemente dal fatto che tale persona sia o non sia direttamente coinvolta in tutte le fasi di progettazione e costruzione del veicolo, del sistema, del componente o dell'entità tecnica in questione;
- 10) "veicolo a motore", ogni veicolo azionato da un motore progettato e costruito per muoversi con mezzi propri che abbia almeno quattro ruote, che sia completo, completato o incompleto e abbia una velocità massima di progetto superiore a 25 km/h;
- 11) "rimorchio", ogni veicolo su ruote non semovente progettato e costruito per essere trainato da un veicolo a motore **che possa ruotare almeno intorno a un asse orizzontale perpendicolare al piano mediano longitudinale e a un asse verticale parallelo al piano mediano longitudinale del veicolo trattore**;

- 12) "autorità di omologazione", [...] l'autorità o [...] le autorità di uno Stato membro, da questo notificate alla Commissione, competenti per tutti gli aspetti dell'omologazione di un tipo di veicolo, di sistema, di componente o di entità tecnica, o per l'omologazione individuale, per la procedura di autorizzazione di parti e accessori, per il rilascio e l'eventuale revoca o rifiuto delle schede di omologazione, che fungono da punto di contatto per le autorità di omologazione degli altri Stati membri e che sono responsabili della designazione dei servizi tecnici e di garantire che gli obblighi in materia di conformità della produzione del costruttore siano rispettati;
- 13) "autorità di vigilanza del mercato", l'autorità o le autorità nazionali preposte alla vigilanza del mercato nel territorio dello Stato membro;
- 14) "autorità nazionale", un'autorità di omologazione o qualsiasi altra [...] autorità che partecipa ed è responsabile della vigilanza del mercato, del controllo alle frontiere o dell'immatricolazione in uno Stato membro in relazione a veicoli, sistemi, componenti, entità tecniche, nonché parti o accessori;
- 15) "immissione sul mercato", la messa a disposizione per la prima volta nell'Unione di un veicolo, un sistema, un componente, un'entità tecnica, una parte o un accessorio;
- 16) "immatricolazione", l'autorizzazione amministrativa [...] all'entrata in circolazione di un veicolo **omologato** nel traffico stradale [...] **che comporta** l'identificazione del veicolo e l'attribuzione **al medesimo** di un numero di serie, **denominato numero di immatricolazione, a titolo permanente [...] o per un breve periodo**;
- 17) "entrata in circolazione", il primo uso nell'Unione, conforme allo scopo per cui è stato progettato, di un veicolo, un sistema, un componente, un'entità tecnica, una parte o un accessorio;

- 18) "operatore economico", il costruttore, il rappresentante del costruttore, l'importatore o il distributore;
- 19) "omologazione globale di un tipo di veicolo", la procedura con cui un'autorità di omologazione certifica che un tipo di veicolo incompleto, completo o completato è conforme alle disposizioni amministrative e alle prescrizioni tecniche pertinenti;
- 20) "omologazione in più fasi", la procedura con cui una o più autorità di omologazione certificano che, a seconda dello stato di completamento, un tipo di veicolo incompleto o completato è conforme alle disposizioni amministrative e alle prescrizioni tecniche pertinenti;
- 21) "veicolo incompleto", un veicolo che, per conformarsi alle prescrizioni tecniche pertinenti del presente regolamento e degli atti normativi elencati nell'allegato IV, deve essere completato in almeno una fase successiva;
- 22) "omologazione UE", la procedura con cui un'autorità di omologazione certifica che un tipo di veicolo, di sistema, di componente o di entità tecnica è conforme alle disposizioni amministrative e alle prescrizioni tecniche pertinenti del presente regolamento e degli atti normativi elencati nell'allegato IV;
- 23) "scheda di omologazione", il documento con cui l'autorità di omologazione certifica ufficialmente l'omologazione di un tipo di veicolo, di sistema, di componente o di entità tecnica;

- 24) "rappresentante del costruttore", la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che, debitamente nominata dal costruttore, lo rappresenta davanti all'autorità di omologazione o all'autorità di vigilanza del mercato e agisce in suo nome negli ambiti oggetto del presente regolamento;
- 25) "importatore", una persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che immette sul mercato un veicolo, un sistema, un componente, un'entità tecnica, una parte o un accessorio che è stato costruito in un paese terzo;
- 26) "omologazione nazionale", la procedura con cui un'autorità di omologazione certifica che un tipo di veicolo, di sistema, di componente o di entità tecnica è conforme alle disposizioni amministrative e alle prescrizioni tecniche pertinenti stabilite nella legislazione nazionale di uno Stato membro; la validità di tale omologazione è limitata al territorio di tale Stato membro;
- 27) "certificato di conformità", il documento [...] rilasciato dal costruttore [...] in cui si attesta che un veicolo prodotto è conforme al tipo di veicolo omologato **e a tutti gli atti normativi al momento della sua produzione;**
- 28) "distributore", un concessionario o qualsiasi altra persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal costruttore o dall'importatore, che mette a disposizione sul mercato un veicolo, un sistema, un componente, un'entità tecnica, una parte o un accessorio;
- 29) "messa a disposizione sul mercato", la fornitura di un veicolo, un sistema, un componente, un'entità tecnica, una parte o un accessorio, a titolo oneroso o gratuito, affinché sia distribuito o usato sul mercato nel corso di un'attività commerciale;
- 30) "omologazione a tappe", la procedura che consiste nell'ottenere gradualmente la serie completa di schede di omologazione UE per i sistemi, i componenti e le entità tecniche che fanno parte di un veicolo e che conduce, nella fase finale, all'omologazione globale di un tipo di veicolo;

- 31) "omologazione in un'unica tappa", la procedura con cui un'autorità di omologazione certifica con un'unica operazione che un tipo di veicolo, di sistema, di componente o di entità tecnica nel suo complesso è conforme alle disposizioni amministrative e alle prescrizioni tecniche pertinenti;
- 32) "omologazione mista", un'omologazione a tappe per la quale sono state ottenute una o più omologazioni di sistemi durante la fase finale dell'omologazione globale di un tipo di veicolo, senza bisogno di rilasciare le schede di omologazione UE per tali sistemi;
- 33) "veicolo completato", un veicolo che risulta dalla procedura di omologazione in più fasi e che è conforme alle prescrizioni tecniche pertinenti del presente regolamento e degli atti normativi elencati nell'allegato IV;
- 34) "veicolo completo", un veicolo che non deve essere completato per essere conforme alle prescrizioni tecniche pertinenti del presente regolamento e degli atti normativi elencati nell'allegato IV;
- 35) "tipo di veicolo", un [...] determinato **gruppo** [...] di veicoli identici almeno per quanto riguarda i criteri essenziali specificati nell'allegato II, parte B, e che può comprendere le varianti e versioni indicate nel medesimo allegato;
- 36) "servizio tecnico", un organismo o un ente che l'autorità di omologazione designa come laboratorio presso il quale effettuare le prove oppure come organismo di valutazione della conformità presso il quale effettuare le valutazioni iniziali e altre prove o ispezioni;
- 37) "veicolo base", qualsiasi veicolo usato nella fase iniziale di un'omologazione in più fasi **indipendentemente da se sia già dotato di motore o ruote [...]**;

- 38) "omologazione di un sistema", la procedura con cui un'autorità di omologazione certifica che un tipo di sistema è conforme alle disposizioni amministrative e alle prescrizioni tecniche pertinenti;
- 39) "omologazione di un'entità tecnica", la procedura con cui un'autorità di omologazione certifica che un tipo di entità tecnica è conforme alle disposizioni amministrative e alle prescrizioni tecniche pertinenti in relazione a uno o più tipi di veicoli specificati;
- 40) "omologazione di un componente", la procedura con cui un'autorità di omologazione certifica che un tipo di componente, in modo indipendente da un veicolo, è conforme alle disposizioni amministrative e alle prescrizioni tecniche pertinenti;
- 41) "metodo di prova virtuale", simulazioni al computer e calcoli atti a dimostrare che un veicolo, un sistema, un componente o un'entità tecnica soddisfa le prescrizioni tecniche di un atto normativo elencato nell'allegato IV senza ricorrere all'uso di un veicolo, di un sistema, di un componente o di un'entità tecnica reale;
- 42) "omologazione individuale", la procedura con cui un'autorità di omologazione certifica che un determinato veicolo, unico o meno, è conforme alle disposizioni amministrative e alle prescrizioni tecniche pertinenti per l'omologazione individuale UE [...] **g** per l'omologazione individuale nazionale;
- 43) "veicolo di fine serie", un veicolo facente parte di uno stock che non può o non può più essere messo a disposizione sul mercato, immatricolato o entrare in circolazione a causa dell'entrata in vigore di nuove prescrizioni tecniche per le quali non è stato omologato;

- 44) "prescrizioni alternative", disposizioni amministrative e prescrizioni tecniche intese a garantire un livello di sicurezza funzionale, di tutela dell'ambiente e di sicurezza sul lavoro il più possibile equivalente a quello previsto da uno o più degli atti normativi elencati nell'allegato IV;
- 45) "pezzi di ricambio", i prodotti destinati a essere montati in o su un veicolo per sostituirne parti originali, compresi i prodotti che sono necessari per l'utilizzo di un veicolo, ad eccezione del carburante;
- 46) "informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo", tutte le informazioni richieste per la diagnosi, la manutenzione, l'ispezione, il controllo periodico, la riparazione, la riprogrammazione, [...] la reinizializzazione **o il supporto diagnostico a distanza** del veicolo, nonché per il montaggio sul veicolo di parti e accessori, che sono fornite dal costruttore ai propri concessionari e riparatori autorizzati, compresi tutte le modifiche e i supplementi successivi di tali informazioni;

46 bis) [...]

- 47) "operatore indipendente", una persona fisica o giuridica, diversa da un concessionario o da un riparatore autorizzato, coinvolta direttamente o indirettamente nella riparazione e manutenzione di veicoli, compresi riparatori, costruttori o distributori di utensili, apparecchiature per la riparazione o pezzi di ricambio, editori di informazioni tecniche, club automobilistici, addetti al soccorso stradale, addetti a servizi d'ispezione e di prova e alla formazione di installatori, costruttori e riparatori di equipaggiamenti per veicoli alimentati da carburanti alternativi. Indica altresì i distributori, i concessionari o i riparatori autorizzati in seno al sistema di distribuzione di un certo costruttore di veicoli nella misura in cui forniscono servizi di riparazione e manutenzione di veicoli relativamente ai quali non sono membri del sistema di distribuzione del costruttore del veicolo;
- 48) "riparatore autorizzato", una persona fisica o giuridica che fornisce servizi di riparazione e manutenzione di veicoli nell'ambito del sistema di distribuzione del costruttore;
- 49) "riparatore indipendente", una persona fisica o giuridica che fornisce servizi di riparazione e manutenzione di veicoli al di fuori del sistema di distribuzione del costruttore;
- 50) "informazioni diagnostiche di bordo (OBD) del veicolo", le informazioni relative a un sistema a bordo di un veicolo o collegato ad un motore, in grado di individuare un malfunzionamento ed eventualmente di indicarne la comparsa mediante un sistema di allarme, di identificare la probabile zona di malfunzionamento mediante informazioni salvate nella memoria di un computer e di comunicare tali informazioni all'esterno;

50 bis) "veicolo alimentato da carburante alternativo", un veicolo in grado di funzionare utilizzando almeno un tipo di carburante che sia gassoso a temperatura e pressione atmosferica oppure derivato da oli sostanzialmente non minerali;

- 51) "veicolo prodotto in piccole serie", un tipo di veicolo il cui numero di unità messe a disposizione sul mercato, immatricolate o fatte entrare in circolazione non supera i limiti quantitativi annuali di cui all'allegato XII;
- 52) "veicolo per uso speciale (SPV)", un veicolo della categoria M, N od O con caratteristiche tecniche specifiche che gli consentono di svolgere una funzione che richiede disposizioni o attrezzature speciali;
- 53) "semirimorchio", un veicolo trainato il cui asse o i cui assi sono posizionati dietro al baricentro del veicolo (caricato in modo uniforme) e che è munito di un dispositivo di traino che consente di trasmettere forze orizzontali e verticali al veicolo trattore;
- 54) "organismo nazionale di accreditamento", l'unico organismo che in uno Stato membro è stato autorizzato da tale Stato a svolgere attività di accreditamento a norma dell'articolo 2, punto 11, del regolamento (CE) n. 765/2008;
- 55) "valutazione in loco", una verifica [...] nella sede del servizio tecnico o di uno dei suoi subappaltatori o una delle sue affiliate;
- 56) "valutazione in loco di sorveglianza", una valutazione in loco periodica di routine diversa dalla valutazione in loco svolta per la designazione iniziale e da quella effettuata per il rinnovo della designazione;

56 bis) "data di costruzione del veicolo", la data in cui è stata completata la costruzione di un veicolo [...] conformemente all'omologazione ottenuta dal costruttore.

Articolo 4
Categorie di veicoli

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti categorie di veicoli:
 - a) la categoria M comprende i veicoli a motore progettati e costruiti essenzialmente per il trasporto di persone e dei loro bagagli, nello specifico:
 - i) categoria M₁: veicoli a motore aventi non più di otto posti a sedere oltre al posto a sedere del conducente e senza spazio per passeggeri in piedi. Il numero di posti a sedere può essere limitato al posto a sedere del conducente;
 - ii) categoria M₂: veicoli a motore aventi più di otto posti a sedere oltre al posto a sedere del conducente e con una massa massima che non supera le 5 tonnellate. Tali veicoli a motore possono avere uno spazio per passeggeri in piedi;
 - iii) categoria M₃: veicoli a motore aventi più di otto posti a sedere oltre al posto a sedere del conducente e con una massa massima che supera le 5 tonnellate. Tali veicoli a motore possono avere uno spazio per passeggeri in piedi;
 - b) la categoria N comprende i veicoli a motore progettati e costruiti essenzialmente per il trasporto di merci, nello specifico:
 - i) categoria N₁: veicoli a motore con una massa massima pari o inferiore a 3,5 tonnellate;
 - ii) categoria N₂: veicoli a motore con una massa massima superiore a 3,5 tonnellate e inferiore a 12 tonnellate;
 - iii) categoria N₃: veicoli a motore con una massa massima superiore a 12 tonnellate;

- c) la categoria O comprende i rimorchi [...], nello specifico:
- i) categoria O₁: rimorchi con una massa massima pari o inferiore a 0,75 tonnellate;
 - ii) categoria O₂: rimorchi con una massa massima superiore a 0,75 tonnellate ma non superiore a 3,5 tonnellate;
 - iii) categoria O₃: rimorchi con una massa massima superiore a 3,5 tonnellate ma non superiore a 10 tonnellate;
 - iv) categoria O₄: rimorchi con una massa massima superiore a 10 tonnellate.
2. I criteri di classificazione dei veicoli, dei tipi di veicoli, delle varianti e delle versioni sono specificati nell'allegato II.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 88 per modificare l'allegato II in relazione [...] **ai** tipi di veicoli e [...] **ai** tipi di carrozzeria al fine di adeguarlo al progresso tecnico.

CAPO II

OBBLIGHI GENERALI

Articolo 5 *Prescrizioni [...] **tecniche***

1. I veicoli, i sistemi, i componenti e le entità tecniche sono conformi alle prescrizioni degli atti normativi elencati nell'allegato IV.

1 bis. I veicoli, i sistemi, i componenti e le entità tecniche sono considerati non conformi alle prescrizioni del presente regolamento e degli atti normativi elencati nell'allegato IV, in particolare, nei casi seguenti:

- a) se divergono rispetto ai dati riportati nelle schede di omologazione e nei relativi allegati o ai dati descrittivi riportati nei verbali di prova più di quanto previsto dall'atto normativo in questione,**
- b) se i criteri di prestazione o i valori limite previsti dall'atto normativo in questione per la produzione in serie non sono soddisfatti a tutte le condizioni previste dall'atto normativo in questione,**
- c) se le informazioni fornite dal costruttore nella scheda informativa non sono riproducibili a tutte le condizioni previste dall'atto normativo in questione da parte delle autorità di omologazione, delle autorità di vigilanza del mercato e della Commissione.**

Ai fini del presente paragrafo sono presi in considerazione soltanto i controlli, le prove, le ispezioni e le valutazioni condotti dalle autorità di omologazione, dalle autorità di vigilanza del mercato o dalla Commissione o eseguiti per loro conto.

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 88 per modificare l'allegato IV al fine di tener conto degli sviluppi tecnologici e normativi intervenuti introducendo e aggiornando i riferimenti agli atti normativi recanti le prescrizioni alle quali i veicoli, i sistemi, i componenti e le entità tecniche devono essere conformi.

Articolo 6
Obblighi degli Stati membri

1. Gli Stati membri istituiscono o designano le autorità di omologazione e le autorità di vigilanza del mercato. Gli Stati membri notificano alla Commissione l'istituzione e la designazione di tali autorità.

Tale notifica include il nome di tali autorità, il loro indirizzo (anche elettronico) e le loro competenze. La Commissione pubblica sul proprio sito web un elenco e gli estremi delle autorità di omologazione e delle autorità di vigilanza del mercato.

1 bis. Uno Stato membro in cui più di un'autorità di omologazione è responsabile dell'omologazione dei veicoli, compresa l'omologazione individuale, designa un'unica autorità di omologazione responsabile dello scambio di informazioni con le autorità di omologazione degli altri Stati membri ai fini dell'articolo 10 e degli obblighi di cui al capo XV del presente regolamento.

1 ter. Uno Stato membro in cui più di un'autorità di vigilanza del mercato è responsabile della vigilanza del mercato designa un'unica autorità di vigilanza del mercato responsabile dello scambio di informazioni con le autorità di vigilanza del mercato degli altri Stati membri ai fini dell'articolo 10.

2. Gli Stati membri autorizzano l'immissione sul mercato, l'immatricolazione o l'entrata in circolazione solo dei veicoli, dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche conformi alle prescrizioni del presente regolamento **e degli atti normativi elencati nell'allegato IV.**

3. Gli Stati membri non vietano né limitano od ostacolano l'immissione sul mercato, l'immatricolazione o l'entrata in circolazione dei veicoli, dei sistemi, dei componenti o delle entità tecniche conformi alle prescrizioni del presente regolamento **e degli atti normativi elencati nell'allegato IV**, tranne nei casi di cui [...] **al capo XI**.

In deroga a tale regola, gli Stati membri non sono obbligati ad autorizzare **la circolazione su strada**, l'immissione sul mercato, l'immatricolazione o l'entrata in circolazione di veicoli omologati conformemente al presente regolamento, ma che superano le dimensioni [...], **i pesi [...]** e **i carichi per asse armonizzati** di cui all'allegato I della direttiva 96/53/CE¹⁷.

4. Gli Stati membri organizzano ed effettuano la vigilanza del mercato e il controllo dei veicoli, dei sistemi, dei componenti o delle entità tecniche che entrano nel mercato conformemente **al presente regolamento e** al capo III del regolamento (CE) n. 765/2008.
5. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che le autorità di vigilanza del mercato, qualora lo ritengano necessario e giustificato, possano avere il diritto di accedere ai locali degli operatori economici **sul loro territorio** e di raccogliere i campioni di veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche necessari ai fini delle prove di conformità.

¹⁷ Direttiva 96/53/CE del Consiglio, del 25 luglio 1996, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale (GU L 235 del 17.9.1996, pag. 59).

6. Gli Stati membri esaminano e valutano periodicamente il funzionamento delle loro attività di omologazione. Tali esami e valutazioni hanno una periodicità almeno [...] **quinquennale** e i relativi risultati sono comunicati [...] alla Commissione **e al forum per lo scambio di informazioni sull'applicazione.**

Gli Stati membri riferiscono alla Commissione e al forum per lo scambio di informazioni sull'applicazione in merito al modo in cui danno seguito alle raccomandazioni emanate da quest'ultimo.

Lo Stato membro interessato [...] **rende pubblica** una sintesi dei risultati [...] **degli esami e delle valutazioni periodici**[...]

[...]

7. Gli Stati membri esaminano e valutano periodicamente il funzionamento delle loro attività di vigilanza **del mercato**. Tali esami e valutazioni hanno una periodicità almeno [...] **quinquennale** e i relativi risultati sono comunicati [...] alla Commissione **e [...] al forum per lo scambio di informazioni sull'applicazione.**

Gli Stati membri riferiscono alla Commissione e al forum per lo scambio di informazioni sull'applicazione in merito al modo in cui danno seguito alle raccomandazioni emanate da quest'ultimo.

Lo Stato membro interessato [...] **rende pubblica** una sintesi dei risultati [...] **degli esami e delle valutazioni periodici.**

8. La Commissione può adottare atti di esecuzione per definire i criteri comuni relativi al formato della comunicazione sull'esame e sulla valutazione di cui ai paragrafi 6 e 7 del presente articolo [...]. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.

Articolo 7

Obblighi delle autorità di omologazione

1. Le autorità di omologazione rilasciano omologazioni solo per veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche conformi alle prescrizioni del presente regolamento **e degli atti normativi elencati nell'allegato IV.**
2. Le autorità di omologazione eseguono i loro compiti in modo indipendente e imparziale. Esse mantengono la riservatezza ove necessario per proteggere segreti commerciali, fatto salvo l'obbligo di informazione di cui all'articolo 9, paragrafo 3, al fine di tutelare gli interessi degli utenti nell'Unione.

3. [...]

Le autorità di omologazione [...] collaborano tra loro scambiandosi le informazioni pertinenti per il loro ruolo e per l'esercizio delle loro funzioni.

3 bis. Al fine di consentire alle autorità di vigilanza del mercato di effettuare prove, le autorità di omologazione mettono a loro disposizione le informazioni necessarie relative all'omologazione del veicolo, dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche oggetto delle prove di verifica della conformità. Tali informazioni includono almeno le informazioni riportate nella scheda di omologazione e nei relativi allegati menzionate all'articolo 26, paragrafo 1, e sono fornite senza indebito ritardo.

4. Se un'autorità di omologazione è informata a norma [...] **del capo XI**, essa prende tutte le misure necessarie per riesaminare l'omologazione rilasciata e, se del caso, correggere o revocare l'omologazione in base ai motivi e alla gravità delle irregolarità dimostrate.

5. [...]

Articolo 8
Obblighi delle autorità di vigilanza del mercato

1. Le autorità di vigilanza del mercato effettuano controlli regolari per verificare la conformità dei veicoli, dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche alle prescrizioni di cui al presente regolamento **e agli atti normativi elencati nell'allegato IV** [...]. Detti controlli sono effettuati su scala adeguata, tramite controlli documentali e, **se del caso**, prove reali di guida nonché prove di laboratorio sulla base di campioni statisticamente rilevanti. Nello svolgimento di tale attività, le autorità di vigilanza del mercato tengono conto dei principi consolidati di valutazione del rischio, dei reclami e di **eventuali** altre informazioni **pertinenti**.

1 bis. Fatto salvo il paragrafo 1, le autorità di vigilanza del mercato di ciascuno Stato membro effettuano un numero minimo di controlli all'anno sui veicoli [...]. Tale numero minimo di controlli per Stato membro è pari a 1 ogni 50 000 veicoli nuovi immatricolati nello Stato membro nell'anno precedente.

1 ter. Le autorità di vigilanza del mercato distribuiscono equamente il numero minimo di controlli tra i gruppi A, B e C. L'autorità di vigilanza del mercato può scegliere di includere anche il gruppo D in sede di distribuzione del numero di controlli.

Gruppo A - Controlli delle emissioni come prove delle emissioni reali di guida, prove delle emissioni in laboratorio, prove di verifica della resistenza all'avanzamento su strada, prove di verifica delle prestazioni di durata, prove delle emissioni per evaporazione e prove delle emissioni a basse temperature. Ogni prova, se eseguita conformemente agli atti normativi applicabili elencati nell'allegato IV [...], può essere considerata un controllo individuale.

Gruppo B - Controlli dinamici non distruttivi quali prove relative alla sterzata, stabilità e frenatura del veicolo e altri tipi di prove dinamiche dei sistemi del veicolo che sono oggetto di specifici [...] atti normativi [...] elencati nell'allegato IV. Ogni prova, se eseguita conformemente agli atti normativi applicabili [...], può essere considerata un controllo individuale.

Gruppo C - Controlli di conformità statici non distruttivi quali la verifica del numero di riferimento delle parti e del marchio di omologazione, la verifica geometrica e la verifica operativa e funzionale. Ogni prova, se eseguita conformemente agli atti normativi applicabili elencati nell'allegato IV [...], può essere considerata un controllo individuale.

Gruppo D - Controlli di conformità distruttivi. Laddove le prestazioni complessive di vari sistemi del veicolo che sono oggetto di singoli e specifici atti [...] normativi [...] elencati nell'allegato IV siano valutate in generale nell'ambito di un controllo di conformità distruttivo globale, ogni singola valutazione può essere considerata un controllo individuale.

1 quater. L'autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro può concordare con l'autorità di vigilanza del mercato di un altro Stato membro che i controlli richiesti ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1 bis, siano effettuati [...] dall'altra autorità di vigilanza del mercato.

1 quinquies. Gli Stati membri elaborano annualmente un quadro completo dei controlli di vigilanza del mercato da essi previsti e lo trasmettono al forum.

2. Le autorità di vigilanza del mercato chiedono agli operatori economici di mettere a disposizione la documentazione e le informazioni che ritengono necessarie ai fini dello svolgimento delle loro attività.
3. Per i veicoli, i sistemi, i componenti e le entità tecniche omologati, le autorità di vigilanza del mercato tengono debitamente conto dei certificati di conformità, **dei marchi di omologazione o delle schede di omologazione** presentati dagli operatori economici.
4. Le autorità di vigilanza del mercato adottano provvedimenti adeguati per avvisare gli utenti nel loro territorio, entro un termine adeguato, dei pericoli rilevati in relazione ad un veicolo, un sistema, un componente e un'entità tecnica, al fine di prevenire o ridurre il rischio di infortunio o di altri danni.

Le autorità di vigilanza del mercato collaborano con gli operatori economici in merito ad interventi che potrebbero prevenire o ridurre i rischi causati da veicoli, sistemi, componenti e entità tecniche messi a disposizione da tali operatori.

5. Qualora le autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro decidano di ritirare dal mercato un veicolo, un sistema, un componente o un'entità tecnica in conformità [...] **del capo XI**, ne informano l'operatore economico interessato e [...] l'autorità di omologazione pertinente.
6. Le autorità di vigilanza del mercato eseguono i loro compiti in modo indipendente e imparziale. Esse mantengono la riservatezza ove necessario per proteggere segreti commerciali, fatto salvo l'obbligo di informazione di cui all'articolo 9, paragrafo 3, [...] al fine di tutelare gli interessi degli utenti nell'Unione europea.
7. [...]
8. Le autorità di vigilanza del mercato dei diversi Stati membri coordinano le loro attività di vigilanza del mercato, cooperano tra di loro e condividono, anche con la Commissione, i risultati di tali attività. Se del caso, le autorità di vigilanza del mercato si accordano sulla suddivisione del lavoro e sulle specializzazioni.
9. Se in uno Stato membro più autorità sono responsabili della vigilanza del mercato e dei controlli alle frontiere esterne, tali autorità collaborano tra loro scambiandosi le informazioni pertinenti per il loro ruolo e per l'esercizio delle loro funzioni.
10. La Commissione può adottare atti di esecuzione al fine di definire [...] criteri **comuni** per **stabilire l'entità adeguata dei controlli di verifica della conformità di cui al paragrafo 1.** [...] Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.

Articolo 9
Verifica della conformità da parte della Commissione [...]

1. La Commissione [...] **può organizzare** ed effettuare, **a proprie spese**, [...] prove e ispezioni dei veicoli, dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche già messi a disposizione sul mercato al fine di verificare che tali veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche **siano conformi alle prescrizioni di omologazione di cui al presente regolamento o a qualsivoglia degli atti normativi elencati nell'allegato IV.** [...]

La Commissione tiene conto dei principi consolidati di valutazione del rischio, dei reclami e di eventuali altre informazioni pertinenti, [...] in particolare delle informazioni scambiate in seno al forum ai sensi dell'articolo 10.

[...]

2. I costruttori titolari di omologazioni o gli **altri** operatori economici forniscono [...] alla Commissione, **su richiesta e a fronte di un corrispettivo**, un numero statisticamente rilevante di veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche di serie scelti dalla Commissione che siano rappresentativi dei veicoli, dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche disponibili per l'immissione sul mercato in forza di tale omologazione. Tali veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche sono forniti per essere sottoposti a prova nel luogo, nel momento e per il periodo stabiliti dalla Commissione.

2 bis. Prima che la Commissione effettui le prove e ispezioni di conformità è inviata una comunicazione allo Stato membro che ha rilasciato l'omologazione e allo Stato membro in cui il veicolo, il sistema, il componente o l'entità tecnica sono stati immessi sul mercato.

3. Al fine di consentire alla Commissione di effettuare le prove di cui ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri mettono a sua disposizione [...] **le informazioni** [...] **necessarie** relative all'omologazione del veicolo, dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche oggetto delle prove di verifica della conformità. [...] **Tali** [...] **informazioni** includono almeno le informazioni riportate nella scheda di omologazione e nei relativi allegati menzionate all'articolo 26, paragrafo 1, **e sono fornite senza indebito ritardo.**

[...]

4. I costruttori di veicoli **mettono a disposizione gratuitamente** [...] i dati necessari ai fini **della** [...] verifica della conformità **non disponibili nella scheda di omologazione e nei relativi allegati** [...]. La Commissione adotta atti di esecuzione per definire i dati che devono essere **messi a disposizione gratuitamente** [...], fatta salva la tutela di segreti commerciali e la protezione dei dati personali in conformità della legislazione nazionale e dell'Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.

5. Se la Commissione stabilisce che i veicoli, **i sistemi, i componenti e le entità tecniche** [...] non sono conformi alle prescrizioni di omologazione stabilite nel presente regolamento o in uno degli atti normativi elencati nell'allegato IV, **che i veicoli, i sistemi, i componenti e le entità tecniche non sono conformi alle caratteristiche secondo l'omologazione,** o che l'omologazione è stata rilasciata sulla base di dati inesatti, [...] essa **avvia la procedura di cui agli articoli [...] 50 e 54** [...].

Qualora tali prove e ispezioni mettano in discussione la correttezza dell'omologazione stessa, la Commissione informa l'autorità o le autorità di omologazione interessate nonché il forum per lo scambio di informazioni sull'applicazione.

La Commissione pubblica un resoconto dei risultati di tutte le prove di verifica della conformità da essa effettuate.

6. [...]

Articolo 10

Forum per lo scambio di informazioni sull'applicazione

1. La Commissione istituisce e presiede un forum per lo scambio di informazioni sull'applicazione ("il forum").

Il forum è composto da [...] **rappresentanti delle autorità di omologazione e di vigilanza del mercato** nominati [...] **da ciascuno degli Stati membri**.

[...]

2. [...]

Le [...] funzioni di consulenza **del forum hanno quali obiettivi** [...] la promozione delle buone pratiche, lo scambio di informazioni sui problemi di applicazione, la cooperazione, lo sviluppo di metodi e strumenti di lavoro, lo sviluppo di una procedura per lo scambio elettronico di informazioni, la valutazione di progetti di applicazione armonizzati, le sanzioni e le ispezioni congiunte.

2 bis. Il forum [...] prende in considerazione [...]:

- a) i risultati delle [...] attività di [...] omologazione e di vigilanza del mercato [...] svolte dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 6, paragrafi 6 e 7;**
- b) le relazioni presentate dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 71, paragrafo 7, sulle loro procedure per la valutazione, la designazione e la notifica dei servizi tecnici e per il loro monitoraggio;**
- c) [...] le questioni di rilevanza generale per l'applicazione delle prescrizioni stabilite nel presente regolamento in relazione alla valutazione, alla designazione e al monitoraggio dei servizi tecnici ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 4;**
- d) [...] gli inadempimenti da parte degli operatori economici;**
- e) la pianificazione, il coordinamento e i risultati delle attività di vigilanza del mercato;**
- f) i risultati delle prove e delle ispezioni effettuate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 9;**
- g) i risultati delle attività relative alla conformità della produzione svolte dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 29;**
- h) le questioni relative all'accesso alle informazioni OBD e alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo di cui al capo XIV e, in particolare, le questioni relative all'attuazione delle procedure di cui all'articolo 69;**
- i) le questioni relative [...] all'interpretazione uniforme delle prescrizioni stabilite nel presente regolamento e negli atti normativi elencati nell'allegato IV durante l'applicazione di [...] tali prescrizioni.**

2 ter.[...]

2 quater. [...]

2 quinquies. [...]

2 sexies. Il forum può esprimere un parere nell'ambito delle sue funzioni di consulenza e tenendo conto dell'esito delle considerazioni ai sensi del paragrafo 2 bis.

Il forum si adopera per raggiungere un consenso. Ove non risulti possibile raggiungere un consenso, il parere del forum è espresso a maggioranza semplice degli Stati membri. Ciascuno Stato membro dispone di un voto. Gli Stati membri con posizioni divergenti possono chiedere che le loro posizioni e le relative motivazioni vengano riportate nel parere del forum.

2 septies. Quando adotta atti di esecuzione, la Commissione tiene debitamente conto dei pareri espressi dal forum ai sensi del paragrafo 2 sexies.

[...]

3. **Il forum stabilisce il proprio regolamento interno.**

[...]

4. [...]

Articolo 11
Obblighi generali dei costruttori

1. Il costruttore garantisce che i veicoli, i sistemi, i componenti [...] e le entità tecniche [...] immessi sul mercato [...] sono stati costruiti e omologati conformemente alle prescrizioni del presente regolamento **e degli atti normativi elencati nell'allegato IV.**

2. **Il costruttore è responsabile verso l'autorità di omologazione di tutti gli aspetti della procedura di omologazione e della garanzia della conformità della produzione.**

Nel caso di un'omologazione in più fasi, il costruttore è anche responsabile dell'omologazione e della conformità della produzione dei sistemi, dei componenti o delle entità tecniche che ha aggiunto nella fase di completamento del veicolo. Il costruttore che modifica componenti, sistemi o entità tecniche già omologati in fasi precedenti è responsabile dell'omologazione e della conformità della produzione dei componenti, dei sistemi e delle entità tecniche modificati. Il costruttore della fase precedente fornisce al costruttore della fase successiva informazioni in merito a qualsiasi variazione che possa influire sull'omologazione di un componente, di un sistema o di un'entità tecnica o sull'omologazione globale di un tipo di veicolo. Tali informazioni sono fornite non appena sia stata rilasciata la nuova estensione dell'omologazione globale di un tipo di veicolo e al più tardi alla data di inizio della produzione del veicolo incompleto.

3. Il costruttore che modifica un veicolo incompleto in modo tale che esso sia classificato in una categoria di veicoli diversa, con la conseguenza che le prescrizioni già valutate in una fase di omologazione precedente sono cambiate, è responsabile anche della conformità alle prescrizioni applicabili alla categoria di veicoli nella quale il veicolo modificato è classificato.

4. Ai fini dell'omologazione UE **di veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche**, un costruttore stabilito al di fuori dell'Unione designa un rappresentante unico stabilito nell'Unione che lo rappresenti dinanzi all'autorità di omologazione. Tale costruttore nomina anche un rappresentante unico stabilito nell'Unione ai fini della vigilanza del mercato, che può essere lo stesso rappresentante designato ai fini dell'omologazione UE.
5. [...]
6. Il costruttore stabilisce procedure volte a garantire che la produzione in serie di veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche resti conforme al tipo omologato.
7. Oltre alla targhetta regolamentare apposta sui suoi veicoli e ai marchi di omologazione apposti sui suoi componenti o sulle sue entità tecniche a norma dell'articolo 36, il costruttore appone il proprio nome, la propria denominazione commerciale registrata o il proprio marchio commerciale registrato e il proprio indirizzo nell'Unione sui suoi veicoli, componenti o entità tecniche messi a disposizione sul mercato oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o su un documento di accompagnamento del componente o dell'entità tecnica.

7 bis. I costruttori garantiscono che, fintantoché un veicolo, un sistema, un componente o un'entità tecnica sia sotto la loro responsabilità, le condizioni di stoccaggio o di trasporto non ne pregiudichino la conformità alle prescrizioni del presente regolamento.

7 ter. Fatto salvo l'articolo 9, paragrafo 4, i costruttori di veicoli mettono a disposizione i dati necessari ai fini delle prove da parte di terzi. La Commissione adotta atti di esecuzione per definire i dati che devono essere messi a disposizione gratuitamente nonché i requisiti che i terzi devono soddisfare, fatta salva la tutela di segreti commerciali e la protezione dei dati personali in conformità della legislazione nazionale e dell'Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.

Articolo 12

Obblighi dei costruttori in caso di veicoli, sistemi, componenti, entità tecniche o parti e accessori non conformi o che presentano un grave rischio

1. [...] **Qualora** veicoli, sistemi, componenti, entità tecniche, parti o accessori che sono stati immessi sul mercato o che sono entrati in circolazione non siano conformi al presente regolamento o l'omologazione sia stata rilasciata sulla base di dati inesatti, **il costruttore** adotta immediatamente le misure appropriate necessarie per rendere conformi tali veicoli, sistemi, componenti, entità tecniche, parti o accessori, per ritirarli dal mercato o per richiamarli, a seconda dei casi.

Il costruttore informa immediatamente l'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione, specificando nel dettaglio la non conformità e le misure adottate.

2. Qualora il veicolo, il sistema, il componente, l'entità tecnica, la parte o l'accessorio comporti un grave rischio, il costruttore **fornisce** [...] immediatamente **informazioni dettagliate sul rischio e sulle misure adottate** alle autorità di omologazione e di vigilanza del mercato degli Stati membri [...].

3. Il costruttore conserva [...] **la scheda di omologazione e i relativi allegati** per un periodo di dieci anni dopo [...] **il termine di validità dell'omologazione UE** nel caso dei veicoli e per un periodo di cinque anni dopo [...] **il termine di validità dell'omologazione UE** nel caso dei sistemi, dei componenti o delle entità tecniche.

Il costruttore del veicolo tiene a disposizione delle autorità di omologazione una copia dei certificati di conformità di cui all'articolo 34 **per un periodo di dieci anni**.

4. Il costruttore fornisce a un'autorità nazionale, a seguito di una richiesta motivata di quest'ultima [...], una copia della scheda di omologazione UE o dell'autorizzazione di cui all'articolo 55, paragrafo 1, che dimostra la conformità del veicolo, del sistema, del componente o dell'entità tecnica, **della parte o dell'accessorio**, in una lingua facilmente comprensibile da tale autorità nazionale.

Il costruttore collabora con l'autorità nazionale, a seguito di una richiesta motivata di quest'ultima, in merito a qualsiasi provvedimento adottato in conformità dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 765/2008 per eliminare i rischi presentati dal veicolo, dal sistema, dal componente, dall'entità tecnica, dalla parte o dall'accessorio che ha messo a disposizione sul mercato.

Articolo 13
Obblighi dei rappresentanti del costruttore [...]

1. Il rappresentante del costruttore [...] esegue i compiti specificati nel mandato ricevuto dal costruttore. Il mandato stipula **almeno** che il rappresentante [...]:
 - a) abbia accesso alla [...] **scheda di omologazione e ai relativi allegati** e al certificato di conformità [...] in una delle lingue ufficiali dell'Unione. Tale documentazione è messa a disposizione delle autorità di omologazione per un periodo di dieci anni **dopo il termine di validità dell'omologazione UE** [...] nel caso dei veicoli e per un periodo di cinque anni dopo **il termine di validità dell'omologazione UE** [...] nel caso dei sistemi, dei componenti o delle entità tecniche;
 - b) **fornisca** a un'autorità di omologazione, a seguito di una richiesta motivata **di quest'ultima**, tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità della produzione di un veicolo, un sistema, un componente o un'entità tecnica;
 - c) collabori con le autorità di omologazione o di vigilanza del mercato, su loro richiesta, in merito a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i gravi rischi presentati dai veicoli, dai sistemi, dai componenti, dalle entità tecniche, dalle parti o dagli accessori che rientrano nel mandato;
 - d) informi immediatamente il costruttore in merito ai reclami e alle segnalazioni relative a rischi, presunti incidenti e questioni di non conformità attinenti ai veicoli, sistemi, componenti, entità tecniche, parti o accessori rientranti nel mandato;
 - e) **possa** porre fine al mandato **senza penale** se il costruttore agisce in contrasto con gli obblighi che gli derivano dal presente regolamento.

2. Il rappresentante del costruttore che ponga fine al mandato per i motivi di cui al paragrafo 1, lettera e), informa immediatamente l'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione e la Commissione.

[...] Le [...] **informazioni da fornire includono** almeno [...]:

- a) la data di cessazione del mandato [...];
- b) la data fino alla quale il rappresentante uscente può figurare nelle informazioni fornite dal costruttore, compreso il materiale promozionale;
- c) il trasferimento dei documenti, compresi gli aspetti relativi alla riservatezza e i diritti di proprietà;
- d) l'obbligo per il rappresentante uscente di trasmettere al costruttore o al nuovo rappresentante, dopo la fine del proprio mandato, qualsiasi reclamo o segnalazione di rischi e presunti incidenti relativi a veicoli, sistemi, componenti, entità tecniche, parti o accessori per i quali era stato designato come rappresentante.

Articolo 14
Obblighi degli importatori

1. L'importatore immette sul mercato solo veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche [...] **conformi al presente regolamento e [...] agli atti normativi elencati nell'allegato IV.**
2. Prima di immettere sul mercato veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche omologati, l'importatore si accerta che [...] **essi siano oggetto di una scheda di omologazione valida** e che i sistemi, i componenti o le entità tecniche siano contrassegnati dal marchio di omologazione prescritto e siano conformi all'articolo 11, paragrafo 7.

Per i veicoli, l'importatore si accerta che siano accompagnati dal certificato di conformità prescritto.

3. [...] Qualora un veicolo, un sistema, un componente o un'entità tecnica non sia conforme alle prescrizioni del presente regolamento, e in particolare al tipo omologato, **l'importatore** non immette sul mercato [...] il veicolo, il sistema, il componente o l'entità tecnica fino a quando non sia stato reso conforme.

3 bis. Qualora [...] il veicolo, il sistema, il componente, l'entità tecnica, la parte o l'accessorio presenti un grave rischio, **l'importatore** ne informa il costruttore e le autorità di vigilanza del mercato. Per i veicoli, i sistemi, i componenti e le entità tecniche omologati, informa anche l'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione.

4. L'importatore appone il proprio nome, la propria denominazione commerciale registrata o il proprio marchio commerciale registrato e l'indirizzo al quale può essere contattato sul veicolo, sul sistema, sul componente, sull'entità tecnica, sulla parte o sull'accessorio oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o su un documento di accompagnamento del sistema, del componente, dell'entità tecnica, della parte o dell'accessorio.
5. L'importatore garantisce che i veicoli, i sistemi, i componenti o le entità tecniche siano corredati delle istruzioni e delle informazioni prescritte all'articolo 63 nella lingua o nelle lingue ufficiali degli Stati membri interessati.
6. L'importatore, per proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori, [...] tiene un registro dei reclami e dei richiami dei veicoli, dei sistemi, dei componenti, delle entità tecniche, delle parti o degli accessori che ha immesso sul mercato e tiene i suoi distributori informati in merito a tali [...] **reclami e richiami**.

7. L'importatore informa immediatamente il costruttore in merito ai reclami e alle segnalazioni relativi a rischi, presunti incidenti e questioni di non conformità attinenti ai veicoli, sistemi, componenti, entità tecniche, parti o accessori importati.

7 bis. Gli importatori garantiscono che, fintantoché un veicolo, un sistema, un componente o un'entità tecnica sia sotto la loro responsabilità, le condizioni di stoccaggio o di trasporto non ne pregiudichino la conformità alle prescrizioni del presente regolamento.

Articolo 15

Obblighi degli importatori in caso di veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche non conformi o in caso di veicoli, sistemi, componenti, entità tecniche, parti o accessori che presentano un grave rischio

1. Qualora veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche che sono stati immessi sul mercato dall'importatore non siano conformi al presente regolamento, l'importatore adotta immediatamente le misure appropriate necessarie a rendere conformi tali veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche **sotto il controllo del costruttore**, a ritirarli dal mercato [...] o a richiamarli, a seconda dei casi. **L'importatore informa anche il costruttore e l'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione.**
2. Qualora veicoli, sistemi, componenti, entità tecniche, parti o accessori **immessi sul mercato** comportino un grave rischio, l'importatore fornisce immediatamente informazioni dettagliate sul grave rischio al costruttore e alle autorità di omologazione e di vigilanza del mercato degli Stati membri [...].

L'importatore informa altresì le autorità di omologazione e di vigilanza del mercato in merito a qualsiasi azione intrapresa e fornisce, in particolare, i dettagli relativi al grave rischio e alle misure correttive adottate dal costruttore.

3. L'importatore conserva, per un periodo di dieci anni dopo **il termine di validità dell'omologazione UE** [...] nel caso dei veicoli e per un periodo di cinque anni **dopo il termine di validità dell'omologazione UE** [...] nel caso dei sistemi, dei componenti o delle entità tecniche, una copia **[...] della scheda di omologazione e dei relativi allegati** [...] e **garantisce che possa essere messa** [...] a disposizione, su richiesta, delle **autorità di omologazione e di vigilanza del mercato** [...].

4. L'importatore fornisce a un'autorità nazionale, a seguito di una richiesta motivata di quest'ultima, tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità di un veicolo, un sistema, un componente o un'entità tecnica in una lingua facilmente comprensibile da tale autorità. L'importatore collabora con l'autorità nazionale, a seguito di una richiesta motivata di quest'ultima, in merito a qualsiasi provvedimento adottato in conformità dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 765/2008 per eliminare i rischi presentati dal veicolo, dal sistema, dal componente, dall'entità tecnica, dalla parte o dall'accessorio che ha messo a disposizione sul mercato, **nonché per eliminare eventuali non conformità.**

Articolo 16
Obblighi dei distributori

- 1.** Prima della messa a disposizione sul mercato [...] di veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche, il distributore verifica che [...] **i** veicoli, **i** sistemi, **i** componenti o **le** entità tecniche siano muniti della targhetta regolamentare o del marchio di omologazione prescritti, che siano corredati dei documenti prescritti e delle istruzioni e informazioni sulla sicurezza di cui all'articolo 63 nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro interessato e che il costruttore e l'importatore abbiano rispettato le prescrizioni di cui, rispettivamente, all'articolo 11, paragrafo 7, e all'articolo 14, paragrafo 4.

1 bis. I distributori garantiscono che, fintantoché un veicolo, un sistema, un componente o un'entità tecnica sia sotto la loro responsabilità, le condizioni di stoccaggio o di trasporto non ne pregiudichino la conformità alle prescrizioni del presente regolamento.

Articolo 17

Obblighi dei distributori in caso di veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche non conformi o in caso di veicoli, sistemi, componenti, entità tecniche, parti o accessori che presentano un grave rischio

1. [...] Qualora un veicolo, un sistema, un componente o un'entità tecnica non sia conforme alle prescrizioni del presente regolamento, [...] **il distributore ne informa il costruttore, l'importatore e l'autorità di omologazione** e non mette a disposizione sul mercato [...] il veicolo, il sistema, il componente o l'entità tecnica fino a quando non siano stati resi conformi.
2. [...] **Qualora** un veicolo, un sistema, un componente o un'entità tecnica che **il distributore** ha messo a disposizione sul mercato non sia conforme al presente regolamento, **egli ne** informa il costruttore [...] **e** l'importatore [...].

3. Qualora il veicolo, il sistema, il componente, l'entità tecnica, la parte o l'accessorio comporti un grave rischio, il distributore fornisce immediatamente informazioni dettagliate su tale grave rischio al costruttore, all'importatore e alle autorità di omologazione e di vigilanza del mercato degli Stati membri in cui tale veicolo, sistema, componente, entità tecnica, parte o accessorio è stato messo a disposizione sul mercato.

Il distributore li informa altresì delle azioni intraprese e fornisce [...] i dettagli relativi [...] alle misure correttive adottate dal costruttore.

4. Il distributore collabora con l'autorità nazionale, a seguito di una richiesta motivata di quest'ultima, in merito a qualsiasi provvedimento adottato in conformità dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 765/2008 per eliminare i rischi presentati dal veicolo, dal sistema, dal componente, dall'entità tecnica, dalla parte o dall'accessorio che ha messo a disposizione sul mercato.

Articolo 18

Casi in cui gli obblighi dei costruttori si applicano agli importatori e ai distributori

Un importatore o un distributore è considerato un costruttore ai fini del presente regolamento ed è soggetto agli obblighi del costruttore a norma degli articoli 8, 11 e 12 **nei seguenti casi:**

- a)** qualora metta a disposizione sul mercato [...] o sia responsabile dell'entrata in circolazione di un veicolo, un sistema, un componente o un'entità tecnica con il proprio nome o marchio commerciale oppure qualora modifichi un veicolo, un sistema, un componente o un'entità tecnica in modo da comprometterne la conformità alle prescrizioni applicabili [...];
- b) qualora metta a disposizione sul mercato o sia responsabile dell'entrata in circolazione di un veicolo, un sistema, un componente o un'entità tecnica sulla base di omologazioni UNECE rilasciate al di fuori dell'Unione europea e non sia possibile individuare alcun rappresentante del costruttore nel territorio dell'Unione.**

Articolo 19
Identificazione degli operatori economici

Su richiesta di un'autorità di omologazione o di un'autorità di vigilanza del mercato, per un periodo di dieci anni dopo l'immissione sul mercato di un veicolo e per un periodo di cinque anni dopo l'immissione sul mercato di un sistema, un componente, un'entità tecnica, una parte o un accessorio, gli operatori economici forniscono informazioni sui seguenti elementi:

- a) l'identità di ogni operatore economico che abbia fornito loro un veicolo, un sistema, un componente, un'entità tecnica, una parte o un accessorio;
- b) l'identità di ogni operatore economico cui abbiano fornito un veicolo, un sistema, un componente, un'entità tecnica, una parte o un accessorio.

CAPO III

PROCEDURE DI OMOLOGAZIONE UE

Articolo 20 *Procedure di omologazione UE*

1. Per chiedere l'omologazione globale di un tipo di veicolo, il costruttore può scegliere una delle seguenti procedure:

- a) omologazione a tappe;
- b) omologazione in un'unica tappa;
- c) omologazione mista.

Inoltre, il costruttore può scegliere l'omologazione in più fasi per un veicolo incompleto o completato.

2. **Fatte salve le prescrizioni degli atti normativi elencati nell'allegato IV, [...] per** l'omologazione di un sistema, l'omologazione di un componente e l'omologazione di un'entità tecnica si applica unicamente l'omologazione in un'unica tappa.

3. L'omologazione in più fasi è rilasciata per un tipo di veicolo incompleto o completato che, in relazione allo stato di completamento del veicolo, è conforme ai dati contenuti nel fascicolo informativo di cui all'articolo 22 e alle prescrizioni tecniche stabilite nei pertinenti atti normativi elencati nell'allegato IV.

L'omologazione in più fasi si applica anche ai veicoli completi trasformati o modificati da un altro costruttore successivamente al loro completamento.

4. L'omologazione UE per la fase finale del completamento è rilasciata solo dopo che l'autorità di omologazione ha verificato che il tipo di veicolo omologato nella fase finale soddisfa al momento dell'omologazione tutte le prescrizioni tecniche applicabili, **conformemente alle prescrizioni di cui all'allegato XVII del presente regolamento**. La verifica comprende un controllo documentale di tutte le prescrizioni rientranti in un'omologazione UE di un tipo di veicolo incompleto rilasciata nel corso di una procedura in più fasi, anche nei casi in cui sia rilasciata per una categoria di veicolo diversa.
5. La scelta dell'omologazione di cui al paragrafo 1 non influisce sulle prescrizioni sostanziali applicabili cui deve essere conforme il tipo di veicolo omologato al momento del rilascio dell'omologazione globale di un tipo di veicolo.
6. L'omologazione in più fasi può anche essere usata da un singolo costruttore, a condizione che non sia usata per eludere le prescrizioni applicabili ai veicoli costruiti in un'unica fase. I veicoli costruiti da un singolo costruttore non si considerano costruiti in più fasi ai fini degli articoli 39, 40 e 47 del presente regolamento.
- 7. Il costruttore mette a disposizione dell'autorità di omologazione la quantità di veicoli, componenti o entità tecniche richiesta dai pertinenti regolamenti o direttive particolari ai fini dell'esecuzione delle prove richieste.**

Articolo 21
Domanda di omologazione UE

1. Il costruttore presenta all'autorità di omologazione una domanda di omologazione UE e il fascicolo informativo di cui all'articolo 22.
2. Per un determinato tipo di veicolo, sistema, componente o entità tecnica può essere presentata una sola domanda e in un solo Stato membro.

[...]

Se un'autorità di omologazione rifiuta di rilasciare un'omologazione per il tipo determinato, o se è stata revocata un'omologazione, non è possibile presentare in un altro Stato membro un'altra domanda per lo stesso tipo.

Non è possibile presentare una nuova domanda per una designazione di tipo diversa o per modifiche che l'autorità di omologazione non ritiene essere un nuovo tipo.

3. È presentata una domanda distinta per ciascun tipo di veicolo, sistema, componente o entità tecnica da omologare.

Articolo 22
Fascicolo informativo

1. Il fascicolo informativo di cui all'articolo 21, paragrafo 1, include quanto segue:
 - a) una scheda informativa, riportata [...] **negli atti di esecuzione adottati a norma del paragrafo 3** per l'omologazione **globale di un tipo di veicolo** in un'unica tappa o mista o [...] per l'omologazione **globale di un tipo di veicolo** a tappe **oppure nell'atto normativo pertinente in caso di omologazione di un sistema, un componente o un'entità tecnica**;
 - b) tutti i dati, i disegni, le fotografie e le altre informazioni pertinenti;
 - c) per i veicoli, l'indicazione della procedura o delle procedure scelte conformemente all'articolo 20, paragrafo 1;
 - d) ogni ulteriore informazione richiesta dall'autorità di omologazione nell'ambito della procedura di [...] **omologazione**.
2. Il fascicolo informativo è fornito **su carta o** in un formato elettronico [...] **che sia accettato dal servizio tecnico e dall'autorità di omologazione**.
3. La Commissione [...] adotta [...] atti **di esecuzione** [...] al fine di **definire** il modello di scheda informativa **e di fascicolo informativo**, compreso un formato elettronico armonizzato ai sensi del paragrafo 2. **Il primo di tali atti di esecuzione è adottato entro** [PO: please insert **24 months after entry into force of this Regulation**]. **Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.**

Articolo 23
Informazioni supplementari da fornire unitamente alla domanda
per alcune omologazioni UE

1. Una domanda di omologazione a tappe è corredata, oltre che del fascicolo informativo di cui all'articolo 22, di tutte le schede di omologazione UE **o UNECE**, compresi i verbali di prova **e le schede informative**, richieste a norma degli atti **normativi** [...] elencati nell'allegato IV.

In caso di [...] omologazione di un sistema, un componente o un'entità tecnica a norma degli atti **normativi** [...] elencati nell'allegato IV, l'autorità di omologazione ha accesso al fascicolo informativo **e, se del caso, alle schede di omologazione e ai relativi allegati** fino alla data in cui l'omologazione globale di un tipo di veicolo è rilasciata o rifiutata.

2. Una domanda di omologazione mista è corredata, oltre che del fascicolo informativo di cui all'articolo 22, delle schede di omologazione UE **o UNECE**, compresi i verbali di prova **e le schede informative**, richieste a norma degli atti **normativi** [...] elencati nell'allegato IV.

Per i sistemi per i quali non è stata presentata alcuna scheda di omologazione UE **o UNECE**, la domanda è corredata, oltre che del fascicolo informativo di cui all'articolo 22, delle informazioni di cui [...] **agli atti di esecuzione adottati a norma dell'articolo 22, paragrafo 3**, richieste per l'omologazione di tali sistemi durante la fase di omologazione del veicolo e di un verbale di prova in luogo della scheda di omologazione UE **o UNECE**.

3. Una domanda di omologazione in più fasi è corredata delle seguenti informazioni:
- a) nella prima fase, le parti del fascicolo informativo e delle schede di omologazione UE **o UNECE e, se del caso, dei verbali di prova** riguardanti lo stato di completamento del veicolo base;
 - b) nella seconda fase e nelle fasi successive, le parti del fascicolo informativo e delle schede di omologazione UE **o UNECE** relative allo stadio di completamento corrente, unitamente a una copia della scheda di omologazione **globale** UE di un tipo di veicolo rilasciata nel precedente stadio di costruzione e un elenco completo delle variazioni o delle aggiunte che il costruttore ha apportato al veicolo.

Le informazioni di cui alle lettere a) e b) [...] **sono** comunicate in conformità dell'articolo 22, paragrafo 2.

4. [...]

Su richiesta motivata, l'autorità di omologazione **e i servizi tecnici** possono anche chiedere al costruttore di fornire ulteriori informazioni, **compreso l'accesso al software e agli algoritmi dei veicoli**, necessarie a decidere quali prove siano richieste o ad agevolarne l'esecuzione.

CAPO IV

APPLICAZIONE DELLE PROCEDURE DI OMOLOGAZIONE UE

Articolo 24

Disposizioni generali sull'applicazione delle procedure di omologazione UE

1. Per ciascun tipo di veicolo, sistema, componente o entità tecnica può essere rilasciata una sola omologazione UE.
2. L'autorità di omologazione che riceve una domanda conformemente all'articolo 21 rilascia un'omologazione UE solo dopo aver verificato tutti i seguenti elementi:
 - a) le disposizioni relative alla conformità della produzione di cui all'articolo 29;
 - b) che non sia stata ancora rilasciata, **rifiutata o revocata da un'altra autorità di omologazione** un'omologazione del tipo di veicolo, sistema, componente o entità tecnica in questione, **come provato almeno dalla dichiarazione del costruttore**;
 - c) la conformità del tipo di veicolo, sistema, componente o entità tecnica alle prescrizioni applicabili;
 - d) nel caso di omologazioni globali di un tipo di veicolo secondo la procedura a tappe, la procedura mista e la procedura in più fasi, l'autorità di omologazione verifica, a norma dell'articolo 20, paragrafo 4, che i sistemi, i componenti e le entità tecniche siano oggetto di omologazioni **valide** distinte conformemente alle prescrizioni applicabili al momento del rilascio dell'omologazione globale di un tipo di veicolo.

3. Si applicano le procedure di cui all'allegato V per quanto concerne l'omologazione UE e quelle di cui all'allegato XVII per quanto concerne l'omologazione in più fasi.

Per tenere conto degli sviluppi normativi e tecnologici alla Commissione è conferito il potere di adottare, conformemente all'articolo 88, atti delegati volti a modificare l'allegato V al fine di aggiornare le procedure di omologazione UE e l'allegato XVII al fine di aggiornare le procedure di omologazione in più fasi.

4. L'autorità di omologazione prepara un fascicolo di omologazione comprendente il fascicolo informativo di cui all'articolo 22, i verbali di prova e tutti gli altri documenti aggiunti al fascicolo informativo dal servizio tecnico o dall'autorità di omologazione nell'esercizio delle loro funzioni.

Il fascicolo di omologazione **può essere conservato su supporto elettronico e** contiene un indice che indica chiaramente tutte le pagine e il formato di ciascun documento e che riporta in ordine cronologico la gestione dell'omologazione UE.

L'autorità di omologazione tiene il fascicolo di omologazione a disposizione per un periodo di dieci anni dopo il termine di validità dell'omologazione UE in questione.

5. L'autorità di omologazione rifiuta di rilasciare l'omologazione UE se scopre che un tipo di veicolo, sistema, componente o entità tecnica, benché conforme alle prescrizioni applicabili, presenta un rischio grave per la sicurezza o può nuocere gravemente all'ambiente o alla salute pubblica. In tal caso, essa invia immediatamente alle autorità di omologazione degli altri Stati membri e alla Commissione una notifica dettagliata che spieghi i motivi della sua decisione e illustri le prove a sostegno delle sue conclusioni.
6. A norma dell'articolo 20, [...] in caso di procedure di omologazione a tappe, mista o in più fasi, l'autorità di omologazione rifiuta di rilasciare l'omologazione UE se scopre che i sistemi, i componenti o le entità tecniche non sono conformi alle prescrizioni del presente regolamento o degli atti elencati nell'allegato IV.

L'autorità di omologazione chiede alle autorità di omologazione che hanno omologato i sistemi, i componenti o le entità tecniche di agire a norma dell'articolo 54, paragrafo 2.

Articolo 25

Notifica delle omologazioni UE rilasciate, modificate, rifiutate e revocate

1. [...] **Al momento del** rilascio o della modifica della scheda di omologazione UE, l'autorità di omologazione [...] **mette a disposizione delle** autorità di omologazione degli altri Stati membri, **delle autorità di vigilanza del mercato** e della Commissione una copia della scheda di omologazione UE, insieme agli allegati, compresi i verbali di prova di cui all'articolo 23, per ogni tipo di veicolo, sistema, componente ed entità tecnica che ha omologato. Tale copia è [...] **messa a disposizione** mediante un sistema comune sicuro di trasmissione elettronica [...] **ai sensi del paragrafo 5.**
2. [...]
3. [...]

4. Se un'autorità di omologazione rifiuta o revoca un'omologazione UE, ne informa immediatamente le autorità di omologazione degli altri Stati membri e la Commissione **mediante un sistema comune sicuro di trasmissione elettronica [...] ai sensi del paragrafo 5,** specificando i motivi della sua decisione.
5. [...] La Commissione [...] adotta atti [...] **di esecuzione [...] volti a descrivere il formato dei documenti elettronici che devono essere messi a disposizione, il meccanismo di trasmissione, le procedure per informare le altre parti in merito a rilasci, modifiche, rifiuti e revoche e le misure di sicurezza pertinenti.**

Il primo di tali atti di esecuzione è adottato entro [*PO: please insert 24 months after entry into force of this Regulation*]. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.

Articolo 26
Scheda di omologazione UE

1. La scheda di omologazione UE contiene i seguenti allegati:
 - a) il fascicolo di omologazione di cui all'articolo 24, paragrafo 4;
 - b) i verbali di prova prescritti dagli atti normativi di cui all'articolo 28, paragrafo 1, in caso di omologazione di un sistema, un componente o un'entità tecnica, o la scheda dei risultati delle prove in caso di omologazione globale di un tipo di veicolo;
 - c) **in caso di omologazione globale di un tipo di veicolo**, i nomi e i campioni delle firme delle persone autorizzate a firmare i certificati di conformità e una dichiarazione relativa alle loro mansioni nella società;
 - d) in caso di omologazione globale di un tipo di veicolo, un facsimile compilato [...] **di un** certificato di conformità **del tipo di veicolo**.

2. [...]

[...] La Commissione [...] adotta [...] atti **di esecuzione** [...] al fine di **definire** i modelli di scheda di omologazione e il suo sistema di numerazione e di scheda dei risultati delle prove e di fornire i formati elettronici pertinenti. **Il primo di tali atti di esecuzione è adottato entro** [PO: please insert **24** months after entry into force of this Regulation]. **Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.**

3. In relazione a ciascun tipo di veicolo, sistema, componente o entità tecnica, l'autorità di omologazione:
 - a) completa tutte le sezioni pertinenti della scheda di omologazione UE, compresi gli allegati;
 - b) compila l'indice del fascicolo di omologazione;
 - c) rilascia immediatamente al costruttore la scheda di omologazione UE compilata e completa degli allegati.
4. Nel caso di un'omologazione UE la cui validità è stata limitata a norma degli articoli 37 e 41 e dell'allegato IV, parte III, o in relazione alla quale alcune disposizioni del presente regolamento o degli atti normativi di cui all'allegato IV non si applicano, la scheda di omologazione UE specifica tali limitazioni o la mancata applicazione delle disposizioni pertinenti.
5. Se il costruttore del veicolo sceglie la procedura di omologazione mista, l'autorità di omologazione completa il fascicolo di omologazione con i riferimenti ai verbali di prova prescritti dagli atti normativi di cui all'articolo 28, paragrafo 1, per i sistemi, i componenti o le entità tecniche per i quali non è stata rilasciata alcuna scheda di omologazione UE, **e indica l'ultimo atto normativo e, se del caso, la fase di applicazione di tale atto normativo applicabile all'omologazione del veicolo.**
6. Se il costruttore del veicolo sceglie la procedura di omologazione in un'unica tappa, l'autorità di omologazione allega alla scheda di omologazione UE un elenco degli atti normativi pertinenti conformemente al modello di cui [...] **agli atti di esecuzione adottati a norma del paragrafo 2.**

Articolo 27

Disposizioni specifiche relative alle omologazioni UE di sistemi, componenti o entità tecniche

1. Per un sistema, un componente o un'entità tecnica è rilasciata un'omologazione UE se è conforme ai dati contenuti nel fascicolo informativo di cui all'articolo 22 e se soddisfa le prescrizioni tecniche stabilite negli atti pertinenti elencati nell'allegato IV.
2. Se componenti o entità tecniche, destinati o meno alla riparazione o alla manutenzione, rientrano nell'omologazione di un sistema relativamente a un veicolo, non è richiesta alcuna ulteriore omologazione del componente o dell'entità tecnica, salvo che non sia prevista dagli atti pertinenti elencati nell'allegato IV.
3. Quando un componente o un'entità tecnica svolge la propria funzione o presenta una particolare caratteristica soltanto in combinazione con altre parti del veicolo e per questa ragione la sua conformità può essere verificata soltanto quando funziona in combinazione con tali altre parti del veicolo, la portata dell'omologazione UE di detto componente o detta entità tecnica è limitata di conseguenza.

In questi casi, la scheda di omologazione UE specifica le eventuali limitazioni d'uso del componente o dell'entità tecnica e indica le condizioni particolari per il suo montaggio su un veicolo.

Quando tale componente o entità tecnica è montato su un veicolo, l'autorità di omologazione verifica, al momento dell'omologazione del veicolo, la conformità alle limitazioni applicabili relative all'uso o alle condizioni di montaggio.

Articolo 28
Prove prescritte per l'omologazione UE

1. **Ai fini delle omologazioni UE, l'autorità di omologazione verifica** [...] la conformità alle prescrizioni tecniche del presente regolamento e degli atti normativi elencati nell'allegato IV [...] mediante prove adeguate ai sensi dei pertinenti atti normativi elencati nell'allegato IV eseguite da servizi tecnici designati.

Il formato dei verbali di prova rispetta le prescrizioni generali stabilite dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Il primo di tali atti di esecuzione è adottato entro [PO: please insert 24 months after entry into force of this Regulation]. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.

2. Per eseguire le prove prescritte, il costruttore mette a disposizione [...] **dei servizi tecnici** i veicoli, i sistemi, i componenti o le entità tecniche richiesti a norma degli atti pertinenti elencati nell'allegato IV.
3. Le prove prescritte sono eseguite su veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche rappresentativi del tipo da omologare.
4. Su richiesta del costruttore e con l'accordo dell'autorità di omologazione, si possono usare metodi di prova virtuali in alternativa alle procedure di prova di cui al paragrafo 1, in conformità all'allegato XVI.
5. Per tener conto degli sviluppi normativi e tecnici alla Commissione è conferito il potere di adottare, conformemente all'articolo 88, atti delegati volti a modificare l'allegato XVI al fine di aggiornare l'elenco degli atti normativi ai sensi dei quali un costruttore o un servizio tecnico può utilizzare metodi di prova virtuali e le condizioni specifiche alle quali i metodi di prova virtuali devono essere utilizzati.

Articolo 29
Disposizioni relative alla conformità della produzione

1. L'autorità di omologazione che ha rilasciato un'omologazione UE adotta le misure necessarie ai sensi dell'allegato X volte ad accertare, se necessario in collaborazione con le autorità di omologazione degli altri Stati membri, se il costruttore produce i veicoli, i sistemi, i componenti o le entità tecniche in conformità al tipo omologato.
2. L'autorità di omologazione che ha rilasciato un'omologazione globale di un tipo di veicolo verifica un numero statisticamente rilevante di campioni di veicoli e di certificati di conformità per comprovarne la conformità agli articoli 34 e 35 e verifica la correttezza dei dati contenuti in tali certificati.
3. L'autorità di omologazione che ha rilasciato un'omologazione UE adotta le misure necessarie ad accertare, se necessario in collaborazione con le autorità di omologazione degli altri Stati membri, se le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono ancora adeguate affinché i veicoli, i sistemi, i componenti o le entità tecniche in produzione continuino ad essere conformi al tipo omologato e che i certificati di conformità continuino ad essere conformi agli articoli 34 e 35.
4. Per verificare che un veicolo, un sistema, un componente o un'entità tecnica sia conforme al tipo omologato, l'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione UE effettua, su campioni prelevati nei locali del costruttore, compresi gli impianti di produzione, i controlli o le prove richiesti per l'omologazione UE.

4 bis. L'autorità di omologazione che ha rilasciato un'omologazione UE adotta le misure necessarie a verificare che il costruttore rispetti gli obblighi di cui al capo XIV. Verifica in particolare se, al fine di rispettare tali obblighi, il costruttore modifica o integra le informazioni OBD e le informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo.

5. L'autorità di omologazione che ha rilasciato un'omologazione UE e che constata che il costruttore non produce più i veicoli, i sistemi, i componenti o le entità tecniche in conformità al tipo omologato, **alle prescrizioni del [...] presente regolamento o alle prescrizioni degli atti normativi elencati nell'allegato IV**, o che i certificati di conformità non sono più conformi agli articoli 34 e 35, anche se la produzione continua, adotta le misure necessarie a garantire che [...] **le disposizioni relative alla** conformità della produzione [...] **siano** seguite correttamente o revoca l'omologazione. **L'autorità di omologazione può decidere di adottare tutte le necessarie misure restrittive ai sensi [...] del capo XI.**
6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 88 al fine di modificare l'allegato X, per tener conto degli sviluppi normativi e tecnologici, aggiornando le procedure di conformità della produzione.

Articolo 30

[...]

Diritti

1. [...]

2. [...]

I diritti per le attività di omologazione sono pagati dai costruttori che hanno presentato domanda di omologazione nello Stato membro interessato.

[...] Gli Stati membri assicurano la disponibilità di risorse sufficienti a coprire i costi delle attività di vigilanza del mercato. Fatta salva la legislazione nazionale, è possibile recuperare tali costi tramite diritti riscossi dagli Stati membri in cui i veicoli [...] sono immessi sul mercato.

2 bis. Gli Stati membri [...] possono riscuotere diritti amministrativi nei confronti dei servizi tecnici che presentano domanda di designazione per coprire, in tutto o in parte, i costi relativi alle attività svolte dalle autorità nazionali responsabili dei servizi tecnici in conformità del presente regolamento. *(spostato dall'articolo 86, paragrafo 1)*

[...]

3. [...] ¹⁸.

4. [...]

5. [...]

¹⁸ [...]

CAPO V

MODIFICHE E VALIDITÀ DELLE OMOLOGAZIONI UE

Articolo 31

Disposizioni generali sulle modifiche e sulla validità delle omologazioni UE

1. Il costruttore informa immediatamente l'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione UE di qualsiasi variazione dei dati contenuti nel fascicolo di omologazione.

L'autorità di omologazione decide se tale variazione richiede una modifica, sotto forma di revisione o estensione dell'omologazione UE, secondo le procedure di cui all'articolo 32, oppure se è necessaria una nuova omologazione.

2. La domanda di modifica è presentata esclusivamente all'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione UE originaria.
3. Se l'autorità di omologazione constata che tale modifica richiede la ripetizione di ispezioni o prove, ne informa il costruttore.
4. Se l'autorità di omologazione, sulla base delle ispezioni o delle prove di cui al paragrafo 3, constata che le prescrizioni di omologazione UE continuano ad essere soddisfatte, si applicano le procedure di cui all'articolo 32.
5. Se l'autorità di omologazione constata che le variazioni dei dati contenuti nel fascicolo di omologazione [...] non possono essere oggetto di un'estensione dell'omologazione esistente, rifiuta di modificare l'omologazione UE e invita il costruttore a chiedere una nuova omologazione UE.

Articolo 32
Revisioni ed estensioni delle omologazioni UE

1. La modifica è considerata una "revisione" quando l'autorità di omologazione ritiene che, nonostante la variazione dei dati contenuti nel fascicolo di omologazione, il tipo di veicolo, di sistema, di componente o di entità tecnica interessato continui ad essere conforme alle prescrizioni ad esso applicabili e pertanto non siano necessarie nuove ispezioni o prove.

In tal caso, l'autorità di omologazione rilascia senza indugio le pagine del fascicolo di omologazione debitamente modificate, indicando chiaramente su ciascuna di esse la natura della variazione e la data di nuovo rilascio, oppure rilascia una versione aggiornata consolidata del fascicolo di omologazione corredata di una descrizione particolareggiata delle variazioni.

2. La modifica è considerata un'"estensione" quando l'autorità di omologazione ritiene che i dati contenuti nel fascicolo di omologazione siano cambiati e si verifica uno dei casi seguenti:
 - a) sono necessarie ulteriori ispezioni o prove per verificare se le prescrizioni su cui si basava l'omologazione esistente sono ancora soddisfatte;
 - b) qualsivoglia informazione contenuta nella scheda di omologazione UE, ad eccezione degli allegati, è cambiata;
 - c) nuove prescrizioni previste dagli atti elencati nell'allegato IV diventano applicabili al tipo di veicolo, di sistema, di componente o di entità tecnica omologato.

In caso di estensione, l'autorità di omologazione rilascia senza indugio una scheda di omologazione UE aggiornata, contrassegnata da un numero di estensione progressivo corrispondente al numero di estensioni successive già concesse. Tale scheda di omologazione riporta chiaramente il motivo dell'estensione, la data del nuovo rilascio e il periodo di validità.

3. Ogniqualvolta siano rilasciate pagine modificate o una versione aggiornata consolidata, si modifica di conseguenza l'indice del fascicolo di omologazione indicando la data dell'ultima estensione o revisione o la data dell'ultimo consolidamento della versione aggiornata.
4. Non è richiesta l'estensione dell'omologazione di un tipo di veicolo se le nuove prescrizioni di cui al paragrafo 2, lettera c), sono irrilevanti dal punto di vista tecnico per quel tipo di veicolo o riguardano categorie di veicoli diverse dalla categoria di appartenenza del veicolo.

Articolo 33
Cessazione della validità

1. [...]

2. La validità dell'omologazione UE [...] cessa [...] nei casi seguenti:
- a) quando nuove prescrizioni applicabili al tipo di veicolo, **sistema, componente o entità tecnica** omologato diventano obbligatorie per la messa a disposizione sul mercato, l'immatricolazione o l'entrata in circolazione [...] e non è possibile estendere l'omologazione a norma dell'articolo 32, paragrafo 2, lettera c);
 - b) se la produzione di veicoli in conformità al tipo di veicolo omologato cessa definitivamente e volontariamente, **il che in ogni caso si considera avvenuto ove non sia stato prodotto alcun veicolo del tipo interessato nei due anni precedenti. Tale omologazione di un veicolo mantiene tuttavia la sua validità ai fini dell'immatricolazione o dell'entrata in circolazione nella misura in cui non si applichi il paragrafo 2, lettera a);**
 - c) se la validità della scheda di omologazione scade a causa di una limitazione di cui all'articolo 37, paragrafo 6;
 - d) se l'omologazione è stata revocata in applicazione dell'articolo 29, paragrafo 5, o dell'articolo 53, paragrafo 1;
 - e) se è stato appurato che l'omologazione si basa su dichiarazioni mendaci o risultati delle prove falsificati o se sono stati tenuti nascosti dati che avrebbero comportato il rifiuto del rilascio dell'omologazione.
3. Quando cessa la validità dell'omologazione **globale** soltanto di una variante di un tipo di veicolo o di una versione di una variante, la validità dell'omologazione [...] **globale** del tipo di veicolo in questione cessa limitatamente a tale variante o versione specifica.

4. Quando la produzione di un tipo specifico di veicolo, sistema, componente o entità tecnica cessa definitivamente, il costruttore lo notifica immediatamente all'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione UE [...].

Entro un mese dal ricevimento della notifica di cui al primo comma, l'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione UE del tipo di veicolo, sistema, componente o entità tecnica ne informa le autorità di omologazione degli altri Stati membri.

5. Nel caso in cui una scheda di omologazione [...] stia per scadere, il costruttore lo notifica immediatamente all'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione [...].
6. Al ricevimento della notifica del costruttore, l'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione [...] comunica immediatamente alle autorità di omologazione degli altri Stati membri e alla Commissione tutte le informazioni pertinenti per la messa a disposizione sul mercato, l'immatricolazione o l'entrata in circolazione dei veicoli, **dei sistemi, dei componenti o delle entità tecniche**, se del caso.

Per i veicoli [...] **la** comunicazione precisa la data di produzione e il numero di identificazione del veicolo ("VIN"), quale definito all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 19/2011 della Commissione¹⁹, dell'ultimo veicolo prodotto.

¹⁹ Regolamento (UE) n. 19/2011 della Commissione relativo ai requisiti dell'omologazione per la targhetta regolamentare del costruttore e per il numero di identificazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (GU L 8 del 12.1.2011, pag. 1).

CAPO VI

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ E MARCATURA

Articolo 34 *Disposizioni generali sul certificato di conformità*

1. Il costruttore rilascia un certificato di conformità in formato cartaceo che accompagna ogni veicolo, completo, incompleto o completato, costruito in conformità al tipo di veicolo omologato. **A tal fine il costruttore utilizza il modello di cui agli atti di esecuzione adottati a norma del paragrafo 2.**

Il certificato di conformità include la data di costruzione del veicolo. È concepito in modo da non poter essere falsificato.

Tale certificato è rilasciato gratuitamente all'acquirente insieme al veicolo. Il rilascio del certificato non può essere subordinato a una richiesta esplicita o alla presentazione di ulteriori informazioni al costruttore.

Per un periodo di dieci anni dalla data di produzione del veicolo, il costruttore rilascia, su richiesta del proprietario del veicolo, un duplicato del certificato di conformità a fronte di un corrispettivo non superiore al costo del rilascio. Sul recto di ogni duplicato del certificato è chiaramente visibile il termine "duplicato".

2. [...]

Al fine di creare condizioni uniformi di applicazione del paragrafo 1, la Commissione adotta atti di esecuzione relativi al certificato di conformità in cui siano definiti, in particolare:

- a) il modello per il formato cartaceo del certificato di conformità,**
- b) gli elementi di sicurezza [...] volti a prevenire la falsificazione del certificato di conformità,**
- c) la specifica relativa alle modalità di firma del certificato di conformità.**

Il primo atto di esecuzione di questo tipo è adottato entro il [data di applicazione del presente regolamento] conformemente alla procedura di esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.

- 3. Il certificato di conformità è redatto in almeno una delle lingue ufficiali dell'Unione.
- 4. Le persone autorizzate a firmare i certificati di conformità sono dipendenti del costruttore e debitamente autorizzate a impegnare pienamente la responsabilità giuridica del costruttore per quanto riguarda la progettazione e la costruzione del veicolo o la conformità della produzione dello stesso.
- 5. Il certificato di conformità è compilato in ogni sua parte e non contiene limitazioni d'uso del veicolo che non siano previste nel presente regolamento o in uno degli atti normativi elencati nell'allegato IV.

5 bis. In caso di veicolo incompleto o completato, il costruttore compila solo i campi del certificato di conformità riguardanti gli elementi aggiunti o cambiati nella fase di omologazione in corso e allega, se del caso, tutti i certificati di conformità rilasciati nelle fasi precedenti.

- 6. [...]

Articolo 35
*Disposizioni specifiche sul certificato di conformità **in formato elettronico***

1. [...]
2. [...]
3. [...]

1. Fatto salvo l'articolo 34, paragrafo 1, [...] dopo la data di costruzione del veicolo [...] il costruttore mette a disposizione dell'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione globale di un tipo di veicolo, senza indebito ritardo e gratuitamente, [...] il certificato di conformità sotto forma di dati strutturati in un formato elettronico [...] di uso comune [...] ai sensi del paragrafo 6.

L'autorità di omologazione mette a disposizione [...] il certificato di conformità sotto forma di dati strutturati in formato elettronico sul sistema comune sicuro di trasmissione elettronica, tramite il quale possono accedervi le autorità di omologazione, le autorità di vigilanza del mercato e le autorità preposte all'immatricolazione degli Stati membri nonché la Commissione [...] ²⁰[...].

- 2. Il costruttore può essere esentato dall'obbligo di cui al paragrafo 1 per i tipi di veicolo che hanno un'omologazione nazionale di piccole serie ai sensi dell'articolo 40 [...].**
- 3. L'autorità di omologazione che riceve il certificato di conformità sotto forma di dati strutturati in formato elettronico vi concede l'accesso in sola lettura [...] conformemente all'articolo 34, paragrafo 1, [...] e nel caso di veicoli costruiti in più fasi lo concede al costruttore della fase successiva.**

Tale certificato è rilasciato gratuitamente all'acquirente insieme al veicolo. Il rilascio del certificato non può essere subordinato a una richiesta esplicita o alla presentazione di ulteriori informazioni al costruttore.

4. [...]

5. Tutti gli scambi di dati ai sensi del presente articolo sono effettuati mediante un protocollo per lo scambio sicuro di dati.

6. Gli Stati membri stabiliscono l'organizzazione e la struttura della propria rete di dati al fine di consentire la ricezione di dati e lo scambio dei certificati di conformità sotto forma di dati strutturati in formato elettronico preferibilmente ricorrendo a sistemi esistenti per lo scambio di dati strutturati e conformemente al paragrafo 7.

- 7. Al fine di creare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione relativi al certificato di conformità sotto forma di dati strutturati in formato elettronico in cui siano definiti, in particolare:**
- a) il formato e la struttura di base degli elementi di dati [...] dei certificati di conformità in formato elettronico e i messaggi utilizzati nello scambio,**
 - b) le prescrizioni minime per lo scambio sicuro di dati, incluse la prevenzione della corruzione e dell'abuso dei dati nonché misure volte a garantire l'autenticità dei dati elettronici, come l'utilizzo di una firma digitale,**
 - c) i mezzi di scambio dei record di dati del certificato di conformità in formato elettronico,**
 - d) le prescrizioni minime per l'identificatore unico specifico del veicolo e per la forma delle informazioni destinate all'acquirente in conformità del paragrafo 3,**
 - e) l'accesso in conformità del paragrafo 3 [...],**
 - f) [...]**
 - g) le esenzioni per i costruttori di particolari categorie di veicoli e tipi di veicoli prodotti in piccole serie.**

Il primo atto di esecuzione di questo tipo è adottato entro il [data di applicazione del presente regolamento] conformemente alla procedura di esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.

- 8. Fatto salvo l'articolo 34, paragrafo 1, [...] i costruttori hanno l'obbligo di rilasciare certificati di conformità conformemente al presente articolo a decorrere dal [...] data di applicazione + 5 anni]. Tale obbligo non pregiudica l'obbligo dei costruttori di rilasciare il certificato di conformità in formato cartaceo conformemente all'articolo 34, paragrafo 1.**
- 9. Gli Stati membri accettano certificati di conformità in formato elettronico e sono in grado di procedere allo scambio di certificati di conformità in formato elettronico conformemente al presente articolo con le autorità degli altri Stati membri al più tardi a decorrere dal [...] data di applicazione + 8 anni].**

Articolo 36

Targhetta regolamentare **e targhette aggiuntive** [...] del costruttore, marcature e marchio di omologazione di componenti o entità tecniche

1. Il costruttore di un veicolo appone su ogni veicolo costruito in conformità al tipo omologato una targhetta regolamentare, **se del caso targhette aggiuntive e indicazioni o simboli**, con le marcature richieste **dal presente regolamento e** negli atti normativi pertinenti elencati nell'allegato IV.
2. Il costruttore di un componente o di un'entità tecnica appone su tutti i componenti o le entità tecniche, facenti parte o no di un sistema, costruiti in conformità al tipo omologato, il marchio di omologazione prescritto dagli atti normativi pertinenti elencati nell'allegato IV.

Se tale marchio di omologazione non è richiesto, il costruttore appone sul componente o sull'entità tecnica almeno la sua denominazione o il suo marchio commerciale e il numero del tipo o un numero di identificazione.

3. Il marchio di omologazione UE è conforme [...] **agli atti di esecuzione adottati dalla Commissione. Il primo di tali atti di esecuzione è adottato entro** [*PO: please insert 24 months after entry into force of this Regulation*]. **Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.**
4. **Gli operatori economici non immettono sul mercato veicoli, componenti o entità tecniche che recano marcature non conformi al presente regolamento.**

CAPO VII

NUOVE TECNOLOGIE O NUOVE CONCEZIONI

Articolo 37 *Deroghe per nuove tecnologie o nuove concezioni*

1. Il costruttore può chiedere un'omologazione UE per un tipo di veicolo, di sistema, di componente o di entità tecnica comprendente nuove tecnologie o nuove concezioni incompatibili con uno o più atti normativi elencati nell'allegato IV.
2. L'autorità di omologazione rilascia l'omologazione UE di cui al paragrafo 1 se tutte le seguenti condizioni sono soddisfatte:
 - a) la domanda di omologazione UE indica i motivi per cui le nuove tecnologie o le nuove concezioni rendono il veicolo, il sistema, il componente o l'entità tecnica incompatibile con uno o più atti normativi elencati nell'allegato IV;
 - b) la domanda di omologazione UE descrive le implicazioni per la sicurezza e l'ambiente della nuova tecnologia o della nuova concezione e le misure adottate per garantire un livello di sicurezza e di tutela dell'ambiente almeno equivalente a quello previsto dalle prescrizioni alle quali si chiede di derogare;
 - c) sono presentati descrizioni e risultati delle prove in grado di dimostrare che la condizione di cui alla lettera b) è soddisfatta.
3. Il rilascio di omologazioni UE con deroghe per nuove tecnologie o nuove concezioni è subordinato all'autorizzazione della Commissione. Tale autorizzazione è concessa mediante un atto di esecuzione. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.

4. In attesa dell'autorizzazione della Commissione, l'autorità di omologazione può rilasciare un'omologazione UE provvisoria, valida solo sul territorio del suo Stato membro, per il tipo di veicolo oggetto della deroga richiesta. L'autorità di omologazione ne informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri tramite un file contenente le informazioni di cui al paragrafo 2.

La natura provvisoria e la validità territoriale limitata dell'omologazione UE risultano evidenti dall'intestazione della scheda di omologazione e del certificato di conformità.

5. Le autorità di omologazione degli altri Stati membri possono decidere di accettare l'omologazione UE provvisoria di cui al paragrafo 4 sul loro territorio a condizione di informare per iscritto l'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione UE provvisoria della loro accettazione.
6. Se del caso, l'autorizzazione della Commissione di cui al paragrafo 3 specifica anche le eventuali limitazioni, in particolare per quanto riguarda il numero massimo di veicoli interessati. In ogni caso, l'omologazione UE ha una validità minima di 36 mesi.
7. Se la Commissione rifiuta l'autorizzazione di cui al paragrafo 3, l'autorità di omologazione informa immediatamente il titolare dell'omologazione UE provvisoria di cui al paragrafo 4 che quest'ultima sarà revocata sei mesi dopo la data del rifiuto della Commissione.

Tuttavia, i veicoli costruiti in conformità all'omologazione UE provvisoria prima della cessazione della sua validità possono essere immessi sul mercato, immatricolati o entrare in circolazione negli Stati membri che hanno accettato l'omologazione UE provvisoria a norma del paragrafo 5.

Articolo 38
Adeguamento successivo di atti normativi

1. Se ha autorizzato il rilascio di un'omologazione UE a norma dell'articolo 37, la Commissione adotta immediatamente le misure necessarie per adeguare gli atti normativi interessati agli sviluppi tecnologici più recenti.

Se la deroga ai sensi dell'articolo 37 riguarda un regolamento UNECE, la Commissione propone di modificarlo secondo [...] **la procedura applicabile a norma dell'accordo del 1958 riveduto.**

2. Una volta modificati i pertinenti atti normativi, è abolita qualsiasi limitazione contenuta nella decisione della Commissione che autorizza il rilascio di un'omologazione UE.
3. Se le misure necessarie per adeguare gli atti normativi di cui al paragrafo 1 non sono state adottate, la Commissione può autorizzare mediante decisione l'estensione **della validità** dell'omologazione UE provvisoria su richiesta dello Stato membro che l'ha rilasciata. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.

CAPO VIII

VEICOLI PRODOTTI IN PICCOLE SERIE

Articolo 39 *Omologazione UE di veicoli prodotti in piccole serie*

1. Su richiesta del costruttore ed entro i limiti quantitativi annuali **per le categorie di veicoli M, N e O** di cui all'allegato XII, sezione 1, gli Stati membri rilasciano un'omologazione UE per un tipo di veicolo prodotto in piccole serie che soddisfi almeno le prescrizioni di cui all'allegato IV, parte I, appendice 1.
2. Il paragrafo 1 non si applica ai veicoli per uso speciale.
3. Le schede di omologazione UE dei veicoli prodotti in piccole serie sono **conformi al modello e al sistema di numerazione stabiliti dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2** [...].
4. **Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 88 per integrare l'allegato IV, parte I, appendice 1, affinché riporti le prescrizioni tecniche per le categorie di veicoli M, N e O e per modificare di conseguenza l'allegato XII relativamente ai limiti quantitativi annuali.**

Articolo 40
Omologazione nazionale di veicoli prodotti in piccole serie

1. Il costruttore può chiedere un'omologazione nazionale di veicoli prodotti in piccole serie entro i limiti quantitativi annuali di cui all'allegato XII, sezione 2. Tali limiti si applicano alla messa a disposizione sul mercato, all'immatricolazione o all'entrata in circolazione dei veicoli del tipo omologato sul mercato di ciascuno Stato membro in un anno determinato.
2. Gli Stati membri possono decidere di esentare qualsiasi tipo di veicolo di cui al paragrafo 1 [...] **dalla conformità a** una o più delle **disposizioni del presente regolamento o alle** prescrizioni [...] degli atti normativi elencati nell'allegato IV, a condizione che stabiliscano prescrizioni alternative pertinenti.
3. Ai fini dell'omologazione nazionale di veicoli prodotti in piccole serie, l'autorità di omologazione accetta sistemi, componenti o entità tecniche omologati in conformità degli atti elencati nell'allegato IV.
4. La scheda di omologazione nazionale di veicoli prodotti in piccole serie è [...] **conforme** al modello [...] **e al sistema armonizzato di numerazione stabiliti dalla Commissione mediante atti di esecuzione.** **Essa** reca l'intestazione "Scheda di omologazione nazionale di un veicolo prodotto in piccole serie" e indica il contenuto e la natura delle esenzioni concesse a norma del paragrafo 2. [...] **Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2. Fino a quando la Commissione non avrà adottato un tale atto di esecuzione gli Stati membri possono continuare a determinare il formato delle schede nazionali.**

Articolo 41
Validità di un'omologazione nazionale di veicoli prodotti in piccole serie

1. La validità di un'omologazione nazionale di veicoli prodotti in piccole serie è limitata al territorio dello Stato membro la cui autorità di omologazione ha rilasciato l'omologazione.
2. Su richiesta del costruttore, l'autorità di omologazione invia alle autorità di omologazione degli Stati membri da esso indicati una copia della scheda di omologazione e dei suoi allegati, a mezzo raccomandata o per posta elettronica.
3. Le autorità di omologazione degli Stati membri indicati dal costruttore, entro [...] **due** mesi dal ricevimento dei documenti di cui al paragrafo 2, decidono se accettare l'omologazione oppure no.

Le autorità di omologazione degli Stati membri accettano l'omologazione nazionale a meno che non abbiano fondati motivi per ritenere che le prescrizioni tecniche nazionali in base alle quali il tipo di veicolo è stato omologato non siano equivalenti alle proprie.

4. Le autorità di omologazione degli Stati membri comunicano entro **il termine di** due mesi la loro decisione all'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione nazionale.

Qualora non sia sollevata alcuna obiezione entro tale termine di due mesi, l'omologazione nazionale si considera accettata.

5. Su richiesta di un richiedente che desideri immettere sul mercato, immatricolare o far entrare in circolazione in un altro Stato membro un veicolo con un'omologazione nazionale per veicoli prodotti piccole serie, l'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione nazionale di veicoli prodotti in piccole serie fornisce all'autorità nazionale dell'altro Stato membro copia della scheda di omologazione, compresi [...] **i relativi allegati.**

L'autorità nazionale dell'altro Stato membro autorizza l'immissione sul mercato, l'immatricolazione o l'entrata in circolazione di tale veicolo, a meno che non abbia fondati motivi per ritenere che le prescrizioni tecniche nazionali in base alle quali il tipo di veicolo è stato omologato non siano equivalenti alle proprie.

CAPO IX OMOLOGAZIONI INDIVIDUALI

Articolo 42 Omologazioni individuali UE

1. Gli Stati membri rilasciano un'omologazione individuale UE per un veicolo che è conforme alle prescrizioni di cui all'allegato IV, parte I, appendice **2 [...]** o, nel caso di veicoli per uso speciale, all'allegato IV, parte III. **La presente disposizione non si applica ai veicoli incompleti.**
2. La domanda di omologazione individuale UE è presentata dal [...] proprietario del veicolo [...], **dal costruttore o dal** rappresentante **del costruttore, oppure dall'importatore** [...].
3. Per stabilire se il veicolo è conforme alle prescrizioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri non eseguono prove distruttive, ma usano tutte le informazioni pertinenti fornite dal richiedente.
4. La scheda di omologazione individuale UE è conforme al modello [...] **e al sistema di numerazione stabilito dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Il primo di tali atti di esecuzione è adottato entro** [PO: please insert **24** months after entry into force of this Regulation]. **Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.[...].**
5. Gli Stati membri autorizzano l'immissione sul mercato, l'immatricolazione o l'entrata in circolazione dei veicoli muniti di una scheda di omologazione individuale UE valida.
6. **Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 88 per integrare l'allegato IV, parte I, [...] affinché riporti le prescrizioni tecniche per i veicoli nuovi delle categorie M, N e O.**

Articolo 43
Omologazioni individuali nazionali

1. Gli Stati membri possono decidere di esentare un determinato veicolo, sia esso unico o meno, dalla conformità a una o più disposizioni del presente regolamento o alle prescrizioni [...] di cui agli atti normativi elencati nell'allegato IV, a condizione di imporre prescrizioni alternative pertinenti.
2. La domanda di omologazione individuale nazionale è presentata [...] dal proprietario del veicolo [...], **dal costruttore oppure dal** rappresentante **del costruttore**, purché [...] **tale rappresentante** sia stabilito nell'Unione.
3. Per stabilire se il veicolo è conforme alle prescrizioni alternative di cui al paragrafo 1, gli Stati membri non eseguono prove distruttive, ma usano tutte le informazioni pertinenti fornite dal richiedente.
4. Ai fini dell'omologazione individuale nazionale, l'autorità di omologazione accetta sistemi, componenti o entità tecniche omologati in conformità degli atti elencati nell'allegato IV.
5. Uno Stato membro rilascia senza indugio una scheda di omologazione individuale nazionale se il veicolo è conforme alla descrizione allegata alla domanda e soddisfa le pertinenti prescrizioni alternative.

6. [...]

La scheda di omologazione individuale nazionale è conforme al modello e al sistema di numerazione stabilito dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2. Fino a quando la Commissione non avrà adottato un tale atto di esecuzione gli Stati membri possono continuare a determinare il formato delle schede nazionali.

[...]

7. [...]

Articolo 44

Validità delle omologazioni individuali nazionali

1. La validità di un'omologazione individuale nazionale è limitata al territorio dello Stato membro che l'ha rilasciata.
2. Su richiesta di un richiedente che desideri mettere a disposizione sul mercato, immatricolare o far entrare in circolazione in un altro Stato membro un veicolo con un'omologazione individuale nazionale, lo Stato membro che ha rilasciato l'omologazione fornisce al richiedente una dichiarazione recante le disposizioni tecniche in base alle quali il veicolo è stato omologato.

3. Uno Stato membro autorizza la messa a disposizione sul mercato, l'immatricolazione o l'entrata in circolazione di un veicolo per il quale un altro Stato membro ha rilasciato un'omologazione individuale nazionale conformemente all'articolo 43, a meno che non abbia fondati motivi per ritenere che le prescrizioni alternative pertinenti in base alle quali il veicolo è stato omologato non siano equivalenti alle proprie **o che il veicolo non sia conforme a tali prescrizioni.**
4. Le disposizioni del presente articolo possono applicarsi ai veicoli che sono stati omologati in conformità del presente regolamento e che sono stati modificati prima della loro prima immatricolazione o entrata in circolazione.

Articolo 45
Disposizioni specifiche

1. Le procedure di cui agli articoli **42 e** 43 [...] possono applicarsi ad un determinato veicolo **costruito in più fasi.** [...]
2. Le procedure di cui agli articoli **42 e** 43 [...] non [...] **sostituiscono** una fase intermedia della normale sequenza di un'omologazione in più fasi e non [...] **si applicano** per ottenere l'omologazione in prima fase di un veicolo.

CAPO X

MESSA A DISPOSIZIONE SUL MERCATO, IMMATRICOLAZIONE O ENTRATA IN CIRCOLAZIONE

Articolo 46

Messa a disposizione sul mercato, immatricolazione o entrata in circolazione di veicoli diversi dai veicoli di fine serie

1. Fatti salvi gli articoli da 49 a 51, i veicoli per i quali è obbligatoria l'omologazione globale di un tipo di veicolo, o per i quali il costruttore ha ottenuto tale omologazione, sono messi a disposizione sul mercato, immatricolati o fatti entrare in circolazione solo se accompagnati da un certificato di conformità valido rilasciato conformemente agli articoli 34 e 35.

[...]

L'immatricolazione e l'entrata in circolazione di veicoli incompleti possono essere rifiutate fintantoché i veicoli rimangono incompleti. L'immatricolazione e l'entrata in circolazione di veicoli incompleti non sono effettuate per eludere le disposizioni dell'articolo 47.

2. [...]

3. Il numero di veicoli prodotti in piccole serie messi a disposizione sul mercato, immatricolati o fatti entrare in circolazione nel corso di un anno non può superare i limiti quantitativi annuali di cui all'allegato XII.

1. **Entro i limiti indicati nell'allegato XII, sezione B, e solo per un periodo di tempo limitato, gli Stati membri possono immatricolare e autorizzare la vendita o l'entrata in circolazione di veicoli conformi a un tipo di veicolo la cui omologazione UE non è più valida.**

Il primo comma si applica soltanto ai veicoli situati nel territorio dell'Unione che erano oggetto di un'omologazione UE valida al momento della loro produzione, ma che non erano stati immatricolati o messi in circolazione prima della cessazione della validità di tale omologazione UE.

2. **L'opzione di cui al paragrafo 1 è disponibile, nel caso di veicoli completi, per un periodo di dodici mesi dalla data di scadenza della validità dell'omologazione UE e, nel caso di veicoli completati, per un periodo di diciotto mesi da tale data.**

3. **Un costruttore che intenda avvalersi delle disposizioni del paragrafo 1 presenta una domanda all'autorità competente di ciascuno Stato membro interessato dall'entrata in circolazione dei veicoli in questione. La domanda deve specificare i motivi tecnici o economici che impediscono a tali veicoli di essere conformi alle nuove prescrizioni tecniche.**

Gli Stati membri interessati decidono, entro tre mesi dal ricevimento della domanda, se e quanti di tali veicoli possono essere immatricolati nel loro territorio.

4. **Gli Stati membri applicano misure appropriate per assicurare il controllo efficace del numero di veicoli da immatricolare o mettere in circolazione nell'ambito della procedura di cui al presente articolo.**

1. [...]

2. [...]

3. [...]

4. [...]

5. [...]

6. [...]

Articolo 48
Messa a disposizione sul mercato o entrata in circolazione
di componenti ed entità tecniche

1. I componenti o le entità tecniche, compresi quelli destinati al mercato postvendita, possono essere messi a disposizione sul mercato o entrare in circolazione solo se conformi alle prescrizioni dei pertinenti atti normativi elencati nell'allegato IV e se provvisti di marcatura in conformità dell'articolo 36.
2. Il paragrafo 1 non si applica a componenti o entità tecniche appositamente costruiti o progettati per veicoli nuovi che non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento.
3. Gli Stati membri possono autorizzare la messa a disposizione sul mercato o l'entrata in circolazione di componenti o entità tecniche esentati a norma dell'articolo 37 o destinati a essere utilizzati su veicoli che abbiano ottenuto l'omologazione a norma degli articoli 39, 40, 42 e 43 in relazione a tali componenti o entità tecniche.
4. Gli Stati membri possono anche autorizzare la messa a disposizione sul mercato o l'entrata in circolazione di componenti o entità tecniche destinati ad essere utilizzati su veicoli che non erano tenuti a essere omologati a norma del presente regolamento o della direttiva 2007/46/CE al momento della loro messa a disposizione sul mercato, immatricolazione o entrata in circolazione.
5. **Gli Stati membri possono anche autorizzare la messa a disposizione sul mercato o l'entrata in circolazione di componenti di ricambio o entità tecniche destinati ad essere utilizzati su veicoli omologati prima dell'entrata in vigore delle prescrizioni dei pertinenti atti normativi elencati nell'allegato IV conformemente alle prescrizioni del pertinente atto applicabile al momento dell'iniziale rilascio delle omologazioni.**

CAPO XI

CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA

Articolo 49

[...] **Valutazione nazionale relativa** ai veicoli, ai sistemi, ai componenti o alle entità tecniche che **si suppone** presentino gravi rischi **o non conformità** [...]

1. **Se, sulla base delle attività di vigilanza del mercato o delle informazioni fornite da un'autorità di omologazione, dai costruttori o nell'ambito di reclami, le** autorità di vigilanza del mercato di uno degli Stati membri [...] hanno sufficienti motivi per ritenere che un veicolo, un sistema, un componente o un'entità tecnica oggetto del presente regolamento **possa presentare** [...] un grave rischio per la salute o la sicurezza delle persone o per altri aspetti della protezione del pubblico interesse di cui al presente regolamento **o non sia conforme alle prescrizioni stabilite nel presente regolamento e negli atti normativi elencati nell'allegato IV,** [...]

2. [...] **esse effettuano** una valutazione relativa al veicolo, al sistema, al componente o all'entità tecnica interessati, che copra [...] le prescrizioni **pertinenti** di cui al presente regolamento. Gli operatori economici interessati **e l'autorità di omologazione competente** collaborano pienamente con le autorità [...] di vigilanza del mercato, **il che include la trasmissione dei risultati di tutte le prove pertinenti ai sensi dell'articolo 29.**

Alla valutazione del rischio [...] si applica l'articolo 20 del regolamento (CE) n. 765/2008.

[...]

3. [...]

4. [...]

5. [...]

Articolo 49 bis

Procedure nazionali applicabili ai veicoli, ai sistemi, ai componenti o alle entità tecniche che presentano gravi rischi o non conformità

1. Se, dopo aver effettuato la valutazione ai sensi dell'articolo 49, l'autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro constata che un veicolo, un sistema, un componente o un'entità tecnica presenta un grave rischio per la salute o la sicurezza delle persone o per altri aspetti della protezione del pubblico interesse di cui al presente regolamento, o non è conforme al presente regolamento, essa chiede senza indugio all'operatore economico interessato di adottare tutte le misure correttive del caso entro un termine ragionevole e proporzionato alla gravità del rischio o della non conformità per garantire che il veicolo, il sistema, il componente o l'entità tecnica in questione, all'atto dell'immissione sul mercato, dell'immatricolazione o dell'entrata in circolazione, non presenti più tale rischio o non conformità.
2. L'operatore economico, in conformità degli obblighi di cui agli articoli da 11 a 19, garantisce l'adozione di tutte le misure correttive del caso in relazione alla totalità dei veicoli, dei sistemi, dei componenti o delle entità tecniche in questione che ha immesso sul mercato, immatricolato o fatto entrare in circolazione nell'Unione.

3. Se l'operatore economico non adotta le misure correttive del caso entro il termine ragionevole di cui al paragrafo 1 o se il rischio richiede un intervento rapido, le autorità nazionali adottano tutte le opportune misure restrittive provvisorie atte a proibire o a limitare la messa a disposizione sul mercato, l'immatricolazione o l'entrata in circolazione nei rispettivi mercati nazionali dei veicoli, dei sistemi, dei componenti o delle entità tecniche in questione, oppure a ritirarli dal mercato o a richiamarli.

Alle misure restrittive di cui al presente paragrafo si applica l'articolo 21 del regolamento (CE) n. 765/2008.

4. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, definire i dettagli relativi alla natura delle non conformità e le misure appropriate che le autorità nazionali devono adottare per garantire l'applicazione uniforme del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.

Articolo 50

[...] Misure **correttive e restrittive** [...] a livello [...] **dell'UE**

1. [...] **Lo Stato membro che adotta misure correttive e restrittive ai sensi dell'articolo 49 bis, paragrafi 1 e 3, le notifica** senza indugio **alla** Commissione e **agli** altri Stati membri [...] **mediante il sistema elettronico di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 765/2008.** **Inoltre, comunica immediatamente le sue conclusioni all'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione.**

Le informazioni fornite includono tutti i dettagli disponibili, in particolare i dati necessari all'identificazione del veicolo, del sistema, del componente o dell'entità tecnica [...] **in questione**, l'origine degli stessi, la natura della [...] non conformità e del rischio connesso, la natura e la durata delle misure **correttive e** restrittive nazionali adottate nonché le argomentazioni addotte dall'operatore economico interessato.

2. [...] **Lo Stato membro indica inoltre** se **il rischio** o la non conformità [...] **sono dovuti** a una delle due cause seguenti:
 - a) il mancato rispetto, da parte del veicolo, del sistema, del componente o dell'entità tecnica, delle prescrizioni relative alla salute o alla sicurezza delle persone, alla tutela dell'ambiente o ad altri aspetti della protezione del pubblico interesse di cui al presente regolamento;
 - b) carenze nei pertinenti atti normativi elencati nell'allegato IV.
3. Entro un mese [...] **dalla notifica** di cui al paragrafo 1, gli Stati membri diversi dallo Stato membro che ha avviato la procedura comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri le eventuali misure **correttive o** restrittive adottate e tutte le informazioni complementari di cui dispongono sulla non conformità e **sul rischio** del veicolo, del sistema, del componente o dell'entità tecnica in questione, nonché le proprie obiezioni in caso di disaccordo con la misura nazionale notificata.

3 bis. Se, entro un mese dalla notifica di cui al paragrafo 1, un altro Stato membro o la Commissione non sollevano alcuna obiezione nei confronti di una misura correttiva o restrittiva adottata da uno Stato membro, tale misura è considerata giustificata. Gli altri Stati membri provvedono affinché siano adottate senza indugio misure correttive o restrittive analoghe in relazione al veicolo, al sistema, al componente o all'entità tecnica in questione.

4. Se, entro un mese [...] **dalla notifica** di cui al paragrafo 1, un altro Stato membro o la Commissione sollevano obiezioni nei confronti di una misura **correttiva o** restrittiva adottata da uno Stato membro, [...]
5. [...]

[...]

(Continuazione dell'articolo 50, paragrafo 4):

1. [...] o se la Commissione ritiene che una misura nazionale sia contraria alla legislazione dell'Unione, la stessa Commissione [...] consulta gli Stati membri **in questione** e [...] l'operatore o [...] gli operatori economici interessati [...] senza indugio [...].

4 bis. In base ai risultati di tale [...] consultazione, la Commissione [...] adotta una decisione relativa a misure correttive o restrittive armonizzate a livello dell'UE mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.

La Commissione rivolge la propria decisione a tutti gli Stati membri e la comunica immediatamente agli operatori economici interessati. Gli Stati membri attuano la decisione della Commissione senza indugio e ne informano debitamente la Commissione.

2. Se la Commissione ritiene che [...] una misura nazionale sia [...] ingiustificata, lo Stato membro in questione revoca o adegua la misura in conformità della decisione della Commissione di cui al paragrafo [...] 4 bis.

4 ter. Se, a seguito di controlli effettuati dalla Commissione in conformità dell'articolo 9 del presente regolamento, la Commissione stabilisce che una misura correttiva o restrittiva è necessaria a livello dell'UE, essa consulta senza indugio gli Stati membri in questione e gli operatori economici interessati. La Commissione adotta una decisione in conformità del paragrafo 4 bis.

4 quater. [...] Se [...] **il rischio o la non conformità sono imputati** a carenze degli atti normativi di cui all'allegato IV, la Commissione propone gli opportuni provvedimenti come segue:

- a) se si tratta di atti normativi **dell'UE**, la Commissione propone le modifiche necessarie dell'atto interessato;
- b) se si tratta di regolamenti UNECE, la Commissione propone i progetti di modifica necessari dei regolamenti UNECE in questione secondo [...] **la procedura applicabile a norma dell'accordo del 1958 riveduto.**

[...]

[...]

[...]

Omologazione UE non conforme

1. Qualora un'autorità di omologazione [...] constati che [...] **un'**omologazione **che** è stata rilasciata [...] **non è conforme al presente regolamento, si rifiuta di riconoscere tale omologazione.**
2. [...] **Tale autorità lo notifica** all'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione UE, **agli altri Stati membri e alla Commissione. Se, entro un mese dalla notifica, l'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione UE conferma la non conformità dell'omologazione, essa procede alla revoca dell'omologazione.**

3. [...]

4. [...]

5. [...]

6. [...]

7. [...]

8. Se, entro un mese dalla notifica [...] **del rifiuto dell'omologazione da parte di un'autorità di omologazione [...], l'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione UE** solleva un'obiezione [...], la Commissione consulta senza indugio gli Stati membri, **in particolare l'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione** e l'operatore [...] **economico interessato.**

[...]

8 bis. Sulla base di tale [...] **consultazione**, la Commissione **decide, mediante atti di esecuzione, se sia da considerare giustificato il rifiuto del riconoscimento dell'omologazione UE opposto ai sensi del paragrafo 1** [...]. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.

La Commissione rivolge la propria decisione a tutti gli Stati membri e la comunica immediatamente agli operatori economici interessati. Gli Stati membri attuano la decisione della Commissione senza indugio e ne informano la Commissione.

8 ter. Se, a seguito di controlli effettuati dalla Commissione in conformità dell'articolo 9 del presente regolamento, la Commissione stabilisce che un'omologazione che è stata rilasciata non è conforme al presente regolamento, essa consulta senza indugio gli Stati membri, in particolare l'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione e l'operatore economico interessato. La Commissione adotta una decisione in conformità del paragrafo 8 bis.

9. **Ai prodotti oggetto di un'omologazione non conforme che sono già stati messi a disposizione sul mercato si applicano gli articoli 49 e 50. [...]**

Articolo 55

Immissione sul mercato ed entrata in circolazione di parti o accessori che possono comportare un grave rischio per il corretto funzionamento di sistemi essenziali

1. Parti o accessori che possono comportare un grave rischio per il corretto funzionamento di sistemi essenziali per la sicurezza del veicolo e per le sue prestazioni ambientali non sono immessi sul mercato né entrano in circolazione e sono vietati, a meno che non siano stati autorizzati da un'autorità di omologazione a norma dell'articolo 56, paragrafi 1 e 4.

1 bis. Tali misure dovrebbero applicarsi solo a un numero limitato di parti o accessori, che devono essere stabiliti in conformità del paragrafo 3.

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 88 per stabilire le prescrizioni alle quali le parti e gli accessori di cui al paragrafo 1 devono essere conformi.

Tali prescrizioni possono essere basate sugli atti normativi elencati nell'allegato IV o possono consistere in un confronto tra le parti o gli accessori e le prestazioni ambientali o di sicurezza delle parti o degli accessori originali, secondo i casi. In ogni caso, le prescrizioni garantiscono che le parti o gli accessori non compromettano il funzionamento dei sistemi essenziali per la sicurezza del veicolo o per le sue prestazioni ambientali.

3. [...] **La** Commissione **adotta** [...] atti **di esecuzione** [...] al fine di [...] **redigere** l'elenco delle parti e degli accessori sulla base di [...] una [...] valutazione [...] degli elementi seguenti:
- a) [...] **l'esistenza di un grave** rischio per la sicurezza o per le prestazioni ambientali dei veicoli muniti delle parti o degli accessori in questione;
 - b) il possibile effetto sui consumatori e sui costruttori di parti e accessori per il servizio postvendita dell'eventuale autorizzazione delle parti o degli accessori a norma dell'articolo 56, paragrafo 1.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.

4. Il paragrafo 1 non si applica alle parti o agli accessori originali né alle parti o agli accessori appartenenti a un sistema che è stato omologato in conformità degli atti normativi elencati nell'allegato IV, salvo laddove l'omologazione riguardi aspetti diversi dal grave rischio di cui al paragrafo 1.

Ai fini del presente paragrafo, con "parti o accessori originali" s'intendono parti o accessori costruiti secondo le specifiche e le norme di produzione fornite dal costruttore del veicolo per l'assemblaggio del veicolo in questione.

5. Il paragrafo 1 non si applica alle parti o agli accessori prodotti esclusivamente per i veicoli da corsa. Le parti o gli accessori [...] che sono utilizzati sia nelle corse che su strada **e che sono oggetto degli atti di esecuzione di cui al paragrafo 3** non sono messi a disposizione per i veicoli destinati a circolare sulle strade pubbliche, salvo che non siano conformi alle prescrizioni stabilite negli atti delegati di cui al paragrafo 2 e che non siano stati autorizzati dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.

Articolo 56

Prescrizioni riguardanti le parti o gli accessori che possono comportare un grave rischio per il corretto funzionamento di sistemi essenziali

1. Un costruttore di parti o accessori può chiedere l'autorizzazione di cui all'articolo 55, paragrafo 1, presentando all'autorità di omologazione una domanda corredata da un verbale di prova redatto da un servizio tecnico designato attestante che le parti o gli accessori oggetto della domanda di autorizzazione sono conformi alle prescrizioni di cui all'articolo 55, paragrafo 2. Il costruttore può presentare una sola domanda per ciascun tipo di parte o accessorio e a una sola autorità di omologazione.

2. La domanda di autorizzazione comprende: informazioni relative al costruttore delle parti o degli accessori, il tipo, il numero di riferimento e il numero d'identificazione delle parti o degli accessori, il nome del costruttore del veicolo, il tipo di veicolo ed eventualmente l'anno di costruzione o qualsiasi altra informazione che consenta l'identificazione del veicolo sul quale devono essere installati le parti o gli accessori.

L'autorità di omologazione autorizza l'immissione sul mercato e l'entrata in circolazione delle parti o degli accessori qualora constati, tenendo conto del verbale di prova di cui al paragrafo 1 e di altri elementi probanti, che le parti o gli accessori in questione sono conformi alle prescrizioni di cui all'articolo 55, paragrafo 2.

L'autorità di omologazione rilascia senza indugio al costruttore un certificato di autorizzazione conforme al modello [...] **e al sistema di numerazione del certificato di autorizzazione stabilito dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.**

[...]

3. Il costruttore informa immediatamente l'autorità di omologazione che ha rilasciato l'autorizzazione in merito ad eventuali modifiche che possano incidere sulle condizioni alle quali è stata rilasciata l'autorizzazione. Tale autorità di omologazione decide se l'autorizzazione debba essere oggetto di riesame o se debba esserne rilasciata una nuova e se siano necessarie nuove prove.

Il costruttore garantisce che le parti o gli accessori siano prodotti e continuino a essere prodotti alle condizioni alle quali è stata rilasciata l'autorizzazione.

4. Prima di rilasciare un'autorizzazione, l'autorità di omologazione verifica l'esistenza di disposizioni e procedure atte a garantire un controllo efficace della conformità della produzione.

L'autorità di omologazione, qualora ritenga che le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione non siano più soddisfatte, chiede al costruttore di adottare i provvedimenti necessari ad assicurare che le parti o gli accessori siano resi conformi. Se necessario essa revoca l'autorizzazione.

5. Su richiesta di un'autorità nazionale di un altro Stato membro, l'autorità di omologazione che ha rilasciato l'autorizzazione le invia, entro un mese dal ricevimento della richiesta, copia del certificato di autorizzazione rilasciato, completo degli allegati, tramite un sistema comune sicuro di trasmissione elettronica. La copia può anche essere in formato elettronico sicuro.
6. Se un'autorità di omologazione è in disaccordo con l'autorizzazione rilasciata da un altro Stato membro, segnala le ragioni del suo disaccordo alla Commissione. La Commissione adotta misure adeguate volte a risolvere il disaccordo, compresa l'eventuale richiesta di revoca dell'autorizzazione, previa consultazione delle autorità di omologazione interessate. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.
7. Fino a quando non sia redatto l'elenco di cui all'articolo 55, paragrafo 3, gli Stati membri possono mantenere disposizioni nazionali relative a parti o accessori che possono incidere sul corretto funzionamento di sistemi essenziali per la sicurezza del veicolo o per le sue prestazioni ambientali.

[...]

1. [...]

2. [...]

3. [...]

[...]

[...]

[...]

[...]

CAPO XII

REGOLAMENTI INTERNAZIONALI

Articolo 60 *Regolamenti UNECE prescritti ai fini dell'omologazione UE*

1. I regolamenti UNECE o le relative modifiche ai quali l'Unione ha dato voto favorevole o che l'Unione applica e che sono elencati nell'allegato IV fanno parte delle prescrizioni per l'omologazione UE di [...] **veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche**.
2. [...]
3. Se l'Unione ha votato a favore di un regolamento UNECE o delle relative modifiche ai fini dell'omologazione globale di un tipo di veicolo, la Commissione adotta un atto delegato a norma dell'articolo 88 al fine di rendere obbligatorio il regolamento UNECE o le relative modifiche o di modificare il presente regolamento, a seconda dei casi.

Tale atto delegato precisa le date dell'applicazione obbligatoria del regolamento UNECE o delle relative modifiche e comprende [...] disposizioni transitorie, **se del caso e se applicabile ai fini dell'omologazione, della prima immatricolazione ed entrata in circolazione dei veicoli e della messa a disposizione sul mercato di sistemi, componenti ed entità tecniche**.

Articolo 61
Equivalenza dei regolamenti UNECE ai fini dell'omologazione UE

1. I regolamenti UNECE elencati nell'allegato IV, parte II, sono riconosciuti come equivalenti agli atti normativi corrispondenti nella misura in cui il campo di applicazione e l'oggetto sono gli stessi.
2. Le autorità di omologazione degli Stati membri accettano le omologazioni rilasciate a norma dei regolamenti UNECE di cui al paragrafo 1 e, se del caso, i relativi marchi di omologazione, in luogo delle omologazioni e dei marchi di omologazione corrispondenti rilasciati in conformità del presente regolamento e degli atti normativi adottati a norma dello stesso.

Articolo 62
Equivalenza ad altri regolamenti

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può riconoscere l'equivalenza tra le condizioni o le disposizioni relative all'omologazione UE di sistemi, componenti ed entità tecniche del presente regolamento e le condizioni o le disposizioni contenute in regolamenti internazionali o in regolamenti di paesi terzi nell'ambito di accordi multilaterali o bilaterali tra l'Unione e i paesi terzi.

CAPO XIII COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI TECNICHE

Articolo 63 Informazioni destinate agli utilizzatori

1. Il costruttore non fornisce informazioni tecniche relative alle specifiche del tipo di veicolo, di sistema, di componente, di entità tecnica, **di parte o di accessorio** di cui al presente regolamento [...], agli atti delegati o di esecuzione adottati a norma dello stesso **o agli atti normativi elencati nell'allegato IV che siano** diverse dalle specifiche del tipo omologato dall'autorità di omologazione.
2. Il costruttore mette a disposizione degli utilizzatori tutte le informazioni pertinenti e le istruzioni necessarie che descrivano le condizioni particolari o le limitazioni connesse all'uso del veicolo, del sistema, del componente, dell'entità tecnica, **, della parte o dell'accessorio.**
3. Le informazioni di cui al paragrafo 2 sono fornite nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui il veicolo, il sistema, il componente, l'entità tecnica, **, la parte o l'accessorio** è destinato ad essere immesso sul mercato, immatricolato o ad entrare in circolazione. Esse sono fornite nel manuale del proprietario [...].

Articolo 64
Informazioni destinate ai costruttori

1. Il costruttore del veicolo mette a disposizione dei costruttori di sistemi, componenti, entità tecniche, **parti e accessori** tutti i dati necessari all'omologazione UE di sistemi, componenti o entità tecniche o all'ottenimento dell'autorizzazione di cui all'articolo 55, paragrafo 1.

Il costruttore del veicolo può imporre ai costruttori di sistemi, componenti, entità tecniche, **parti e accessori** un accordo vincolante per proteggere la riservatezza delle informazioni che non sono di dominio pubblico, comprese quelle riguardanti i diritti di proprietà intellettuale.

2. Il costruttore di sistemi, componenti, entità tecniche, **parti e accessori** fornisce al costruttore del veicolo tutte le informazioni dettagliate sulle limitazioni che si applicano alle sue omologazioni e che sono citate all'articolo 27, paragrafo 3, o imposte da un atto normativo elencato nell'allegato IV.

CAPO XIV

ACCESSO ALLE INFORMAZIONI SULLA RIPARAZIONE E LA MANUTENZIONE

Articolo 65

Obblighi del costruttore di fornire le informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo

1. I costruttori consentono agli operatori indipendenti un accesso senza restrizioni e standardizzato alle informazioni OBD del veicolo, agli strumenti di diagnosi e alle altre attrezzature, compreso il software pertinente, nonché alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo.

I costruttori forniscono un sistema standardizzato, sicuro e a distanza per consentire ai riparatori indipendenti di realizzare operazioni che comportano l'accesso al sistema di sicurezza del veicolo.

2. Fintantoché la Commissione non abbia adottato la norma pertinente tramite l'attività del Comitato europeo di normazione (CEN) o organismi di normazione analoghi, le informazioni OBD e le informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo sono presentate in modo facilmente accessibile, così da poter essere utilizzate dagli operatori indipendenti compiendo uno sforzo ragionevole.

Le informazioni OBD e le informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo sono messe a disposizione sui siti web dei costruttori in un formato standardizzato o, nel caso ciò non sia possibile a causa della loro natura, in un altro formato adeguato. In particolare, l'accesso a tali informazioni non è discriminatorio rispetto alle informazioni fornite o all'accesso garantito ai concessionari e ai riparatori autorizzati.

2 bis. Nei casi seguenti è sufficiente che il costruttore fornisca le informazioni necessarie in modo rapido e facilmente accessibile quando un operatore indipendente ne fa richiesta:

a) per i tipi di veicoli che hanno ottenuto un'omologazione nazionale di veicoli prodotti in piccole serie ai sensi dell'articolo 40;

a bis) per i veicoli per uso speciale;

b) per i tipi di veicoli delle categorie O1 e O2 che non utilizzano strumenti diagnostici o una comunicazione fisica o senza fili con la centralina o le centraline di controllo a bordo ai fini della diagnosi o riprogrammazione dei veicoli;

c) per la fase finale dell'omologazione nell'ambito di una procedura di omologazione in più fasi quando la fase finale riguarda solo la carrozzeria che non contiene sistemi di controllo elettronico del veicolo e tutti i sistemi di controllo elettronico del veicolo base rimangono invariati.

3. La Commissione stabilisce e aggiorna le specifiche tecniche appropriate concernenti le modalità di fornitura delle informazioni OBD e delle informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo. La Commissione tiene conto delle tecnologie dell'informazione correnti, degli sviluppi prevedibili della tecnologia dei veicoli, delle norme ISO esistenti e della possibilità di una norma ISO a livello mondiale.
4. Prescrizioni dettagliate riguardo all'accesso alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, in particolare specifiche tecniche relative alle modalità di fornitura di tali informazioni, sono stabilite nell'allegato XVIII.

5. I costruttori mettono materiale didattico a disposizione degli operatori indipendenti e dei concessionari e dei riparatori autorizzati.
6. Il costruttore si assicura che le informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo siano sempre accessibili, tranne in caso di manutenzione del sistema di informazione.

Il costruttore mette a disposizione i supplementi d'informazione e le modifiche successive delle informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo sui propri siti web nello stesso momento in cui li rende accessibili ai riparatori autorizzati.

7. Al fine di costruire e riparare ricambi, strumenti diagnostici e attrezzature di prova compatibili con l'OBD, i costruttori forniscono, senza discriminazioni, le informazioni OBD e le informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo pertinenti a tutti i costruttori o i riparatori di componenti, strumenti diagnostici o attrezzature di prova interessati.
8. Ai fini della progettazione, della costruzione e della riparazione di equipaggiamenti per automobili destinati a veicoli alimentati da carburanti alternativi, i costruttori forniscono, senza discriminazioni, le informazioni OBD e le informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo pertinenti a tutti i costruttori, gli installatori o i riparatori interessati di equipaggiamenti destinati ai veicoli alimentati da carburanti alternativi.
9. [...]

Se i dati sulle riparazioni e manutenzioni di un veicolo sono memorizzati in una banca dati centrale del costruttore del veicolo o a suo nome, i riparatori indipendenti hanno accesso gratuito a tali dati e possono inserire informazioni sulle riparazioni e manutenzioni da essi eseguite. *(analogo al regolamento (UE) n. 168/2013)*

9 bis. Il presente capo non si applica ai veicoli che sono stati oggetto di omologazioni individuali.

[...]

10. Per tenere conto degli sviluppi normativi e tecnici o per prevenire gli abusi, alla Commissione è conferito il potere di adottare, conformemente all'articolo 88, atti delegati volti a modificare e integrare l'allegato XVIII al fine di aggiornare le prescrizioni riguardanti l'accesso alle informazioni OBD e alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo e di adottare e integrare le norme di cui ai paragrafi 2 e 3.

Articolo 66
Obblighi nei confronti di più titolari di un'omologazione

1. Il costruttore responsabile della pertinente omologazione di un sistema, di un componente o di un'entità tecnica o di una determinata fase di un veicolo è responsabile, nel caso di un'omologazione mista, di un'omologazione a tappe o di un'omologazione in più fasi, di comunicare sia al costruttore finale che agli operatori indipendenti le informazioni sulla riparazione e la manutenzione di quel particolare sistema, componente o entità tecnica o di quella fase specifica.

2. [...]

In caso di omologazione in più fasi, spetta al costruttore finale fornire l'accesso alle informazioni OBD e alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo per quanto riguarda la propria o le proprie fasi di costruzione e il collegamento con la fase o le fasi precedenti.

Articolo 67

Spese di accesso alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione dei veicoli

1. Il costruttore può chiedere la corresponsione di un importo ragionevole e proporzionato per l'accesso alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione dei veicoli, esclusi dati di cui all'articolo 65, paragrafo ~~9~~⁹. Tale importo non scoraggia l'accesso a tali informazioni e tiene conto della misura in cui l'operatore indipendente le utilizza. **L'accesso alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione dei veicoli è offerto gratuitamente alle autorità nazionali, alla Commissione e ai servizi tecnici designati.**
2. Il costruttore mette a disposizione le informazioni sulla riparazione e la manutenzione dei veicoli, compresi i servizi transazionali, come la riprogrammazione o l'assistenza tecnica, su base oraria, giornaliera, mensile e annua, con canoni d'accesso a tali informazioni diversi a seconda dei rispettivi periodi per i quali viene concesso l'accesso.

Oltre a un accesso basato sulla durata, i costruttori possono offrire un accesso a transazione, per il quale il canone è fissato per transazione e non in funzione della durata dell'accesso.

Se il costruttore offre entrambi i sistemi di accesso, i riparatori indipendenti scelgono il sistema di accesso basato sulla durata o quello a transazione.

Articolo 68

Prova del rispetto degli obblighi in materia di informazioni sulla riparazione e la manutenzione

1. Il costruttore che ha presentato domanda di omologazione UE o di omologazione nazionale fornisce all'autorità di omologazione una prova del rispetto degli articoli da 65 a 70 entro sei mesi dalla data della pertinente omologazione.
2. Se tale prova non è fornita entro il termine di cui al paragrafo 1, l'autorità di omologazione adotta misure adeguate in conformità dell'articolo 69.

Articolo 69

Rispetto degli obblighi relativi all'accesso alle informazioni OBD e alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo

1. Un'autorità di omologazione può in qualsiasi momento, di propria iniziativa oppure sulla base di un reclamo o di una valutazione effettuata da un servizio tecnico, verificare l'ottemperanza di un costruttore agli articoli da 65 a 70 e alle clausole del certificato relativo all'accesso alle informazioni OBD e sulla riparazione e la manutenzione del veicolo di cui all'allegato XVIII, appendice 1.
2. Se un'autorità di omologazione rileva che il costruttore non ha rispettato gli obblighi relativi all'accesso alle informazioni OBD e alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, l'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione prende gli opportuni provvedimenti per porre rimedio alla situazione.

Tali provvedimenti possono comprendere la revoca o la sospensione dell'omologazione, l'irrogazione di sanzioni o altre misure adottate a norma dell'articolo 89.

3. Se un operatore indipendente o un'associazione di categoria che rappresenta gli operatori indipendenti presenta reclamo all'autorità di omologazione in merito alla mancata ottemperanza del costruttore agli articoli da 65 a 70, l'autorità di omologazione procede, **senza indebito ritardo, a una valutazione del reclamo e, se del caso,** a un audit per verificare l'ottemperanza da parte del costruttore.
4. Nell'eseguire l'audit, l'autorità di omologazione può chiedere ad un servizio tecnico o a qualsivoglia esperto indipendente di effettuare una valutazione per verificare il rispetto degli obblighi riguardanti l'accesso alle informazioni OBD e alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo.

Articolo 70
Forum sull'accesso alle informazioni relative ai veicoli

1. **Per quanto riguarda l'accesso alle informazioni OBD e sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, il Forum sull'accesso alle informazioni relative ai veicoli istituito a norma dell'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 692/2008 si occupa anche di tutti i veicoli che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento.**

Tale Forum esercita le sue attività in conformità delle disposizioni di cui all'allegato XVIII.

2. Il Forum [...] **valuta se l'accesso alle informazioni OBD e sulla riparazione e la manutenzione del veicolo pregiudichi i progressi compiuti nella riduzione dei furti di veicoli e formula raccomandazioni per migliorare le prescrizioni relative all'accesso a tali informazioni. In particolare, il Forum fornisce indicazioni alla Commissione sull'introduzione di un processo per l'approvazione e l'autorizzazione di operatori indipendenti da parte di organizzazioni accreditate affinché tali operatori possano accedere alle informazioni relative alla sicurezza dei veicoli.**

La Commissione può decidere di mantenere riservate le discussioni e le risultanze del Forum.

CAPO XV
VALUTAZIONE, DESIGNAZIONE, NOTIFICA
E MONITORAGGIO DEI SERVIZI TECNICI

Articolo 71

Autorità di omologazione responsabile dei servizi tecnici

1. L'autorità di omologazione designata dallo Stato membro in conformità dell'articolo [...] **6, paragrafo 1 bis**, è responsabile della valutazione, della designazione, della notifica e del monitoraggio dei servizi tecnici, compresi, se del caso, i subappaltatori o le affiliate di tali servizi tecnici[...]. **L'autorità di omologazione può decidere che la valutazione e il monitoraggio dei servizi tecnici e, se del caso, dei subappaltatori o delle affiliate di tali servizi tecnici, siano effettuati da un organismo nazionale di accreditamento ai sensi e in conformità del regolamento (CE) n. 765/2008.**

- 1 bis. Le autorità di omologazione non sono sottoposte a valutazione inter pares quando designano tutti i loro servizi tecnici esclusivamente sulla base dell'accreditamento dei servizi tecnici [...] in conformità dell'articolo 77, paragrafo 1 bis [...].**

1 ter. Le autorità di omologazione sono sottoposte a valutazione inter pares per le attività che svolgono relativamente alla valutazione e al monitoraggio dei servizi tecnici designati.

Le valutazioni inter pares riguardano le valutazioni che sono state svolte dalle autorità di omologazione sulla totalità o su parte delle operazioni dei servizi tecnici. Queste ultime sono svolte anche con riferimento alla competenza del personale, alla correttezza del metodo di prova e d'ispezione e alla correttezza dei risultati delle prove in base ad una serie definita di atti normativi elencati nell'allegato IV, parte I, e in conformità dell'articolo 77, paragrafo 1 ter.

Le attività relative alla valutazione e al monitoraggio dei servizi tecnici che si occupano solo di omologazioni individuali nazionali ai sensi dell'articolo 43 e di omologazioni nazionali di piccole serie ai sensi dell'articolo 40 sono esentate dalla valutazione inter pares.

Le valutazioni di servizi tecnici accreditati da parte delle autorità di omologazione sono esentate dalla valutazione inter pares.

2. [...]

3. [...]
4. [...]
5. [...]
6. [...]
7. Gli Stati membri informano la Commissione, **il forum istituito dall'articolo 10 e, su richiesta,** gli altri Stati membri delle loro procedure per la valutazione, la designazione e la notifica dei servizi tecnici e per il loro monitoraggio, nonché di qualsiasi modifica apportata a tali procedure.

7 bis. Le autorità di omologazione sottoposte a valutazione inter pares definiscono procedure per gli audit interni [...] ai sensi dell'allegato V, appendice 2 [...]. Gli audit interni sono svolti almeno una volta all'anno. Tuttavia, la frequenza degli audit interni può essere ridotta se l'autorità di omologazione è in grado di dimostrare che il proprio sistema di gestione è stato attuato efficacemente e ha dato prova di stabilità.

7 ter. La valutazione inter pares di [...] un'autorità di omologazione è effettuata da due autorità di omologazione di altri Stati membri ed è effettuata almeno una volta ogni cinque anni [...]. La Commissione può partecipare al gruppo di valutazione inter pares e decidere in merito alla sua partecipazione sulla base di un'analisi della valutazione dei rischi.

La valutazione è condotta sotto la responsabilità dell'autorità valutata e comprende una visita in loco presso un servizio tecnico selezionato a discrezione del gruppo di valutazione inter pares.

7 quater. [...] *(spostato al paragrafo 7 quinquies)*

[...]

Tenendo debitamente conto delle considerazioni del forum ai sensi dell'articolo 10, la Commissione può adottare atti di esecuzione volti a stabilire un piano per le valutazioni inter pares durante un periodo di almeno 5 anni in cui siano definiti i criteri riguardanti la composizione del gruppo di valutazione inter pares, la metodologia utilizzata per la valutazione, [...], il calendario, la periodicità e gli altri compiti relativi alla valutazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.

7 quinquies. I risultati delle valutazioni inter pares sono esaminati dal Forum. La Commissione elabora e rende pubblica una sintesi dei risultati.

8. [...]

9. [...]

10. [...]

(Il contenuto dei paragrafi da 8 a 10 è stato integrato nei paragrafi 7 bis e 7 ter)

11. La Commissione può adottare atti di esecuzione al fine di definire il modello per la fornitura di informazioni sulle procedure degli Stati membri di cui al paragrafo 7. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.

Articolo 72
Designazione dei servizi tecnici

1. Le autorità di omologazione designano servizi tecnici per una o più delle seguenti categorie di attività a seconda della loro sfera di competenza:
 - a) categoria A: prove previste nel presente regolamento e negli atti elencati nell'allegato IV che tali servizi tecnici eseguono presso [...] strutture proprie;
 - b) categoria B: supervisione delle prove previste nel presente regolamento e negli atti elencati nell'allegato IV, quando tali prove sono eseguite presso il costruttore o presso terzi. **Tali prove, compresa la relativa preparazione, sono effettuate sotto la supervisione del servizio tecnico;**
 - c) categoria C: valutazione e monitoraggio su base regolare delle procedure del costruttore per controllare la conformità della produzione;
 - d) categoria D: supervisione o esecuzione di prove o ispezioni volte a controllare la conformità della produzione.

1 bis. [...]

a) [...]

b) [...]

c) [...]

1 ter. [...]

1 quater. Le autorità di omologazione che non sono sottoposte a valutazione inter pares ai sensi dell'articolo 71, paragrafo 7 bis), non partecipano ad alcuna delle attività connesse al gruppo di valutazione inter pares.

2. Uno Stato membro può designare un'autorità di omologazione quale servizio tecnico in relazione a una o più categorie di attività di cui al paragrafo 1. [...]
3. Un servizio tecnico è istituito a norma del diritto nazionale di uno Stato membro e gode di personalità giuridica, tranne nel caso **di un servizio tecnico appartenente a un'autorità di omologazione e** di un servizio tecnico interno accreditato di un costruttore ai sensi dell'articolo 76.
4. Un servizio tecnico sottoscrive un'assicurazione per la responsabilità civile per le sue attività, a meno che ad assumersi detta responsabilità non sia lo Stato membro a norma del diritto nazionale o salvo che lo Stato membro non sia direttamente responsabile della valutazione della conformità.
5. I servizi tecnici di un paese terzo, diversi da quelli designati in conformità dell'articolo 76, possono essere **designati e** notificati ai fini dell'articolo 78 solo se un accordo bilaterale tra l'Unione e il paese terzo in questione prevede la possibilità di designarli. Ciò non impedisce ad un servizio tecnico istituito a norma del diritto nazionale di uno Stato membro conformemente al paragrafo 3 di stabilire filiali in paesi terzi, a condizione che siano direttamente gestite e controllate dal servizio tecnico designato.

Articolo 73
Indipendenza dei servizi tecnici

1. Un servizio tecnico, compreso il suo personale, è indipendente e svolge le attività per le quali è stato designato con la massima integrità professionale e la competenza tecnica richiesta nello specifico settore in cui opera ed è libero da qualsivoglia pressione e incentivo, soprattutto di ordine finanziario, che possa influenzare il suo giudizio o i risultati delle sue attività di valutazione, in particolare pressioni e incentivi da parte di persone o gruppi di persone interessati ai risultati di tali attività.

2. Un servizio tecnico è un ente o un organismo terzo che non è coinvolto nel processo di progettazione, costruzione, fornitura o manutenzione del veicolo, del sistema, del componente o dell'entità tecnica che valuta, sottopone a prova o ispeziona.

Si può considerare che un organismo o un ente appartenente ad un'associazione di imprese o a una federazione professionale che rappresenti imprese coinvolte nella progettazione, nella costruzione, nella fornitura o nella manutenzione dei veicoli, dei sistemi, dei componenti o delle entità tecniche che valuta, sottopone a prova o ispeziona, soddisfi le prescrizioni di cui al primo comma, purché la sua indipendenza e l'assenza di qualsiasi conflitto di interessi siano dimostrate all'autorità di omologazione [...] dello Stato membro interessato.

3. Un servizio tecnico, i suoi alti dirigenti e il personale addetto allo svolgimento delle attività per le quali sono designati a norma dell'articolo 72, paragrafo 1, non progettano, né costruiscono, né forniscono, né eseguono la manutenzione dei veicoli, dei sistemi, dei componenti o delle entità tecniche sottoposti alla loro valutazione, né rappresentano soggetti impegnati in tali attività. Ciò non preclude l'uso dei veicoli, dei sistemi, dei componenti o delle entità tecniche necessari per il funzionamento del servizio tecnico o l'impiego di tali veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche per uso personale.
4. Un servizio tecnico garantisce che le attività delle sue affiliate o dei suoi subappaltatori non pregiudichino la riservatezza, l'obiettività o l'imparzialità delle categorie di attività per le quali è stato designato.
5. Il personale di un servizio tecnico è tenuto al segreto professionale in relazione a tutte le informazioni di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni a norma del presente regolamento, tranne nei confronti dell'autorità di omologazione o qualora lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale.

Articolo 74
Competenza dei servizi tecnici

1. Un servizio tecnico è in grado di svolgere tutte le attività per le quali chiede di essere designato in conformità all'articolo 72, paragrafo 1. Esso dimostra all'autorità di omologazione **o all'organismo nazionale di accreditamento** di possedere tutte le caratteristiche seguenti:
 - a) il suo personale possiede le competenze appropriate, le conoscenze tecniche specifiche, la formazione professionale e un'esperienza sufficiente e adeguata per svolgere le attività per le quali aspira a essere designato;
 - b) possiede le descrizioni delle procedure utili per lo svolgimento delle attività per le quali aspira ad essere designato, tenuto debitamente conto del grado di complessità della tecnologia del veicolo, del sistema, del componente o dell'entità tecnica in questione e della natura seriale o di massa del processo produttivo. Il servizio tecnico dimostra la trasparenza e la riproducibilità di tali procedure;
 - c) dispone dei mezzi necessari per svolgere le mansioni connesse alle categorie di attività per le quali aspira ad essere designato e ha accesso a tutti gli impianti o le attrezzature occorrenti.

2. Un servizio tecnico dimostra inoltre di possedere le competenze appropriate, le conoscenze tecniche specifiche e un'esperienza comprovata per effettuare prove e ispezioni volte a valutare la conformità dei veicoli, dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche al presente regolamento e agli atti normativi elencati nell'allegato IV e la sua conformità alle norme elencate nell'allegato V, appendice 1. **Le norme di cui all'allegato V, appendice 1, non si applicano tuttavia all'ultima fase della procedura [...] in più fasi di cui all'articolo 45, paragrafo 1.**

Articolo 75
Affiliate e subappaltatori dei servizi tecnici

1. I servizi tecnici possono subappaltare, con il consenso dell'autorità di omologazione [...], alcune delle categorie di attività per le quali sono stati designati a norma dell'articolo 72, paragrafo 1, o far svolgere queste attività da un'affiliata.
2. Qualora subappalti compiti specifici rientranti nelle categorie di attività per le quali è stato designato oppure li faccia svolgere da un'affiliata, un servizio tecnico garantisce che il subappaltatore o l'affiliata rispettino le prescrizioni di cui agli articoli **72**, 73 e 74 e ne informa l'autorità di omologazione.
3. I servizi tecnici si assumono la completa responsabilità dei compiti eseguiti dai loro subappaltatori o dalle loro affiliate, ovunque questi siano stabiliti.
4. I servizi tecnici tengono a disposizione dell'autorità di omologazione **designante** i documenti pertinenti riguardanti la valutazione **effettuata dalle autorità di omologazione o l'accreditamento effettuato dall'organismo nazionale di accreditamento** [...] del subappaltatore o dell'affiliata e i compiti da essi svolti.

5. ...

L'autorità di omologazione designante notifica alla Commissione i subappaltatori e le affiliate del servizio tecnico designato.

Articolo 76
Servizi tecnici interni del costruttore

1. Un servizio tecnico interno di un costruttore può essere designato per le attività della categoria A di cui all'articolo 72, paragrafo 1, lettera a), esclusivamente per quanto riguarda gli atti normativi elencati nell'allegato XV. Un servizio tecnico interno costituisce una parte separata e distinta dell'impresa del costruttore e non partecipa alla progettazione, alla costruzione, alla fornitura o alla manutenzione dei veicoli, dei sistemi, dei componenti o delle entità tecniche sottoposti alla sua valutazione.

2. Un servizio tecnico interno rispetta le seguenti prescrizioni:
 - a) è stato accreditato da un organismo nazionale di accreditamento quale definito all'articolo 2, punto 11, del regolamento (CE) n. 765/2008 e in conformità dell'allegato V, appendici 1 e 2, del presente regolamento;

 - b) è identificabile, al pari del relativo personale, per quanto concerne l'organizzazione e dispone, all'interno dell'impresa del costruttore di cui fa parte, di metodi di comunicazione tali da garantirne e dimostrarne l'imparzialità [...] **all'autorità di omologazione e all'organismo nazionale di accreditamento pertinente;**

 - c) né il servizio tecnico interno né il suo personale sono impegnati in attività che possano essere in conflitto con la loro indipendenza o la loro integrità nell'ambito dello svolgimento delle attività per le quali sono stati designati;

 - d) fornisce i suoi servizi esclusivamente all'impresa del costruttore di cui fa parte.

3. [...]
4. Per tenere conto degli sviluppi normativi e tecnici alla Commissione è conferito il potere di adottare, conformemente all'articolo 88, atti delegati volti a modificare l'allegato XV al fine di aggiornare l'elenco degli atti normativi e delle limitazioni ivi contenuto.

Articolo 77
Valutazione [...] dei servizi tecnici

0. **Il servizio tecnico candidato presenta una domanda formale all'autorità di omologazione dello Stato membro in cui chiede di essere designato conformemente all'allegato V, appendice 2, parte 4. Le attività per le quali il servizio tecnico candidato chiede di essere designato sono specificate nella domanda [...].**
1. Prima **che un'autorità di omologazione designi** [...] un servizio tecnico, l'autorità di omologazione **[...] o l'organismo nazionale di accreditamento** lo valuta in base a una checklist di valutazione che include almeno le prescrizioni di cui all'allegato V, appendice 2. La valutazione comprende una valutazione in loco dei locali del servizio tecnico candidato e, se del caso, delle affiliate o dei subappaltatori, situati all'interno o all'esterno dell'Unione.

1 bis. Se la valutazione è effettuata da un organismo nazionale di accreditamento a norma dell'articolo 71, paragrafo 1, il servizio tecnico candidato fornisce all'autorità di omologazione un certificato di accreditamento valido e la corrispondente relazione di valutazione in cui si attesta che il servizio tecnico soddisfa [...] le prescrizioni di cui all'allegato V, appendice 2, riguardo alle attività per le quali il servizio tecnico candidato chiede di essere designato.

1 ter. Se la valutazione è effettuata dall'autorità di omologazione, l'autorità di omologazione dello Stato membro in cui il servizio tecnico candidato ha chiesto di essere designato nomina formalmente un gruppo di valutazione congiunta che comprenda anche rappresentanti delle autorità di omologazione di almeno due altri Stati membri [...], insieme ad un rappresentante della Commissione, [...] **affinché partecipi** alla valutazione del servizio tecnico candidato, compresa la valutazione in loco. L'autorità di omologazione designante dello Stato membro in cui il servizio tecnico candidato **ha chiesto di essere designato** [...] concede a tali rappresentanti accesso tempestivo ai documenti necessari per valutare il servizio tecnico candidato.

1 quater. Se la valutazione è effettuata dall'autorità di omologazione [...] di servizi tecnici che chiedono di eseguire prove esclusivamente [...] per omologazioni individuali nazionali ai sensi dell'articolo 43, l'autorità di omologazione dello Stato membro in cui il servizio tecnico candidato ha chiesto di essere designato è esentata dall'obbligo [...] di nominare un gruppo di valutazione congiunta [...]. Anche i servizi tecnici che controllano esclusivamente l'installazione corretta di componenti sulle categorie O₁ e O₂ sono esentati dalla valutazione congiunta.

1 quinquies. Se il servizio tecnico ha chiesto di essere designato da più autorità di omologazione in conformità dell'articolo 78, paragrafo 3, la valutazione è effettuata una sola volta, a condizione che tale valutazione copra l'intera portata della designazione del servizio tecnico.

2. Durante la procedura di valutazione, il gruppo di valutazione congiunta rileva le situazioni di non conformità del servizio tecnico candidato alle prescrizioni di cui agli articoli da 72 a 76, agli articoli 84 e 85 e all'allegato V, appendice 2 [...].
3. Il gruppo di valutazione congiunta redige, [...] **dopo** la valutazione in loco, una relazione che illustri in che misura il candidato rispetta le prescrizioni di cui agli articoli da 72 a 76, agli articoli 84 e 85, e all'allegato V, appendice 2, del presente regolamento.
4. [...]

5. [...]

L'autorità di omologazione notifica alla Commissione i nomi e le competenze dei suoi rappresentanti a cui rivolgersi per ogni valutazione congiunta.

6. [...]

7. L'autorità di omologazione [...] **invia la relazione sui risultati della** valutazione [...] **secondo le procedure di cui all'allegato V, appendice 2,** alla Commissione e, **su richiesta,** alle autorità **di omologazione** [...] degli altri Stati membri insieme alle prove che documentano la competenza del servizio tecnico e le disposizioni adottate per monitorare regolarmente il servizio tecnico [...].

[...]

8. Le autorità di omologazione degli altri Stati membri e la Commissione possono esaminare la relazione di valutazione e le prove documentali, fare domande o esprimere preoccupazioni e chiedere ulteriori prove documentali entro un mese dalla [...] **data di ricezione** [...] della relazione di valutazione e delle prove documentali.

9. L'autorità di omologazione dello Stato membro in cui [...] il servizio tecnico candidato **ha chiesto di essere designato** risponde alle domande, alle preoccupazioni e alle richieste di ulteriori prove documentali entro quattro settimane dalla ricezione.

10. Le autorità di omologazione degli altri Stati membri o la Commissione possono, individualmente o congiuntamente, rivolgere raccomandazioni all'autorità di omologazione dello Stato membro in cui [...] il servizio tecnico candidato **ha chiesto di essere designato** entro quattro settimane dalla ricezione della risposta di cui al paragrafo 9. Tale autorità di omologazione tiene conto delle raccomandazioni al momento di decidere in merito alla designazione del servizio tecnico. Laddove tale autorità di omologazione decida di non seguire le raccomandazioni rivolte dagli altri Stati membri o dalla Commissione, ne fornisce le motivazioni entro due settimane dall'adozione della decisione.
11. La validità della designazione dei servizi tecnici è limitata **nel tempo** [...]
12. L'autorità di omologazione che intenda essere designata quale servizio tecnico a norma dell'articolo 72, paragrafo 2, documenta la conformità alle prescrizioni del presente regolamento con una valutazione effettuata da auditor indipendenti. Tali auditor, **che possono provenire dalla stessa organizzazione purché siano gestiti in modo autonomo rispetto al personale che svolge l'attività oggetto della valutazione,** [...] rispettano le prescrizioni di cui all'allegato V, appendice 2.

Articolo 78
*Notifica alla Commissione riguardante **la designazione dei** servizi tecnici*

1. [...] **Le autorità di omologazione** notificano alla Commissione il nome, l'indirizzo, compreso l'indirizzo di posta elettronica, le persone responsabili e la categoria di attività di ciascun servizio tecnico designato. La notifica specifica chiaramente la portata della designazione, le attività e le procedure di valutazione della conformità e il tipo di prodotti e gli ambiti elencati nell'allegato IV per i quali i servizi tecnici sono stati designati e le successive modifiche di queste informazioni.

Tale notifica avviene prima dello svolgimento da parte dei servizi tecnici designati di qualsivoglia attività di cui all'articolo 72, paragrafo 1.

2. [...]

3. [...] **Un servizio tecnico può essere designato dall'autorità di omologazione di uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito, a condizione che l'accreditamento copra l'intera portata della designazione da parte dell'autorità di omologazione a norma dell'articolo 77, paragrafo 1 bis).**
4. [...]
5. La Commissione pubblica **e aggiorna** sul proprio sito web un elenco [...] **contenente** gli estremi dei servizi tecnici **designati**, dei **loro subappaltatori e delle loro affiliate** che le sono stati notificati a norma del presente articolo.

Articolo 79
Modifiche e rinnovo delle designazioni dei servizi tecnici

1. Qualora accerti o sia informata che un servizio tecnico non rispetta più le prescrizioni del presente regolamento, l'autorità di omologazione limita, sospende o revoca la designazione, a seconda dei casi, in funzione della gravità del mancato rispetto di tali prescrizioni.

L'autorità di omologazione [...] **notifica** immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri [...] qualsiasi sospensione, limitazione o revoca di una [...] **designazione**.

La Commissione aggiorna di conseguenza le informazioni pubblicate di cui all'articolo 78, paragrafo **5**.

2. In caso di limitazione, sospensione o revoca della designazione, ovvero di cessazione dell'attività del servizio tecnico, l'autorità di omologazione [...] **tiene** le pratiche di tale servizio tecnico [...] a disposizione delle autorità di omologazione o delle autorità di vigilanza del mercato.
3. L'autorità di omologazione informa le altre autorità di omologazione e la Commissione quando la non conformità del servizio tecnico ha un impatto sulle schede di omologazione rilasciate sulla base delle relazioni di ispezione e dei verbali di prova rilasciati dal servizio tecnico oggetto della modifica della notifica.

Entro due mesi dalla comunicazione delle modifiche della notifica, l'autorità di omologazione presenta una relazione sulla non conformità alla Commissione e alle altre autorità di omologazione. Ove necessario per garantire la sicurezza dei veicoli, dei sistemi, dei componenti o delle entità tecniche già immessi sul mercato, l'autorità [...] designante richiede alle autorità di omologazione interessate di sospendere o revocare, entro un termine ragionevole, le schede rilasciate indebitamente.

4. **Qualora la designazione dei servizi tecnici sia stata sospesa, limitata o revocata, le schede di omologazione rilasciate sulla base delle relazioni di ispezione e dei verbali di prova rilasciati da tali servizi tecnici restano valide, a meno che la validità delle omologazioni in questione non cessi in conformità dell'articolo 33, paragrafo 2, lettera e).**

[...]

a) [...]

b) [...]

– [...]

5. È possibile [...] **effettuare** un'estensione della portata della designazione del servizio tecnico in conformità **delle disposizioni di cui all'allegato V, appendice 2** [...] e previa notifica di cui all'articolo 78.
6. Una designazione come servizio tecnico [...] **è** rinnovata solo dopo che l'autorità di omologazione abbia verificato che il servizio tecnico continua a rispettare le prescrizioni del presente regolamento. Tale valutazione è condotta secondo la procedura di cui all'articolo 77, **paragrafo 1 bis) o 1 ter)**.

Articolo 80
Monitoraggio dei servizi tecnici

1. L'autorità di omologazione monitora continuamente i servizi tecnici per garantire la conformità alle prescrizioni di cui agli articoli da 72 a 76, agli articoli 84 e 85 e all'allegato V, appendice 2.

Tale obbligo non si applica alle attività dei servizi tecnici che sono monitorati da organismi di accreditamento a norma dell'articolo 71, paragrafo 1.

I servizi tecnici forniscono, su richiesta, tutte le informazioni e i documenti pertinenti necessari per consentire all'autorità di omologazione di verificare la conformità a tali prescrizioni.

I servizi tecnici informano senza indugio l'autorità di omologazione in merito a qualsiasi cambiamento, in particolare concernente il loro personale, le infrastrutture, le affiliate o i subappaltatori, che possa influire sulla conformità alle prescrizioni di cui agli articoli da 72 a 76, agli articoli 84 e 85 e all'allegato V, appendice 2, o sulla loro capacità di svolgere le mansioni di valutazione della conformità relative ai veicoli, ai sistemi, ai componenti e alle entità tecniche per cui sono stati designati.

2. I servizi tecnici rispondono senza indugio alle richieste di un'autorità di omologazione o della Commissione in relazione alle valutazioni della conformità che hanno effettuato.

3. L'autorità di omologazione [...] garantisce che il servizio tecnico adempia il proprio obbligo di cui al paragrafo 2, a meno che non sussista un motivo legittimo per non farlo.

Quando l'autorità di omologazione [...] **riconosce** un motivo legittimo, ne informa la Commissione.

La Commissione consulta senza indugio gli Stati membri. Sulla base di tale valutazione, la Commissione, mediante un atto di esecuzione, decide se il motivo legittimo sia da considerare giustificato oppure no. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.

Il servizio tecnico o l'autorità di omologazione [...] può chiedere che le informazioni trasmesse alle autorità di un altro Stato membro o alla Commissione siano considerate riservate.

3 bis. Almeno ogni [...] 30 mesi [...] l'autorità di omologazione [...] valuta se ciascun servizio tecnico sotto la sua responsabilità continua a soddisfare le prescrizioni di cui agli articoli da 72 a 76, agli articoli 84 e 85 e all'allegato V, appendice 2. Tale valutazione comprende una visita in loco presso ciascun servizio tecnico sotto la sua responsabilità.

Entro due mesi dal completamento della valutazione del servizio tecnico, gli Stati membri riferiscono alla Commissione e agli altri Stati membri in merito a tali attività di monitoraggio. Le relazioni contengono una sintesi della valutazione che è resa accessibile al pubblico.

4. [...]

Articolo 81
Contestazione della competenza dei servizi tecnici

1. La Commissione indaga su tutti i casi in cui vengano portate alla sua attenzione perplessità in merito alla competenza di un servizio tecnico o alla conformità costante di un servizio tecnico alle prescrizioni cui è soggetto e alle responsabilità di cui è investito a norma del presente regolamento. Essa può inoltre avviare tali indagini di propria iniziativa.

La Commissione indaga sulle responsabilità del servizio tecnico nel caso in cui sia dimostrato o vi siano giustificati motivi per ritenere che sia stata rilasciata un'omologazione sulla base di dati falsi o che i risultati delle prove siano stati falsificati o che siano stati tenuti nascosti dati o specifiche tecniche che avrebbero comportato il rifiuto di rilasciare l'omologazione.

2. Nell'ambito dell'indagine di cui al paragrafo 1, la Commissione consulta l'autorità di omologazione dello Stato membro **che ha designato** il servizio tecnico. L'autorità di omologazione di tale Stato membro fornisce alla Commissione, su richiesta, tutte le informazioni pertinenti relative alle prestazioni e alla conformità alle prescrizioni concernenti l'indipendenza e la competenza del servizio tecnico in questione.

3. La Commissione garantisce la riservatezza di tutte le informazioni sensibili raccolte nel corso delle sue indagini.
4. Qualora accerti che un servizio tecnico non è, o non è più, conforme alle prescrizioni per la sua designazione o è responsabile di qualsivoglia delle irregolarità di cui al paragrafo 1, la Commissione informa lo Stato membro della relativa autorità di omologazione.

La Commissione chiede a tale Stato membro di adottare misure restrittive, compresi la sospensione, la limitazione o la revoca della designazione, se necessario.

Se lo Stato membro non adotta le necessarie misure restrittive, la Commissione può, mediante atti di esecuzione, sospendere, limitare o revocare la designazione del servizio tecnico in questione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2. La Commissione notifica la sua decisione allo Stato membro interessato e aggiorna le informazioni pubblicate di cui all'articolo 78, paragrafo 4.

Articolo 82

Scambio di informazioni sulla valutazione, la designazione e il monitoraggio dei servizi tecnici

1. Le autorità di omologazione si consultano reciprocamente e con la Commissione su questioni di rilevanza generale per l'applicazione delle prescrizioni stabilite nel presente regolamento in relazione alla valutazione, alla designazione e al monitoraggio dei servizi tecnici.
2. Le autorità di omologazione comunicano alle loro omologhe e alla Commissione, entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, il modello di check-list di valutazione utilizzato in conformità dell'articolo 77, paragrafo 1 e, successivamente, le modifiche ivi apportate fino all'adozione di una check-list di valutazione armonizzata da parte della Commissione. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione per definire il modello di check-list di valutazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.
3. Quando le relazioni di valutazione di cui all'articolo 77, paragrafo 3, evidenziano scostamenti rispetto alla prassi generale delle autorità di omologazione, gli Stati membri o la Commissione possono chiedere uno scambio di informazioni.
4. Lo scambio di informazioni è coordinato dal forum di cui all'articolo 10.

Articolo 83
Cooperazione con gli organismi nazionali di accreditamento

1. Qualora la designazione di un servizio tecnico [...] si basi sull'accREDITAMENTO ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008, **l'organismo nazionale di accreditamento e [...] l'autorità di omologazione mantengono una piena cooperazione e si scambiano le informazioni pertinenti conformemente agli obblighi previsti dal regolamento (CE) n. 765/2008.**

Gli Stati membri assicurano che l'organismo nazionale di accreditamento che ha accreditato un determinato servizio tecnico sia tenuto aggiornato dall'autorità di omologazione in merito alle relazioni sugli incidenti e ad altre informazioni che si riferiscono a questioni sotto il controllo del servizio tecnico, quando tali informazioni sono pertinenti per la valutazione delle prestazioni del servizio tecnico.

2. Gli Stati membri assicurano che l'organismo nazionale di accreditamento responsabile dell'accREDITAMENTO di un determinato servizio tecnico sia tenuto informato dall'autorità di omologazione dello Stato membro in cui è stabilito il servizio tecnico in merito alle risultanze pertinenti per l'accREDITAMENTO. L'organismo nazionale di accreditamento informa l'autorità di omologazione dello Stato membro in cui il servizio tecnico è stabilito in merito alle sue conclusioni.

Articolo 84
Obblighi operativi dei servizi tecnici

1. I servizi tecnici svolgono le attività per le quali sono stati designati in conformità dell'articolo 72, paragrafo 1.
2. I servizi tecnici rispettano in ogni momento tutte le seguenti prescrizioni:
 - a) consentono alla propria autorità di omologazione di presenziare alle loro attività all'atto [...] **delle prove ai fini dell'omologazione**;
 - b) forniscono alla propria autorità di omologazione, su richiesta, informazioni sulle categorie di attività per le quali sono stati designati.
3. Se un servizio tecnico constata che un costruttore non rispetta le prescrizioni del presente regolamento, lo comunica all'autorità di omologazione affinché quest'ultima chieda al costruttore di adottare le misure correttive del caso. L'autorità di omologazione rifiuta di rilasciare una scheda di omologazione se le misure correttive del caso non sono state adottate.

Articolo 85
Obblighi di informazione dei servizi tecnici

1. I servizi tecnici informano la propria autorità di omologazione in merito:
 - a) a qualsiasi non conformità riscontrata che possa comportare il rifiuto, la limitazione, la sospensione o la revoca di una scheda di omologazione;
 - b) a qualsiasi circostanza che influisca sulla portata e sulle condizioni della loro designazione;
 - c) ad eventuali richieste di informazioni ricevute dalle autorità di vigilanza del mercato in relazione alle proprie attività.

2. Su richiesta della propria autorità di omologazione, i servizi tecnici forniscono informazioni sulle attività rientranti nell'ambito della loro designazione e su qualsiasi altra attività svolta, inclusi le attività transfrontaliere e i subappalti.

[...]

CAPO XVI

COMPETENZE DI ESECUZIONE E POTERI DELEGATI

Articolo 87 *Procedura di comitato*

1. La Commissione è assistita dal "Comitato tecnico - Veicoli a motore", che è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 88
Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 4, paragrafo 2, all'articolo 5, paragrafo 2, all'articolo 10, paragrafo 3, [...], all'articolo 24, paragrafo 3, [...], all'articolo 28, paragrafo 5, all'articolo 29, paragrafo 6, [...] **all'articolo 39, paragrafo 4, all'articolo 42, paragrafo 6, [...]** all'articolo 55, paragrafo 2, [...] all'articolo 60, paragrafo 3, all'articolo 65, paragrafo 10, all'articolo 76, paragrafo 4, e all'articolo 90, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo **di cinque anni** [...] a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3. La delega di potere di cui all'articolo 4, paragrafo 2, all'articolo 5, paragrafo 2, all'articolo 10, paragrafo 3, [...], all'articolo 24, paragrafo 3, [...] all'articolo 28, paragrafo 5, all'articolo 29, paragrafo 6, [...] **all'articolo 39, paragrafo 4, all'articolo 42, paragrafo 6, [...]** all'articolo 55, paragrafo 2, [...] all'articolo 60, paragrafo 3, all'articolo 65, paragrafo 10, all'articolo 76, paragrafo 4, e all'articolo 90, paragrafo 2, può essere revocata in ogni momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della stessa nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

3 bis. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'articolo 5, paragrafo 2, dell'articolo 10, paragrafo 3, [...] dell'articolo 24, paragrafo 3, [...] dell'articolo 28, paragrafo 5, dell'articolo 29, paragrafo 6, [...] dell'articolo 55, paragrafo 2, [...] dell'articolo 60, paragrafo 3, dell'articolo 65, paragrafo 10, dell'articolo 76, paragrafo 4, e dell'articolo 90, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro un termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

CAPO XVII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 89 *Sanzioni*

1. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di mancato adempimento da parte degli operatori economici e dei servizi tecnici degli obblighi previsti dagli articoli del presente regolamento [...] e adottano tutte le misure necessarie ad assicurare che tali sanzioni siano applicate. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive.

2. I tipi di inadempimenti da parte degli operatori economici e dei servizi tecnici soggetti a sanzioni sono almeno i seguenti:
 - a) il rilascio di dichiarazioni false durante le procedure di omologazione o le procedure di richiamo;

 - b) la falsificazione dei risultati delle prove di omologazione;

 - c) la mancata comunicazione di dati o specifiche tecniche che potrebbero condurre al richiamo di veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche o al rifiuto o alla revoca della scheda di omologazione;

 - d) [...] la non conformità, da parte dei servizi tecnici, alle [...] prescrizioni concernenti la loro designazione.**

3. Oltre ai tipi di inadempimenti di cui al paragrafo 2, i tipi di inadempimenti da parte degli operatori economici altresì soggetti a sanzioni sono almeno i seguenti:
 - a) il rifiuto di dare accesso alle informazioni;
 - b) la messa a disposizione sul mercato di veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche soggetti ad omologazione senza tale omologazione oppure la falsificazione di documenti, [...] **certificati di conformità, targhette regolamentari o marchi di omologazione** a tale scopo.
4. Gli Stati membri notificano le disposizioni di attuazione dei paragrafi da 1 a 3 alla Commissione entro il gg/mm/aaaa [*PO: please insert the date [...] 36 months after entry into force of this Regulation.*] e notificano senza indugio alla Commissione ogni modifica successiva che interessi dette disposizioni.
5. Gli Stati membri riferiscono ogni anno alla Commissione in merito alle sanzioni applicate. **Qualora non siano state applicate sanzioni in un determinato anno, gli Stati membri non riferiscono alla Commissione.**
6. **La Commissione elabora una relazione di sintesi sulle sanzioni applicate dagli Stati membri. La relazione può contenere raccomandazioni per gli Stati membri ed è trasmessa al forum istituito a norma dell'articolo 10.**

Sanzioni amministrative a sostegno di misure correttive e restrittive a livello dell'UE

1. **Quando la Commissione adotta decisioni in conformità dell'articolo 50, può imporre sanzioni amministrative agli operatori economici interessati per non conformità** del veicolo, del sistema, del componente o dell'entità tecnica alle prescrizioni stabilite nel presente regolamento.

Le sanzioni amministrative previste sono effettive, proporzionate e dissuasive. In particolare, le sanzioni sono proporzionate al numero di veicoli non conformi immatricolati nel mercato dell'Unione o al numero di sistemi, componenti o entità tecniche non conformi messi a disposizione sul mercato dell'Unione.

La Commissione può non avviare, ricominciare ex novo o proseguire procedimenti nei confronti di operatori economici ai sensi del presente articolo per violazioni del presente regolamento per le quali gli operatori economici interessati sono stati sanzionati o dichiarati non responsabili in conformità dell'articolo 89 in forza di una precedente decisione non più impugnabile.

Le sanzioni amministrative irrogate dalla Commissione non si aggiungono alle sanzioni imposte dagli Stati membri a norma dell'articolo 89 per lo stesso inadempimento e non superano i 30 000 EUR per veicolo, sistema, componente o entità tecnica non conforme.

2. La Commissione **adotta** [...], **sulla base dei principi di cui al paragrafo 2 bis**, atti **di esecuzione** [...] [...] per definire **la procedura**, i metodi per il calcolo e la riscossione delle sanzioni amministrative di cui al paragrafo 1. **Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.**

2 bis. Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 2 rispettano i seguenti principi:

- a) la procedura della Commissione rispetta il diritto a una buona amministrazione, compreso in particolare il diritto di essere ascoltati e il diritto di accedere agli atti di causa nel rispetto dei legittimi interessi della riservatezza e del segreto professionale e commerciale;**
 - b) nel calcolo della sanzione amministrativa appropriata la Commissione si ispira ai principi di efficacia, proporzionalità e dissuasività, tenendo in considerazione, se del caso, la gravità e gli effetti della violazione, la buona fede dell'operatore economico, il suo grado di diligenza e di cooperazione, la ripetizione, la frequenza o la durata della violazione, nonché precedenti sanzioni comminate allo stesso operatore economico;**
 - c) le sanzioni amministrative sono riscosse, senza indebito ritardo, fissando termini per il pagamento e, se del caso, prevedendo anche la possibilità di dilazionare i pagamenti in più rate e in più periodi.**
3. Gli importi delle sanzioni amministrative sono considerati quali entrate del bilancio generale dell'Unione europea.

Articolo 91
Modifiche del regolamento (CE) n. 715/2007

1. Il regolamento (CE) n. 715/2007 è così modificato:

1) il titolo del regolamento è sostituito dal seguente:

"Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dei veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6)";

2) all'articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

2. Il presente regolamento fissa inoltre norme sulla conformità in servizio, la durata dei dispositivi di controllo dell'inquinamento, i sistemi diagnostici di bordo (OBD) e la misurazione del consumo di carburante.";

3) all'articolo 3, i punti 14 e 15 sono soppressi;

4) gli articoli da 6 a 9 sono soppressi;

5) all'articolo 13, paragrafo 2, la lettera e) è soppressa.

[...]

Articolo 92
Modifiche del regolamento (CE) n. 595/2009

1. Il regolamento (CE) n. 595/2009 è così modificato:

0) il titolo del regolamento è sostituito dal seguente:

"Regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, relativo all'omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) e che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 e la direttiva 2007/46/CE e che abroga le direttive 80/1269/CEE, 2005/55/CE e 2005/78/CE";

1) all'articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il presente regolamento stabilisce inoltre regole per la conformità in servizio di veicoli e motori, la durabilità dei dispositivi di controllo dell'inquinamento, i sistemi OBD dei veicoli, la misura del consumo di combustibile e di emissioni di CO₂ e l'accessibilità delle informazioni OBD dei veicoli.";

2) all'articolo 3, i punti 11 e 13 sono soppressi;

3) l'articolo 6 è soppresso;

4) all'articolo 11, paragrafo 2, la lettera e) è soppressa.

2. I riferimenti alle disposizioni soppresse del regolamento (CE) n. 595/2009 si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato XVIII, punto 2, del presente regolamento.

[...]

Articolo 95
Abrogazione della direttiva 2007/46/CE

La direttiva 2007/46/CE è abrogata a decorrere dal 1° gennaio 201X.

I riferimenti alla direttiva 2007/46/CE si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato XVIII, punto 5, del presente regolamento.

Articolo 96
Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento non invalida alcuna omologazione globale di un tipo di veicolo né alcuna omologazione UE rilasciata per veicoli o per sistemi, componenti o entità tecniche prima del [PO: please insert the date of application as mentioned in Article 98].
2. Le autorità di omologazione rilasciano estensioni e modifiche delle omologazioni globali di un tipo di veicolo e delle omologazioni UE per i veicoli, i sistemi, i componenti o le entità tecniche di cui al paragrafo 1 conformemente agli articoli 31 e 32 del presente regolamento.
3. La validità delle omologazioni globali di un tipo di veicolo di cui al paragrafo 1 cessa al più tardi il [PO: please insert the date, which should be the date of application as mentioned in Article 98 + 5 years]. [...]
4. I servizi tecnici già designati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento sono soggetti alla valutazione di cui all'articolo 77.

La designazione dei servizi tecnici già designati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento è rinnovata entro [...] **cinque** anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, laddove tali servizi tecnici siano conformi alle pertinenti prescrizioni del presente regolamento.

La validità delle designazioni dei servizi tecnici effettuate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento scade al più tardi [...] **cinque** anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 97
Relazioni

1. Entro il 31 dicembre 20xx [*PO: please insert the year, which should be the year of application as mentioned in Article 89 + 5 years*] gli Stati membri informano la Commissione in merito all'applicazione delle procedure di omologazione e di vigilanza del mercato stabilite nel presente regolamento.

2. Sulla base delle informazioni fornite a norma del paragrafo 1, entro il 31 dicembre 20xx la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione dell'applicazione del presente regolamento, compreso il funzionamento della verifica della conformità a norma dell'articolo 9. [*PO: please insert the year, which should be the year 20xx as mentioned in paragraph 1 + 1 year*]

Articolo 98
Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica [...] **a decorrere da 36 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.**

Tuttavia, dal [...] [*PO: [please insert the date **24** months after entry into force of this Regulation.]*] le autorità nazionali non rifiutano il rilascio dell'omologazione UE o dell'omologazione nazionale di un nuovo tipo di veicolo, né vietano l'immatricolazione, l'immissione sul mercato o l'entrata in circolazione di un nuovo veicolo qualora il veicolo in questione sia conforme al presente regolamento e [...] **agli atti normativi dell'UE elencati nell'allegato IV**, se un costruttore li richiede.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

Il presidente

Il presidente

ALLEGATO XII

LIMITI APPLICABILI ALLE PICCOLE SERIE E AI VEICOLI DI FINE SERIE

A. LIMITI APPLICABILI ALLE PICCOLE SERIE

1. Il numero di unità per tipo di veicolo da immatricolare, vendere o mettere in circolazione annualmente nell'Unione non supera, a norma dell'articolo 39, quello indicato nella tabella seguente per la categoria in questione:

Categoria	Unità
M ₁	1 000
M ₂ , M ₃	0
N ₁	1 000
N ₂ , N ₃	0
O ₁ , O ₂	0
O ₃ , O ₄	0

2. Il numero di unità per tipo di veicolo da immatricolare, vendere o mettere in circolazione annualmente in uno Stato membro è determinato da tale Stato membro ma non supera, a norma dell'articolo 40, quello indicato nella tabella seguente per la categoria in questione:

Categoria	Unità
M ₁	100
M ₂ , M ₃	250
N ₁	[...] 250
N ₂ , N ₃	250
O ₁ , O ₂	500
O ₃ , O ₄	250

3. [...]

[...]	[...]
[...]	[...]
[...]	[...]
[...]	[...]

B. LIMITI APPLICABILI AI VEICOLI DI FINE SERIE

Il numero massimo di veicoli completi o completati messi in circolazione in ogni Stato membro secondo la procedura "fine serie" è limitato in base a uno dei seguenti metodi, a scelta dello Stato membro:

1. Il numero massimo di veicoli di uno o più tipi non può, per la categoria M1, superare il 10% e, per i veicoli di tutte le altre categorie, il 30% dei veicoli di tutti i tipi in questione messi in circolazione nello stesso Stato membro nel corso dell'anno precedente.

Se i valori corrispondenti al 10% o al 30% sono inferiori a 100 veicoli, lo Stato membro può autorizzare la messa in circolazione di un numero massimo di 100 veicoli.

2. Il numero di veicoli di un dato tipo è limitato a quelli muniti di un certificato di conformità valido, rilasciato alla data di produzione o successivamente, il quale è rimasto valido per un periodo di almeno tre mesi dopo la data del rilascio ma ha perso la validità a seguito dell'entrata in vigore di un atto normativo.

Elenco degli allegati

[...]	[...]
Allegato II	Definizioni generali, criteri di classificazione dei veicoli, tipi di veicoli e tipi di carrozzeria
Appendice 1:	Procedura per verificare se un veicolo può essere classificato come veicolo fuoristrada
Appendice 2:	Cifre usate per integrare i codici da utilizzare per identificare i diversi tipi di carrozzeria
[...]	[...]
Allegato IV	Prescrizioni per l'omologazione UE di veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche
Parte I	Atti normativi per l'omologazione UE di veicoli prodotti in serie illimitata
Appendice 1:	Atti normativi per l'omologazione UE di veicoli prodotti in piccole serie a norma dell'articolo 39
<u>[...]</u>	<u>[...]</u>
Appendice 2:	Prescrizioni per l'omologazione individuale UE di un veicolo a norma dell'articolo 42
Parte II	Elenco dei regolamenti UNECE riconosciuti come alternativi alle direttive o ai regolamenti di cui alla parte I
Parte III	Elenco degli atti normativi che fissano le prescrizioni per l'omologazione UE dei veicoli per uso speciale
Appendice 1:	Autocaravan, ambulanze e autofunebri
Appendice 2:	Veicoli blindati
Appendice 3:	Veicoli con accesso per sedie a rotelle
Appendice 4:	Altri veicoli per uso speciale (inclusi gruppo speciale, veicoli predisposti per attrezzature intercambiabili e caravan)
Appendice 5:	Gru mobili
Appendice 6:	Rimorchi per trasporto eccezionale
Allegato V	Procedure da seguire per l'omologazione UE
Appendice 1:	Norme alle quali devono conformarsi i soggetti di cui all'articolo 72
Appendice 2:	Procedura per la valutazione dei servizi tecnici
[...]	[...]
[...]	[...]

[...]	[...]
[...]	[...]
[...]	[...]
[...]	[...]
[...]	[...]
Allegato X	Procedure relative alla conformità della produzione
[...]	[...]
[...]	[...]
Allegato XII	Limiti applicabili alle piccole serie e ai <u>veicoli di fine serie</u>
[...]	[...]
[...]	[...]
Allegato XV	Atti normativi per i quali un costruttore può essere designato come servizio tecnico
Appendice:	Designazione di un costruttore come servizio tecnico e subappalti
Allegato XVI	Condizioni per l'utilizzo dei metodi di prova virtuali da parte di un costruttore o un servizio tecnico
Appendice 1:	Condizioni generali per l'utilizzo dei metodi di prova virtuale
Appendice 2:	Condizioni specifiche per l'utilizzo dei metodi di prova virtuale
Appendice 3:	Processo di convalida
Allegato XVII	Procedure da seguire per l'omologazione UE in più fasi
Appendice:	Modello della targhetta aggiuntiva del costruttore
Allegato XVIII	Accesso alle informazioni OBD e sulla riparazione e la manutenzione del veicolo
Appendice 1:	Certificato del costruttore relativo all'accesso alle informazioni OBD e sulla riparazione e la manutenzione del veicolo
Appendice 2:	Informazioni relative all'OBD del veicolo
Allegato XIX	Tavola di concordanza